SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 APRILE 2024 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785. In particolare, il provvedimento reca gli interventi necessari per attuare in ambito nazionale quanto disposto dalla direttiva, facendo applicazione dei criteri stabiliti nella legge delega, la quale autorizza altresì a intervenire, in un'ottica di complessivo coordinamento e razionalizzazione normativa, anche su profili ulteriori e funzionalmente connessi, ancorché non specificamente contemplati dalla disciplina unionale.

Nel dettaglio, tali criteri di delega prevedono quanto segue:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala di Unione europea, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689,

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili

Per maggiore chiarezza espositiva, la presente relazione indica in modo esplicito quali interventi normativi risultano indispensabili ai fini del recepimento della direttiva (la cui omissione potrebbe dare luogo a contestazioni da parte della Commissione europea), quali si rendono necessari per razionalizzare il quadro normativo vigente e quali, infine, risultano opportuni per garantire il coordinamento normativo e le semplificazioni occorrenti, in attuazione dei pertinenti criteri direttivi di delega.

Le modifiche apportate tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2004, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", che prevede che eventuali modifiche e integrazioni ai decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei settori ambientali di cui al comma 1, devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

Lo schema si compone di 45 articoli, i cui contenuti e finalità sono illustrati di seguito.

ARTICOLO 1

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- al numero 1) sono volte ad aggiornare il riferimento normativo contenuto nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di migliorare la coerenza interna del medesimo decreto legislativo, specificando che le direttive ivi menzionate sono recepite attraverso le disposizioni recate dalla Parte Seconda;
- al numero 2), in attuazione dell'articolo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1785, sostituiscono la lettera c) del ridetto comma 1, aggiornandola con riferimento al nuovo titolo della direttiva 2010/75/UE.

Con il **comma 1, lettera b)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 2) della direttiva (UE) 2024/1785, è ridefinito l'oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come previsto dalla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si applica alle attività elencate negli

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

allegati VIII e VIII-*bis* della Parte Seconda e riguarda non solo la prevenzione e riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo, ma anche la riduzione della produzione di rifiuti, il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, la promozione dell'economia circolare e il contributo alla decarbonizzazione. Inoltre, alla luce del criterio di delega di cui alla lettera *d)* dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025, è stato introdotto un necessario chiarimento – implicito nella direttiva – riguardo al fatto che l'obiettivo perseguito dall'AIA, volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente nel loro complesso, deve essere inteso a scala unionale. Tale precisazione mira a prevenire possibili interpretazioni divergenti, che potrebbero compromettere la correttezza delle valutazioni sottese all'AIA, con possibile pregiudizio dei benefici derivanti dalla limitazione di forme di inquinamento di ampia portata (in particolare per quanto attiene alle emissioni climalteranti, che di norma non generano effetti critici a livello locale), qualora le suddette valutazioni si concentrassero unicamente su criticità di rilevanza locale.

ARTICOLO 2

Le disposizioni dell'articolo 2 sono finalizzate a recepire all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le nuove definizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785, e ad assicurare la coerenza del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75, in particolare:

- il **comma 1, lettera a)** in recepimento dell'articolo 1, punto 4.a) della direttiva (UE) 2024/1785, modifica la definizione di inquinamento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i-*ter*, esplicitando che include anche gli odori;

- il **comma 1, lettera b)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 4.b) della direttiva (UE) 2024/1785, include nella definizione di installazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quater*, anche le attività degli allevamenti intensivi elencate nell'allegato VIII-*bis*;

- con il **comma 1, lettera c)**, viene introdotta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quinquies*, la definizione di valore limite di prestazione ambientale in recepimento dell'articolo 1, punto 4.c) della direttiva (UE) 2024/1785. Tali valori limite sono stati introdotti dalla direttiva al fine di rafforzare la tutela della risorsa idrica, l'uso efficiente dell'energia e favorire l'economia circolare. Contestualmente viene eliminata la definizione di installazione esistente in quanto non più attuale;

- con il **comma 1, lettera d)**, viene introdotta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*sexies*, la definizione di profonda trasformazione industriale in conformità all'articolo 1, punto 4.c) della direttiva (UE) 2024/1785. Viene, inoltre, eliminata la definizione di nuova installazione in coerenza di quanto disposto con il comma 1, lettera c);

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- con il **comma 1, lettere e)** ed **f)**, si introduce nella definizione di modifica e di modifica sostanziale, previste all'articolo 5, comma 1, lettera l e l-*bis*, il riferimento alle installazioni e all'allegato VIII-*bis*, relativo agli allevamenti, in conformità con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75;

- con il **comma 1, lettera g)**:

    - viene modificata la definizione di tecniche disponibili in linea con quanto definito all'articolo 1, punto 4.d) della direttiva (UE) 2024/1785, al fine di chiarire che tali tecniche devono risultare tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

    - viene precisato, all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*, in recepimento definizione di cui all'articolo 1, punto 4.d) della direttiva (UE) 2024/1785, con riferimento alle "migliori" tecniche disponibili, che la finalità di protezione della salute umana e la protezione del clima vanno considerate in quanto parti integranti delle finalità di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- il **comma 1, lettera h)**, in recepimento dell'articolo 1, punto 4.e) della direttiva (UE) 2024/1785, modifica l'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.2), introducendo nella definizione di conclusioni sulle BAT riferimenti alle tecniche emergenti, ai livelli di prestazione associati a tali tecniche, al sistema di gestione ambientale e alle pertinenti misure di ripristino del sito;

- il **comma 1, lettera i)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 4.f) della direttiva (UE) 2024/1785, introduce, nell'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3), la definizione di norme operative;

- con il **comma 1, lettera l)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 4.g) della direttiva (UE) 2024/1785, viene modificato l'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.5), con riferimento alle tecniche emergenti, prevedendo che la finalità di protezione va perseguita avendo a riferimento l'ambiente e la salute umana nel loro complesso;

- il **comma 1, lettera m)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 4.f) della direttiva (UE) 2024/1785, introduce, nell'articolo 5, comma 1, le seguenti definizioni:

    - livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, alla lettera l-*quater*);

    - prestazione ambientale, alla lettera l-*quinquies*);

    - valori di riferimento, alla lettera l-*sexies*);

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- il **comma 1, lettera n)**, è volto ad includere nella definizione di autorizzazione il riferimento all'esercizio dell'istallazione per coerenza con le finalità della direttiva (UE) 2010/75;

- **il comma 1, lettera o),** prevede la definizione di registrazione, alternativa all'autorizzazione;

- il **comma 1, lettera p)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 4.h) della direttiva (UE) 2024/1785, modifica l'articolo 5, comma 1, lettera v), con riferimento alla definizione di pubblico interessato, prevedendo che sono considerate come aventi interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente o la tutela della salute umana;

- il **comma 1, lettera q)**, che, in recepimento dell'articolo 1, punto 4.i) della direttiva (UE) 2024/1785, modifica l'articolo 5, comma 1, lettera v-*sexies*), è volto ad allineare la definizione di pollame alla disciplina europea di cui all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il **comma 1, lettera r)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 4.j) della direttiva (UE) 2024/1785, introduce, nell'articolo 5, comma 1, le seguenti definizioni:

    - suini, alla lettera v-*novies*);
    - unità di bestiame (UBA), alla lettera v-*decies*);
    - livelli di emissione associati alle tecniche emergenti, alla lettera v-*undecies*);
    - livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti, v-*duodecies*);
    - garanzia della conformità, alla lettera v-*terdecies*).

ARTICOLO 3

Le disposizioni del **comma 1, lettere a)** e **b)**, sono volte a recepire nell'articolo 6, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785 relativamente all'esercizio degli allevamenti intensivi elencati all'allegato VIII-*bis*;

il **comma 1, lettera c)**, è finalizzato a recepire nell'articolo 6, comma 16, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le modifiche introdotte all'articolo 1 punto 9), e punto 10) della direttiva (UE) 2024/1785 relativamente alla promozione dell'utilizzo e della produzione di energia rinnovabile, dell'uso efficiente delle risorse materiali e dell'acqua e dell'attuazione di un sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 10).

ARTICOLO 4

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

Le disposizioni del **comma 1, lettere a) e b)**, sono volte a rendere coerente l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75, come modificata dalla direttiva (UE) secondo cui sono sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale le installazioni di cui all'allegato VIII e VIII-*bis*, non i progetti.

ARTICOLO 5

L'articolo dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 13 giugno 2025, n. 91, che, tra l'altro, richiede di "riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale- IPPC".

Il **comma 1** sostituisce l'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo in quest'ultimo articolo,

-al comma 1 disposizioni in merito alla nomina, alla composizione e al funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC. La Commissione, composta da 23 esperti, proveniente dal settore pubblico o privato, con elevata qualificazione tecnico-scientifica, oppure giuridico-amministrativa, come già previsto dall'articolo 28 comma 7 della legge 112/2008, è integrata con ulteriori cinque componenti esperti dotati di elevata qualificazione in materia di ambiente e salute (articolo 8-*bis*, comma 1) in considerazione della maggiore rilevanza degli aspetti sanitari, ai fini istruttori, come prevista dalla direttiva (UE) 2024/1785.

-al comma 2 disposizioni già presenti nell'articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per definire i compiti della Commissione.

-al comma 3 disposizioni già presenti nell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono nominati i componenti della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa. L'incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta, come era già previsto indirettamente con rinvio all'articolo 8, comma 2.

-al comma 4 disposizioni finalizzate a mantenere la composizione della Commissione secondo quanto previsto dal comma 1 al fine di garantire un efficiente svolgimento delle attività istruttorie.

-al comma 5 la facoltà di Regione, Provincia e Comune territorialmente competenti, di designare un proprio esperto per la partecipazione ai lavori istruttori della Commissione, come già previsto all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

-al comma 6 specifiche indicazioni sulla composizione della Commissione, in coerenza alle disposizioni già applicabili attraverso rinvio all'articolo 8, comma 2.

-al comma 7 disposizioni relative al compenso dei Commissari, da corrispondere in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e integralmente a carico delle tariffe, in coerenza a quanto già stabilito con decreto di cui all'art. 33, comma 3 – *bis*.

-al comma 8, modalità di erogazione del compenso ai Commissari, in coerenza a quanto disciplinato dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

ARTICOLO 6

Il **comma 1** integra l'articolo 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'aggiunta del comma 4-*ter*, in attuazione dell'articolo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1785. La norma prevede la piena digitalizzazione e telematizzazione dei procedimenti di autorizzazione, dalla presentazione delle istanze alla gestione e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, garantendo entro il 31 dicembre 2035 sistemi e procedure completamente elettroniche.

L'obbligo si estende anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), anche quando non soggetti ad AIA.

ARTICOLO 7

Il **comma 1**, **lettera a)**, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che, fatti salvi i casi di procedimento unico, disciplinati dagli articoli 27, 27-*bis* e 27-*ter*, l'istanza di autorizzazione integrata ambientale per progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione d'impatto ambientale deve essere presentata dopo l'emanazione del provvedimento di non assoggettabilità o del provvedimento favorevole di valutazione d'impatto ambientale (VIA). in questo modo si va a meglio specificare che la finalizzazione di eventuali condizioni di VIA è prodromica alla definizione dell'AIA.

Tale principio è già contenuto nella norma, ma in maniera poco chiara e quindi ci sono stati casi in cui procedimenti di AIA sono stati avviati in pendenza dei procedimenti di cui alla parte II, titolo III, rendendo impossibile concludere le AIA nei termini previsti dall'art. 29-*quater*, comma 10, a causa della mancata previa emanazione dei provvedimenti di esclusione dalla VIA o di VIA, con rischio in alcuni casi di allungare i tempi procedimentali anche oltre quanto consentito dalla disciplina comunitaria.

La nuova formulazione stabilisce che l'istanza di AIA può essere presentata solo dopo il rilascio dei provvedimenti di cui sopra, ordinariamente disciplinati dalla parte

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot. 0026100 1999 Dis.

III, e ha pertanto la finalità di assicurare il rilascio dell'AIA nel termine previsto.

La riformulazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina inoltre, al secondo paragrafo, come assicurare che, in caso di riesame dell'AIA avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29.-*octies*, comma 4, o per obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 29.-*octies*, comma 3, lettera a), gli obiettivi ambientali fissati a livello comunitario o individuati dall'autorità competente possano essere conseguiti in tempi certi anche qualora il gestore ritenga necessario realizzare progetti migliorativi soggetti al procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità di VIA. In tali casi, difatti, la documentazione presentata deve indicare:

- i tempi complessivi per la messa in esercizio dei progetti, inclusi quelli relativi agli adempimenti amministrativi, al finanziamento, alla realizzazione, collaudo e messa a regime;
- le misure transitorie per conseguire gli obiettivi del riesame fino alla piena attuazione degli interventi.

ARTICOLO 8

Il **comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando il riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, in quanto i rapporti tra VIA e AIA sono disciplinati dall'articolo 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riformulato dall'articolo 7.

ARTICOLO 9

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 richiamando, oltre a quelli già previsti dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis* relativi ai BAT-AEL, gli ulteriori casi di deroga introdotti in recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, con riferimento in particolare ai BAT-AEPL, alla sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti e ai casi di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dei gestori;

il **comma 1, lettera b)** che sostituisce il comma 2 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 101. Comma 1, lettera b) della legge 13 giugno 2025, n. 91, la possibilità di determinare, in attuazione dell'articolo 1, punto 15) della direttiva (UE) 2024/1785, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e, d''intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, requisiti generali applicabili a specifiche categorie di installazioni degli allegati VIII e VIII *bis*. Tali requisiti si basano sulle Migliori Tecniche

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Disponibili (BAT) e consentono all'autorità competente il rilascio dell'AIA mediante una semplice verifica di conformità;

il **comma 1, lettera c)**, che sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che, nelle more dei decreti nazionali di cui sopra, le regioni, previo parere dei ministeri competenti, possano adottare requisiti generali regionali applicabili alle installazioni degli allegati VIII o VIII *bis* non ricomprese nell'allegato XII;

il **comma 1, lettera d)**, introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale, prima dell'adozione di un decreto di cui al comma 2, deve essere pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il relativo schema recante i requisiti generali applicabili alla specifica categorie di installazioni dell'allegato VIII, a fine di consentire al pubblico di formulare osservazioni;

il **comma 1, lettera e)**, modifica il comma 3 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del Titolo III - *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici dello stesso Titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT.

ARTICOLO 10

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 29-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 introducendo delle precisazioni relativamente alla documentazione da allegare all'istanza di AIA, in particolare:

- alla lettera b) viene integrata la descrizione delle materie prime, sostanze, energia e acqua usate o prodotte, includendo il riferimento all'acqua riutilizzata, in attuazione con l'articolo 1, punto 10) della direttiva (UE) 2024/1785;
- alla lettera b-*bis*) viene introdotto l'obbligo di presentare, ove necessario, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, ai fini della verifica dei presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste);
- alle lettere c) ed e) è introdotto il riferimento agli odori e agli impatti sulla salute umana, in attuazione dell'articolo 1, punto 11) della direttiva (UE) 2024/1785;
- alla lettera m) viene eliminata la previsione relativa alla validazione della relazione di riferimento, al fine di semplificare la relativa fase di valutazione. In base alla nuova norma l'autorità competente esamina la

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

relazione e dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario, ulteriori e specifici approfondimenti;

- alla lettera m-*bis*) viene introdotto l'obbligo di allegare all'istanza di autorizzazione la quietanza relativa al pagamento della tariffa istruttoria, elemento già individuato come necessario alla procedibilità dell'istanza dai decreti di cui all'articolo 33, comma 3.bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 1, lettera b)** sostituisce l'articolo 29-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione stabilisce che entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990, nonché l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria prevista dall'articolo 33, comma 3-*ter*. Effettuate tali verifiche, l'autorità competente comunica l'avvio del procedimento e l'istanza viene trasmessa alle amministrazioni e agli uffici competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. Tale disposizione costituisce attuazione dell'articolo 1, punto 13) della direttiva (UE) 2024/1785. L'istanza è inoltre inviata all'autorità sanitaria individuata dalla Regione, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l'installazione, alle autorità competenti ai sensi del d.lgs. 105/2015 e, per gli impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy.

Il **comma 1, lettera c)** introduce all'articolo 29-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le lettere 4-*bis* e 4-*ter*, in base alle quali:

- è previsto un termine di 20 giorni per eventuali osservazioni o richieste di integrazione da parte delle amministrazioni coinvolte di cui al comma 4;

- la possibilità per l'autorità competente di richiedere una sola volta integrazioni al gestore, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricezione della documentazione integrativa, con facoltà per il gestore di chiedere proroga motivata. In caso di mancato invio della documentazione integrativa l'istanza si intende ritirata.

ARTICOLO 11

L'**articolo 11, comma 1,** interviene sull'articolo 29-*quater* del d.lgs. 152/2006 introducendo modifiche volte a rafforzare la digitalizzazione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale e la trasparenza dei dati e documenti relativi al procedimento e meglio definire ruoli e responsabilità delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

In particolare:

- **la lettera a)** modifica il comma 1 introducendo l'obbligo di informatizzare le istanze e i procedimenti AIA, in coerenza con l'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto;
- **la lettera b)** modifica il comma 2 adeguando la disciplina sulla pubblicazione delle informazioni, assicurando che istanze, progetti di decisione, autorizzazioni e aggiornamenti siano pubblicati tempestivamente, gratuitamente e senza limitazioni di accesso, in linea con l'articolo 1, punto 26) e l'allegato V della direttiva (UE) 2024/1785;
- **la lettera c)** modifica il comma 3 sopprimendo due periodi ormai superati, permettendo un migliore coordinamento con la nuova disciplina del procedimento;
- **la lettera d)** modifica il comma 4 specificando che, durante il periodo di partecipazione pubblica, i termini procedimentali sono sospesi;
- **la lettera e)** sostituisce il comma 5, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) della la legge delega n. 91 del 2025, allineando alla disciplina generale la conferenza di servizi decisoria prevista per il rilascio dell'AIA, nell'ambito della quale pertanto partecipano le sole amministrazioni titolate a esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione. Si prevede altresì che l'autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter;
- **la lettera f)** inserisce il comma 5-*bis*, al fine di chiarire che per le AIA statali partecipano i Ministeri della salute, dell'interno e delle imprese e del made in Italy, ai fini delle determinazioni di rispettiva competenza;
- **la lettera g)** sostituisce il comma 6 prevedendo che nell'ambito della conferenza di servizi, sia acquisita la proposta dell'ISPRA e il parere, per gli aspetti di competenza, dell'ISS, per le installazioni di competenza statale, ovvero il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;
- **la lettera h)** abroga il comma 7, alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. a), n. 2), che modifica l'art. 29-*octies*, comma 4, a norma del quale le autorità sanitarie sono incluse tra le amministrazioni che possono chiedere il riesame dell'autorizzazione;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- **la lettera i)** inserisce il comma 8-*bis* introducendo la possibilità che l'autorizzazione integrata ambientale prescriva approfondimenti o campagne di monitoraggio, anche di tipo sanitario, prevedendo il coinvolgimento delle amministrazioni con competenze non ambientali;
- **la lettera l)** modifica il comma 10 al fine di chiarire che l'AIA viene rilasciata entro 150 giorni dalla presentazione della domanda fatte salve le sospensioni dei termini procedimentali introdotte negli articoli 29-*ter* e 29-*quater*;
- **la lettera m)** che modifica il comma 11, è volta a coordinare i procedimenti di AIA con la disciplina regionale in materia di acque meteoriche;
- **la lettera n)** apporta una rettifica all'interpunzione del comma 12;
- **la lettera o)** modifica il comma 13 al fine di adeguarne i contenuti alle previsioni della direttiva (UE) 2024/1785, in tema di trasparenza includendo i risultati dei controlli ambientali e i livelli di prestazione ambientale.

ARTICOLO 12

L'**articolo 12, comma 1**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma1, lettera g) della legge 13 giugno 2025, n. 91, modifica l'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo le lettere 2-*bis* e 2-*ter* al comma 2 in base alle quali:

- alle attività del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- la disciplina dell'articolo 29-*quinquies* viene coordinata con quella relativa all'interpello ambientale di cui all'articolo 3-*septies*. Infatti, in base al comma 2-*ter* dell'articolo 29-*quinquies* delle indicazioni fornite dal Coordinamento di cui al comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di cui all'articolo 3-*septies*.

ARTICOLO 13

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a)**, inseriscono il comma 1 bis, in attuazione dell'articolo 1, punto 14) della direttiva (UE) 2024/1785 che riguarda il "Sistema di gestione ambientale", prevedendo l'obbligo per il gestore di predisporre ed attuare, entro il 1° luglio 2030, un sistema di gestione ambientale da sottoporre ad audit e da mettere a disposizione del pubblico, riconoscendo come equivalenti i sistemi già certificati secondo la

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1221/2009.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera b),** sono volte a sostituire il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, punto 13), lettera a) della direttiva (UE) 2024/1785, integrando le condizioni di autorizzazione attraverso la previsione che i valori limite di emissione debbano tener conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi.

Con il **comma 1, lettera c),** è riformulato il comma 3-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1 punto 13), lettera a) della direttiva (UE) 2024/1785 che aggiorna ed integra le misure necessarie che l'AIA deve includere, elencate nell'articolo 14 paragrafo 1 della direttiva 2010/75/UE.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera d)** sono finalizzate a lasciare il termine "valore limite" nella espressione più generica, per tener conto, oltre dei valori limite di emissione, anche dei valori limite di prestazione, introdotti dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera e)**:

- **al numero 1),** sono volte ad aggiornare il comma 4-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, punto 15) della direttiva (UE) 2024/1785, che sostituisce l'articolo 15 della direttiva 2010/75/UE, con l'introduzione al riferimento al valore limite di prestazione ambientale e degli eventuali effetti incrociati;
- **al numero 2),** sono finalizzate ad aggiornare il comma 4-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'art 1, punto15) della direttiva (UE) 2024/1785, per richiamare la condizione che i valori limite di emissione siano ricompresi nella gamma BAT-AEL.

Con al **comma 1**, **lettera f)** è recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE relativo agli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, ed in particolare:

- al **numero 1)** sono volte a specificare che i valori limite di emissione applicati nel punto di fuoriuscita dall'installazione sono riferiti alle emissioni "originate nell'installazione". La precisazione è opportuna al fine di migliorare la coerenza con requisiti fissati in relazione a migliori tecniche disponibili di riferimento, che considerano inquinanti di processo e non possibili inquinanti presenti nel fondo naturale, nonché con la disposizione del successivo numero 2), che introduce la possibilità

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

che i reflui dell'installazione vengano conferiti ad un impianto di depurazione esterno che riceve anche altri reflui generati da diverse installazioni o impianti;

- al **numero 2)** sono finalizzate a dettagliare le condizioni che il gestore di una installazione è tenuto a garantire qualora per la determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata si intenda prendere in considerazione l'effetto di abbattimento di un impianto esterno di trattamento delle acque. Tali condizioni sono necessarie a garantire che il livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme raggiungibile con un impianto di trattamento esterno sia equivalente a quello corrispondente a quello che risulterebbero dallo scarico diretto con l'applicazione dei livelli di emissione associati alle BAT.

Le disposizioni al **comma 1**, **lettera g),** sono volte a recepire l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce un nuovo paragrafo all'articolo 15 della direttiva 2010/75/UE (attuale paragrafo 4 dell'articolo 15). Tale paragrafo riguarda nuove condizioni autorizzative che l'autorità competente deve fissare in condizioni normali di esercizio, ossia gli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali (BAT-AEPL) che non devono essere superati durante uno o più periodi, in coerenza con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

A tal fine è stato inserito nell'articolo 29-*sexies* il comma 4-*quinquies*, formulato razionalizzando il testo della direttiva laddove sono fissate le condizioni da considerare per la fissazione di intervalli vincolanti di prestazioni ambientali in materia di acqua e di rifiuti.

Con il **comma 1**, **lettera h)** si vogliono coordinare le disposizioni di cui al all'articolo 29-*sexies*, comma 5-bis con i criteri di applicazione degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali di cui alla lettera g). Il citato articolo 29-sexies, comma 5-bis è relativo all'ipotesi di condizioni autorizzative fissate sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta nelle conclusioni sulle BAT) ed in particolare:

- al numero 1) sono volte a contemplare il caso in cui le conclusioni sulle BAT contengano BAT-AEPL; in tale caso, l'autorità competente deve verificare il rispetto dei criteri di applicazione dei BAT-AEPL riportati al comma 4-*quinquies* e al successivo comma 9-*bis1* (relativo al sistema di gestione ambientale);
- al numero 2) sono volte a contemplare il caso in cui le conclusioni sulle BAT non contengano BAT-AEPL; in tale caso, l'autorità competente deve verificare che sia garantito un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle conclusioni sulle BAT.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Con **comma 1**, **lettera i)** sono recepite le modifiche introdotte dall'articolo 1, punto 13) lettera a, della direttiva (UE) 2024/1785, che modificano l'articolo 14, paragrafo 1, lettere d.iii e lettera h della direttiva 2010/75/UE. A tal fine nell'articolo 29-*sexies*, comma 6 (relativo ai requisiti di controllo contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale) è stato inserito il controllo delle prestazioni ambientali di cui alla lettera g), e, tra gli obblighi di comunicazione del gestore, quello di comunicare i progressi derivanti dal conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale introdotto all'articolo 29-*sexies*, comma *1-bis*.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera l)** sono volte a recepire l'articolo 1, punto 17 della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE e a migliorare la coerenza dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis con le disposizioni del successivo comma 9-quinquies dello stesso articolo e dell'articolo 10, comma 1, lettera m) ed in particolare:

- al numero 1) sono volte ad aumentare la frequenza dei controlli previsti dall'AIA per le acque sotterranee (da una volta ogni 5 anni a una volta ogni 4 anni) e per il suolo (da una volta ogni 10 anni a una volta ogni 9 anni);
- al numero 2) sono finalizzate a consentire, su valutazione dell'autorità competente, modalità di acquisizione di dati su acque sotterranee e suoli alternative ai controlli diretti di cui punto precedente, avvalendosi di esiti di altre indagini già disponibili o di misure condotte con modalità semplificate.

Con il **comma 1**, **lettera m)** viene precisato, in accordo con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (e non modificato dalla direttiva (UE) 2024/1785), che tutti gli aspetti dell'autorizzazione siano oggetto di verifica durante le ispezioni condotte dall'ente di controllo nel periodo di validità dell'AIA e non necessariamente in ogni ispezione, al fine di evitare aggravi eccessivi per l'ente di controllo.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera n)** sono volte ad integrare la casistica, riportata nell'articolo 29-sexies, comma 7, delle condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione per le quali l'AIA deve prevedere delle misure, contemplando anche le condizioni di esercizio nei periodi di manutenzione (che tecnicamente sono periodi transitori diversi dal normale esercizio e per prassi già contemplati nelle attuali AIA), nonché a rettificare l'utilizzo della parola "impianto" sostituendolo con "installazione", in coerenza con le definizioni di cui all'articolo 5.

Con il **comma 1**, **lettera o)** si intende coordinare l'articolo 29-*sexies*, comma 7-*bis*, relativo all'AIA per l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento, con la nuova disposizione introdotta dal comma 4-*quinquies*

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

relativa alla individuazione degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali per recepire l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785.

Con il **comma 1**, **lettera p)** è stato aggiornato il riferimento normativo del vigente decreto legislativo di attuazione della direttiva "Seveso III" in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose, essendo stato il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, sostituito dal decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, e sono state rese più chiare le modalità con cui le prescrizioni AIA sono armonizzate con le prescrizioni ai fini della sicurezza per le installazioni che rientrano nella normativa Seveso.

Con il **comma 1**, **lettera q),** il comma 8-*bis* viene armonizzato con le disposizioni del richiamato decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il quale prevede all'articolo 26, comma 4-bis che "4.bis Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui è prevista".

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera r)** sono volte ad aggiornare l'articolo 29-*sexies*, comma 9, alla nuova disposizione introdotta dal comma 4-*quinquies* relativa alla individuazione degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali per recepire l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785 e a precisare che, come al pari delle modifiche prescritte dall'autorizzazione integrata ambientale per il raggiungimento di ulteriori prestazioni ambientali, anche le attività manutenzione volte ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni non richiedono l'avvio di procedimenti di modifica dell'AIA di cui all'articolo 29-novies.

Con il **comma 1**, **lettera s)** è stato recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, relativo alla possibilità di fissare valori limite di emissione meno severi di quelli previsti dai livelli associato alle BAT (BAT-AEL), ed in particolare:

- al numero 1) è precisato che la valutazione dii casi specifici (previsti dal comma 9-bis) in cui l'autorità competente può fissare valori meno severi dei livelli di emissione associati alle BAT, è effettuata su istanza del gestore. Inoltre, è rettificata la congiunzione "e" con la congiunzione "o" in coerenza con la direttiva 2010/75/UE;

- al numero 2) è precisato quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1785, in merito alla necessità che l'autorità competente riporti in uno specifico allegato l'intera valutazione effettuata sull'istanza;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- al numero 3) sono volte a precisare quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1785 (ultimo capoverso del nuovo paragrafo 5), che prevede l'adozione da parte della Commissione di uno specifico atto di esecuzione per definire la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali;

- con il numero 4) si intende precisare quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1785 (terz'ultimo capoverso del nuovo paragrafo 5), che prevede che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga come descritta nella nuova formulazione del comma 9-bis;

- al numero 5) sono volte a recepire l'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1785 (penultimo capoverso del nuovo paragrafo 5), che prevede la verifica delle condizioni delle deroghe accordate ogni quattro anni e la rivalutazione in occasione dei procedimenti di riesame delle AIA.

Con il **comma 1**, **lettera t),** è recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE. Tale paragrafo 6 è analogo al paragrafo 5 ed è relativo alla possibilità di fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale (BAT-AEPL) meno severi rispetto a quelli previsti alle conclusioni sulle BAT.

Le disposizioni al **comma 1**, **lettera u)** sono volte a coordinare le disposizioni dell'articolo 29-sexies, comma 9-ter (relativo all'applicazione di deroghe in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti) con l'articolo 1, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 27-ter della direttiva 2010/75/UE, con cui è istituito presso la Commissione il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali ("centro" o "INCITE").

Con il **comma 1**, **lettera v)** sono recepite le disposizioni dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE, relativo alla possibilità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali.

Le disposizioni al **comma 1**, **lettera z)** sono volte a recepire, con l'introduzione dei commi da 9-*octies* a 9-*duodecies*, le disposizioni dell'articolo 1, punto 14), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 14-bis della direttiva 2010/75/UE, relativo all'obbligo per il gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale rispondente ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo e conforme alle conclusioni sulle BAT.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

ARTICOLO 14

Le disposizioni di cui al **comma 1** sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 20), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE relativo agli standard di qualità ambientale.

In particolare, con le disposizioni di cui:

- **alla lettera a)** sono volte a migliorare la coerenza con le disposizioni dell'articolo 29-bis, comma 2, alla luce del criterio di delega di cui alla lettera *d)* dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025, per rendere l'articolo applicabile anche nel caso in cui il procedimento di AIA non venga concluso con la convocazione di una Conferenza di Servizi (per esempio, nel caso dell'applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-*septiesdecies*). Inoltre, le disposizioni sono volte a recepire quanto disposto nel secondo periodo dell'articolo 18 della direttiva, prevedendo l'acquisizione di proposte concrete in termini di prescrizioni e valori limite compatibili con il rispetto degli standard di qualità ambientale;
- **alla lettera b)** sono finalizzate a recepire quanto disposto nel primo periodo dell'articolo 18 della direttiva, specificando che le misure supplementare più rigorose hanno l'obiettivo di ridurre il contributo emissivo dell'installazione nell'area in questione;
- **alla lettera c)** sono volte a recepire quanto disposto nel terzo e quarto periodo dell'articolo 18 della direttiva, che specifica che in caso di effetti quantificabili, l'autorizzazione dispone il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore. In proposito, poiché è possibile che il gestore non abbia accesso a recettori situato all'esterno dell'installazione, risulta opportuno chiarire l'agenzia per l'ambiente competente territorialmente deve essere disponibile a condurre tali indagini, con costi a carico del gestore.

ARTICOLO 15

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a)** sono volte a recepire l'articolo 1, punto 23), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 21, paragrafo 5, lettera c) della direttiva 2010/75/UE, relativo al riesame o aggiornamento dell'autorizzazione nel caso sia necessario rispettare una nuova norma di qualità ambientale e, in particolare:

- al numero 1) sono finalizzate a recepire integralmente la nuova formulazione della sopra citata lettera c) dell'articolo 21, paragrafo 5, in cui viene specificata la necessità di aggiornare l'AIA anche al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- al numero 2), sono volte a includere le autorità sanitarie tra le amministrazioni che possono richiedere il riesame dell'AIA, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in coerenza con il rafforzamento degli obiettivi di tutela della salute della direttiva (UE) 2024/1785;

- al numero 3) sono volte ad adeguare la terminologia alle modifiche linguistiche intervenute con il Trattato di Lisbona ("unionale" invece che "comunitario").

Con il **comma 1**, **lettera b)** è recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, inserendo una specifica disposizione per il riesame dell'AIA nel caso previsto dall'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater*, relativo all'utilizzo di una stazione esterna di depurazione dei reflui. Si noti che in tal caso deve parlarsi di riesame, e non di modifica, poiché il procedimento non può essere archiviato con ritiro dell'istanza.

Con il **comma 1**, **lettera c)** è recepito l'articolo 1, punto 22 della direttiva (UE) 2024/1785 e a coordinare l'articolo 29-*octies*, comma 6 con la disposizione introdotta dall'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quinquies*, prevedendo che l'eventuale aggiornamento dell'AIA da valutare ed effettuare entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, preveda, oltre al riesame delle prescrizioni e dei valori limite conforme ai livelli di emissione associati alle BAT, anche il riesame degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali introdotti all'articolo 15, comma 4 della direttiva 2010/75/UE dall'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera d)** sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-quater della direttiva 2010/75/UE inerente ai "Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti".

Con il **comma 1**, **lettera e)** è recepito l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-quinquies della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra".

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera e)** sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-quinquies della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra" e l'articolo 27-*sexies* della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione industriale profonda".

ARTICOLO 16

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 29-*novies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo modifiche mirate a:

- sostituire il riferimento di "impianto" con "installazione", in coerenza con la direttiva (UE) 2024/1785 e con la definizione unionale di installazione come unità tecnica soggetta ad AIA;
- rafforzare il procedimento di valutazione delle modifiche, in quanto:
    - con l'inserimento delle parole: "L'autorità competente si esprime in merito alle informazioni comunicate dal gestore , rende obbligatoria la pronuncia espressa dell'autorità competente, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 29-*novies*, comma 1. Tale disposizione costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 21 della direttiva;
    - con la sostituzione della parola "rileva" con le parole "in base alle informazioni fornite non può escludere", chiarisce che l'autorità competente deve svolgere una valutazione e nel caso in cui non sia possibile escludere potenziali effetti negativi, ne dà notizia al gestore ai fini della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-novies, comma 2.

Il **comma 1, lettera b)** inserisce all'articolo 29-*novies* il comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede i casi in cui il gestore è tenuto a presentare un'istanza di aggiornamento dell'AIA::

- proroga della durata di esercizio per installazioni che svolgono l'attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4 (discariche), casistica espressamente citata all'articolo 21(5), punto(d) della direttiva 2010/75/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785;
- manutenzioni straordinarie non già autorizzate ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, commi 7 o 9, e che possono determinare modifiche alle BAT di riferimento. Tale previsione garantisce che interventi siano oggetto di rivalutazione preventiva al fine dell'applicazione delle più avanzate migliori tecniche disponibili;
- interventi, non suscettibili di determinare effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente, ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali dell'installazione, tali da determinare modifiche alle migliori tecniche disponibili di riferimento, o l'emissione di diversi inquinanti o l'attivazione di nuovi punti di emissione o scarico. Anche se non si connotano come modifiche sostanziali, si tratta di casistiche per le quali le autorizzazioni di settore, sostituite dall'AIA, devono essere necessariamente e preventivamente aggiornate..

ARTICOLO 17

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Il **comma 1, lettera a)** sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo che non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte del gestore in caso di semplice conferma del precedente quadro autorizzativo. Contestualmente viene eliminato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 29-decies in quanto i compiti di controllo che spettano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sono disciplinati al comma 3.

Il **comma 1, lettera b), al punto 1)** introduce numerosi interventi al sistema dei controlli previsti dal comma 3 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:

- coordinamento per impianti localizzati in mare e individuazione dell'autorità di controllo. La nuova formulazione riproduce il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 29-*decies*, eliminato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), in quanto prevede il coordinamento tra ISPRA e gli uffici di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- l'autorità di controllo a livello non statale viene individuata dalla Regione. Tale disposizione apporta una modifica al vigente articolo 29-*decies*, comma 3 in base per le installazioni di competenza regionale, i compiti di controllo spettano all'autorità competente che si avvale delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, non consentendo quindi alla Regione di assegnare a soggetti diversi competenze istruttorie e di controllo.

Il **comma 1, lettera b), al punto 2)** introduce le lettere c-*bis*) e c-*ter*) al comma 3 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai seguenti aspetti:

- lettera c-*bis*): l'autorità di controllo verifica, se del caso e a campione, in contraddittorio con il gestore, la conformità di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*ter*. Gli esiti devono essere comunicati all'ISPRA;
- lettera c-*ter*): viene introdotto un controllo specifico sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis*, estendendo le verifiche al sistema di gestione ambientale.

Il **comma 1, lettera b), al punto 3)** introduce un capoverso finale dopo la lettera c-*ter* del comma 3 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiarendo che, qualora la Regione non individui una distinta autorità di controllo, le competenze sono attribuite all'autorità competente.

Il **comma 1, lettera c), al punto 1)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 7 della direttiva (UE) 2024/1785, interviene sulla lettera b) del comma 9 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare viene:

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- precisato che la sospensione dell'autorizzazione o della relativa parte interessata deve essere disposta senza indugio;
- eliminato il riferimento alla reiterazione delle violazioni più di due volte in un anno, spostandolo nella nuova lettera b-*bis*;
- chiarito che la sospensione termina solo quando il gestore abbia ripristinato la conformità e attuato le misure richieste.

Il **comma 1, lettera c), al punto 2)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2024/1785, introduce la lettera b-*bis*) al comma 9 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare viene stabilito che, al difuori dei casi di cui alla lettera b) e comunque qualora una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, l'autorità competente dispone la sospensione dell'esercizio dell'installazione o della parte interessata in caso di violazioni persistenti che mettano in pericolo la salute umana o l'ambiente. La sospensione permane finché il gestore non abbia ripristinato pienamente la conformità.

Il **comma 1, lettera d)**, in recepimento dell'articolo 1, punto 7 della direttiva (UE) 2024/1785, introduce tre nuovi commi al comma 10 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*. In particolare:

- il comma 10-*bis* prevede l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quando una violazione minacci la salute o l'ambiente in un altro Stato membro, in modo tale da assicurare che gli Stati membri interessati siano informati di tale minaccia;
- il comma 10-*ter* prevede l'obbligo di informazione nei casi di violazioni che compromettano risorse idriche (potabili, minerali, transfrontaliere) o infrastrutture idriche. In tali casi ISPRA informa il Ministero della salute, i gestori dei servizi idrici interessati e le autorità ambientali competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente;
- il comma 10-*quater* prevede che l'accertamento di dichiarazioni mendaci ai sensi del comma 9, lettere b) e b-*bis*), determina il venir meno degli effetti delle dichiarazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-*quaterdecies*, con riferimento all'eventuale esercizio sulla base di tali dichiarazioni.

Il **comma 1, lettera e)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 25 della direttiva (UE) 2024/1785, introduce la lettera c-*bis*) al comma 11-*ter* dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, prevede che la Commissione possa emanare linee guida sulla valutazione dei rischi

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

ambientali delle istallazioni AIA al fine di determinare in maniera uniforme tra gli Stati membri i criteri per stabilire il periodo temporale che intercorre tra due visite ispettive presso il sito di localizzazione dell'installazione.

Il **comma 1, lettera f)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 16, 18 e 19 della direttiva (UE) 2024/1785, introduce i commi 11-*quater* e 11-*quinquies*, 11-*sexies*, 11-*septies* e 11-*octies* all'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare:

- il comma 11-*quater* introduce criteri per la valutazione della conformità ai limiti di emissione in aria e in acqua, prevedendo che le rettifiche apportate alle misurazioni non superino l'incertezza del metodo di misurazione;
- il comma 11-*quinquies*, in attuazione del principio espresso all'articolo 1, punto 16 della direttiva (UE) 2024/1785, prevede che, fatto salvo il rispetto dell'articolo 29-*septies*, ove sia dimostrato il rispetto dei BAT-AEL, si considera che l'installazione sia conforme ai valori limite di emissioni stabiliti per specifiche categorie d'impianti (grandi impianti di combustione e incenerimento e coincenerimento di rifiuti). Analogamente viene stabilito che per gli scarichi idrici di inquinanti non pericolosi, il rispetto dei BAT-AEL, espressi anche non in concentrazione, sia considerato sufficiente anche ai fini del rispetto delle disposizioni della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest'ultima ipotesi pur non essendo prevista dalla direttiva (UE) 2024/1785, né poteva essere altrimenti poiché riguarda disposizioni nazionali, viene introdotta al fine di valorizzare interventi volti al risparmio della risorsa idrica in quanto, in determinate circostanze, il rispetto dei limiti in concentrazione potrebbe rendere difficoltosa la conformità ai nuovi limiti introdotti dalla direttiva (UE) 2024/1785 relativamente ai consumi idrici derivanti dall'applicazione dei BAT-AEPL;
- il comma 11-*sexies* definisce gli standard minimi per la qualità dei laboratori, richiamando norme CEN, ISO o equivalenti;
- il comma 11-*septies* disciplina i controlli aggiuntivi richiesti in caso di deroghe con effetti misurabili sull'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore;
- il comma 11-*octies* prevede che le autorità di controllo dispongano di ispettori adeguatamente qualificati e delle risorse necessarie, senza nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le spese dei controlli ordinari sono a carico dei gestori attraverso il pagamento delle tariffe.

ARTICOLO 18

Con il **comma 1, lettera a)** viene modificato il comma 1 dell'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo riferimenti

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

espliciti alla salute umana. In particolare, la modifica prevista chiarisce che le misure adottate dal gestore devono tutelare non solo l'ambiente, ma anche la salute pubblica, assicurando una visione integrata del rischio.

Con il **comma 1, lettera b)**, che modifica il comma 2 dell'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene previsto che l'autorità competente possa diffidare il gestore, in caso di incidenti o imprevisti, prescrivendo di adottare misure complementari anche per limitare gli impatti sanitari, su proposta dell'autorità competente in materia.

Il **comma 1, lettera c)**, in recepimento di quanto previsto all'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2024/1785, inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 3-*bis* e 3-*ter* e 3-*quater*. In particolare:

- il comma 3-*bis* prevede un obbligo informativo specifico nei casi di:
    - inquinamento delle risorse di acqua potabile, inclusi acquiferi transfrontalieri e acque minerali;
    - inquinamento delle infrastrutture per le acque reflue (in caso di scarico indiretto).

  Nei casi sopra menzionati, l'autorità competente deve informare i gestori dei servizi idropotabili, delle acque minerali e delle acque reflue interessati, indicando le misure adottate per prevenire o rimediare ai danni per la salute e l'ambiente;

- il comma 3-*ter* prevede che quando un incidente o evento imprevisto abbia effetti rilevanti su salute umana o ambiente in un altro Stato membro, le comunicazioni dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3-*bis* siano inviate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero assicura che lo Stato membro coinvolto sia informato immediatamente. È inoltre previsto un meccanismo di reciprocità per la gestione delle comunicazioni in arrivo da altri Stati membri;

- il comma 3-*quater* prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso l'attivazione di forme di cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare al fine di adottare iniziative per limitare le conseguenze ambientali e sanitarie e per contribuire a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti.

ARTICOLO 19

Il **comma 1,** in recepimento di quanto previsto all'articolo 1, punto 31) della direttiva (UE) 2024/1785, modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 29-*duodecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo riferimenti ad altre specifiche ipotesi di deroga (previste ai commi 9-*bis*, 9-*ter* o 9-*quater*

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

dell'articolo 29 - *sexies*, ovvero ai sensi dell'articolo 29-*octies*, commi 7-*bis*, 11-*ter* o 11-*quater*), introdotte dal presente decreto legislativo, che devono essere comunicate, da parte delle autorità competenti, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ARTICOLO 20

Con il **comma 1, lettera a)** viene modificato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 29-*terdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo modalità per incentivare la partecipazione dei gestori delle installazioni AIA al processo di scambio di informazioni in ambito unionale volto a definire il contenuto dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili. In particolare, viene sostituito integralmente l'ultimo periodo del comma 3, con una serie di nuove previsioni che ampliano gli obblighi e il ruolo delle autorità competenti. Nello specifico le autorità competenti:

- devono individuare almeno il 20% delle installazioni già autorizzate e coinvolte dalle attività oggetto dello scambio informativo europeo, che siano idonee a fornire dati tecnici e prestazionali dettagliati sulle BAT applicate;
- collaborano con i gestori delle installazioni selezionate per garantire che i dati raccolti siano coerenti con le autorizzazioni esistenti e corrispondano alle prestazioni comunicate ai sensi degli articoli 29-*quater*, 29-*sexies* e 29-*decies*.

Il coinvolgimento delle istallazioni selezionate è ulteriormente incentivato attraverso la previsione, nei provvedimenti di cui all'articolo 33, commi 3-*bis* e 4, di una riduzione fino al 10% delle tariffe istruttorie per il riesame dell'AIA, e l'integrazione, nell'ambito della collaborazione dell'autorità competente con i gestori, dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, durante il periodo di raccolta dei dati.

Il **comma 1, lettera b)** introduce dopo il comma 4 dell'articolo 29-*terdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*. In particolare:

- il comma 4-*bis* stabilisce che le informazioni considerate commerciali riservate o sensibili, fornite dai soggetti pubblici o privati coinvolti, che costituiscono oggetto dello scambio di informazioni di cui al comma 3, possono essere trasmesse dal Ministero dell'ambiente solo alla Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. Viene inoltre previsto che:
    - lo scambio di informazioni commerciali riservate o commerciali sensibili è limitato a quanto tecnicamente necessario per

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

l'elaborazione o revisione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;

- tali informazioni non possono essere usate per altri scopi;
- la violazione di tali restrizioni comporta responsabilità penale ai sensi degli articoli 325 o 623 c.p.

- il comma 4-*ter* disciplina il coordinamento, a cura del Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, nonché con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della partecipazione italiana al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), recentemente introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1785. La partecipazione italiana coinvolge i principali centri di ricerca e i rappresentanti del settore industriale interessato ed è finalizzata a garantire un contributo qualificato dello Stato italiano nella fase ascendente dello scambio informativo europeo. È inoltre previsto un coordinamento con il Ministero dell'agricoltura per le attività del Titolo III-*ter*.
- Il comma 4-*quater* individua gli enti nazionali di cui si avvale il Ministero dell'ambiente nelle attività previste dal comma 4-*ter*, che nello specifico sono l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Con il comma 2 è autorizzata, per l'attuazione del comma 1, lettera b), la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

ARTICOLO 21

Il **comma 1, lettera a), al punto 1)** modifica il comma 3 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiarendo che la violazione dei valori limite di emissione riguarda l'emissione "nel punto di fuoriuscita dall'installazione". Il chiarimento è necessario per coordinare la disposizione con l'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater*, secondo cui i valori limite di emissione si applicano "nel punto della fuoriuscita delle emissioni dall'installazione". Viene così circoscritta l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 29-*quaterdecies*, comma 3, lettera a) alle sole emissioni effettivamente rilasciate all'esterno dell'installazione, con esclusione, pertanto, degli scarichi parziali.

Con il **comma 1, lettera a), al punto 2)** vengono apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, precisando che la violazione relativa alla gestione dei rifiuti non si applica «alle casistiche per cui il Titolo VI della Parte Quarta prevede specifiche sanzioni amministrative».

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Il **comma 1, lettera b)** con il quale viene modificato il comma 10 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiunge un periodo che estende l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 10 anche alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 2. Si tratta di una precisazione di coordinamento sistematico, poiché altrimenti la violazione di tale ultima norma non sarebbe sanzionata.

Con il **comma 1, lettera c)** viene modificato il comma 12 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione sostituisce il riferimento generico alle «sanzioni» con «sanzioni amministrative» e chiarisce che, per le installazioni di competenza regionale, l'amministrazione competente a irrogare le sanzioni è l'autorità di controllo individuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3.

Il **comma 1, lettera d)** inserisce dopo il comma 12 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 12-*bis*. Il nuovo comma introduce circostanze aggravanti nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, quali:

- la circostanza che la violazione sia stata ripetutamente commessa;
- la compromissione del conseguimento di un livello elevato di protezione della salute o dell'ambiente.

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, punto 48), della direttiva (UE) 2024/1785, che richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il **comma 1, lettera e)** sostituisce il comma 13 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche riguardano la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie -nello specifico i proventi provenienti dagli impianti soggetti ad autorizzazione statali - che sono riassegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per potenziare le ispezioni ambientali straordinarie, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 29-*decies*, comma 4 e con riguardo agli impianti privi di autorizzazione.

Il **comma 1, lettera f)** inserisce dopo il comma 13 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 13-*bis* prevedendo che le Regioni debbano adeguare le proprie norme affinché i proventi delle sanzioni relative ad installazioni non statali siano destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 29-*decies*, comma 4 e relativamente agli impianti privi di autorizzazione.

Le modifiche al comma 13 e il nuovo comma 13-*bis* dell'articolo 29-*quaterdecies* perseguono, pertanto, l'obiettivo di rendere i controlli ambientali

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

tanto più efficaci quanto più essi si dimostrano necessari alla luce delle inottemperanze riscontrate.

ARTICOLO 22

Il **comma 1** inserisce, dopo l'articolo 29-*quaterdecies*, il Titolo III-*ter* – "Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini", che disciplina:

- l'ambito di applicazione delle norme specifiche per l'allevamento di pollame e suini (articolo 29 – *quinquiesdecies*);
- le regole di cumulo per determinare la soglia di assoggettamento (articolo 29 – *sexiesdecies*);
- le procedure di autorizzazione e registrazione (articolo 29 – *septiesdecies*);
- gli obblighi del gestore (articolo 29 – *duodevicies*);
- i meccanismi di controllo, inadempienza e partecipazione del pubblico (articolo 29 – *vicies semel*);
- la definizione di norme operative per condizioni uniformi (articolo 29 – *vicies bis*).

L'intervento dà attuazione all'articolo 1, punto 40) della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce nella direttiva 2010/75/UE il nuovo Capo IV-*bis*.

L'articolo 29-*quinquiesdecies* stabilisce che il nuovo Titolo III – *ter* si applica agli allevamenti individuati nell'allegato VIII-*bis*, precisando, inoltre, che resta ferma la normativa sul benessere animale. In proposito si annota che la direttiva 2010/75/UE richiama l'esigenza di rispettare la normativa sul benessere animale all'articolo 14(7), articolo che dopo l'intervento della direttiva (UE) 2024/1785 non si applica più agli allevamenti. Tale incongruenza è un evidente refuso redazionale di cui non si ritiene di dover tenere conto.

L'articolo 29-*sexiesdecies*, in attuazione dell'articolo 70 – *ter* della direttiva (UE) l2024/1785, prevede:

- al comma 1, al fine di evitare possibili elusioni degli obblighi previsti dal Titolo III – *ter*, che l'autorità competente può considerare più installazioni come un'unica unità ai fini del calcolo delle soglie, in caso di:

- prossimità geografica;
- identità del gestore;
- installazioni sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- al comma 2, che l'autorità competente, ai fini del comma 1 dell'articolo, tiene conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'entità singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 – *ter*, della direttiva (UE) 2024/1785.

L'articolo 29-*septiesdecies*, con il quale sono disciplinate le condizioni per esercire un'installazione, introduce le seguenti disposizioni:

- al comma 1, è previsto l'obbligo di autorizzazione o registrazione per le installazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo III – *ter*. Anche in questo caso appare opportuno richiamare che tali obblighi entrano in forza nei tempi dettati dalle norme transitorie, poi riportate all'articolo 43 del provvedimento, Il secondo periodo dell'articolo 29-*septiesdecies* dispone che il rispetto dell'autorizzazione o degli impegni assunti con la registrazione assicura che il funzionamento delle installazioni in questione è conforme alle norme operative, definite all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3. Si evidenzia che tali norme operative, ai sensi della definizione di direttiva, possono disciplinare non solo limiti di emissione e di prestazione ambientale, ma anche numerosi altri aspetti, quali le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse. Si è quindi optato per un riferimento generico, per non dover elencare nel dettaglio tutti gli aspetti disciplinabili da tali norme operative;

- il comma 2, dispone che spetta alle Regioni, al fine di garantire l'applicazione del comma 1, la definizione di procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III – *ter*;

- il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, sentiti i Ministri dell'ambiente e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti per alcune categorie di installazioni soggette al Titolo III - *ter*. Tali requisiti possono includere le norme operative previste dall'art. 5, comma 1, lett. l*ter*.3 e definire in modo generale i contenuti dell'autorizzazione o della registrazione. In questi casi, l'amministrazione competente si limita a verificare la conformità dell'istanza ai requisiti vincolanti;

- il comma 4, prevede i contenuti essenziali delle istanze di registrazione o di autorizzazione.

- in base al comma 5, il gestore deve comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica sostanziale che intende apportare all'installazione e che possa avere effetti sull'ambiente. Se necessario, l'autorità riesamina e aggiorna l'autorizzazione oppure, entro 60 giorni, informa il gestore che deve presentare una nuova domanda di autorizzazione

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

o effettuare una nuova registrazione prima di porre in esercizio la modifica. La mancata comunicazione di cui al primo periodo del comma 5, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29*quaterdecies*, comma 5.

L'articolo 29-*duodevicies* disciplina gli obblighi del gestore. In particolare:

- in base al comma 1, in forza dell'autorizzazione o della registrazione, il gestore deve monitorare le emissioni e i livelli di prestazione ambientale dell'installazione secondo le norme operative previste dall'art. 5, comma 1, lett. l*ter*.3. Le norme operative specificano i metodi da utilizzare per il monitoraggio;

- ai sensi del comma 2, il gestore deve registrare ed elaborare tutti i risultati dei controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati per almeno cinque anni, così da permettere la verifica del rispetto dei limiti di emissione e dei limiti di prestazione ambientale, secondo quanto previsto dalle norme operative;

- secondo il comma 3, se l'installazione supera i limiti di emissione o di prestazione ambientale stabiliti nell'autorizzazione o nella registrazione, l'autorità competente assegna un termine entro cui il gestore deve ripristinare la conformità. Se il termine decorre inutilmente, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29*quaterdecies*, comma 2;

- in base al comma 4, il gestore deve assicurare che la gestione del letame in tutte le fasi — compresa quella di spandimento sul suolo — avvenga secondo le migliori tecniche disponibili e le norme operative, evitando qualsiasi inquinamento significativo dell'ambiente. In questo comma, allo stato, il riferimento alla categoria di rifiuti è mantenuto per uniformarsi al testo della direttiva.

L'articolo 29-*undevicies* introduce disposizioni in tema di controllo. In particolare:

- il comma 1, in recepimento dell'articolo 70 sexies, paragrafo 1, della direttiva UE 2024/1785, prevede che l'autorità competente deve assicurare che venga svolto un controllo adeguato secondo le norme operative previste. A tal fine, acquisisce i risultati dei controlli effettuati dal gestore dell'impianto e può disporre ulteriori ispezioni specifiche, avvalendosi di SNPA e SNPS;

- in base al comma 2, tutti i risultati dei controlli devono essere registrati, elaborati e presentati in modo da permettere all'autorità competente di verificare che l'impianto rispetti: le condizioni di esercizio previste, i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale stabiliti nell'autorizzazione;

- secondo il comma 3, il gestore deve fornire senza indugio all'autorità competente tutti i dati e le informazioni richiesti relativi ai controlli. L'autorità può richiedere i dati e le informazioni in questione per verificare il rispetto

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2025 Prot. 2025-0001099-T

dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative. Inoltre, l'amministrazione competente è tenuta a formulare tale richiesta quando un cittadino presenti istanza di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 2 e l'autorità stessa non disponga di dati e informazioni aggiornate.

L'articolo 29-*vicies* disciplina i casi di inadempienza del gestore:

- il comma 1 prevede che l'autorità competente, in caso di inosservanza dei requisiti previsti dal Titolo III – *ter,* diffida in gestore a prendere le misure di cui all'art. 29 – *duodevicies* e tutti i provvedimenti necessari per garantire senza indugio il ripristino della conformità;

- in base al comma 2, se l'inadempienza del gestore causa un degrado significativo dell'ambiente (aria, acqua o suolo) o comporta — anche solo in termini di rischio — un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente è tenuta a sospendere il funzionamento dell'installazione. La sospensione dura il tempo necessario a ripristinare la conformità, tenendo conto delle norme sul benessere animale.

L'articolo 29-*vicies semel* riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico. In particolare:

- il comma 1 prevede che le amministrazioni devono garantire al pubblico interessato la possibilità di partecipare in modo tempestivo ed efficace alle procedure che riguardano: a) la definizione dei requisiti generali vincolanti per le autorizzazioni; b) il rilascio dell'autorizzazione per nuove installazioni; c) l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifiche sostanziali a installazioni esistenti; d) la definizione della procedura di registrazione quando non sono previsti requisiti generali vincolanti;

- in base al comma 2, in attesa che le amministrazioni definiscano regole attuative specifiche, la partecipazione del pubblico di cui al comma 1 è garantita con la pubblicazione sul sito istituzionale dello schema di decisione per almeno venti giorni. Durante questo periodo, il pubblico può presentare osservazioni, che devono essere considerate nel provvedimento finale;

- a norma del comma 3, l'autorità competente rende accessibili al pubblico, gratuitamente e senza restrizioni, i principali documenti relativi alle installazioni soggette al Titolo III - *bis*. Tra questi rientrano: l'autorizzazione o la registrazione, gli esiti delle consultazioni pubbliche di cui al comma 1 o 2, i requisiti generali vincolanti applicabili e le relazioni di ispezione.

L'articolo 29-*vicies bis*:

- al comma 1 che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste coordina la partecipazione dell'Italia, sentiti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le categorie imprenditoriali coinvolte, nonché, ove ritenuto opportuno, le principali associazioni di protezione ambientale, allo scambio di

Camera dei Deputati ARRIVO 31 gennaio 2026 Prot. 2026.0001099/1

informazioni organizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 70 – *decies* della direttiva 2010/75/UE, finalizzato a definire norme operative uniformi per la gestione degli allevamenti. La partecipazione italiana riguarda in particolare la raccolta delle informazioni citate all'articolo 70.decies(1) della direttiva 2010/75/UE finalizzate alla l'individuazione degli elementi indicati all'articolo 13, punto 12.bis della medesima direttiva ovvero di: valori limite di emissione; valori limite di prestazione ambientale; prescrizioni sui controlli; eventuali pratiche di gestione delle installazioni; informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili;

- al comma 2 prevede che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste assicura adeguata pubblicità alle norme operative emanate dalla Commissione europea, tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

ARTICOLO 23

Con il **comma 1** dell'articolo 23 si modifica la rubrica del Titolo IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di chiarire che il Titolo IV contiene anche disposizioni in materia di AIA che è volta ad analizzare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'esercizio di una installazione.

ARTICOLO 24

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- al numero 1) sono volte ad adeguare il testo al fine di renderlo coerente con la definizione contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a contemplare, tra le casistiche dei dati forniti ad altro Stato membro in caso di effetti transfrontalieri anche quelli inerenti alle modifiche degli impianti.
- al numero 2) sono volte ad adeguare il testo al fine di renderlo coerente con la definizione contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera b)**:

- al comma 2 dell'articolo 32-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole ", e comunque per non meno di 30 giorni" al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 28), paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785, che prevede che la domanda di autorizzazione sia resa disponibile anche al pubblico dello Stato membro per lo stesso periodo di tempo per cui è rimasta disponibile per osservazioni nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera c)** prevede che all'articolo 32-*bis* sia aggiunto, dopo il comma 2-*bis*, il comma 2-*ter* per dare attuazione dell'articolo 1 punto 28), paragrafo 1 secondo comma, della direttiva (UE)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

2024/1785, al fine di garantire che siano svolte consultazioni tra i due Stati membri e che le eventuali osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire effetti negativi significativi siano tenute in debito conto dall'autorità competente al rilascio dell'AIA nell'ambito della procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 25

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- è volta a garantire la copertura finanziaria delle attività previste dall'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1785 anche per il controllo nell'ambiente recettore della concentrazione di inquinanti qualora il carico di tali inquinanti abbia un effetto sull'ambiente quantificabile o misurabile.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera b)**:

- sostituisce il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-*bis*. Fino all'emanazione di tale provvedimento si applicano le tariffe vigenti nel territorio regionale o della Provincia autonoma.

ARTICOLO 26

Con la disposizione di cui all'articolo 26 è inserito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33, l'articolo 33-*bis* al fine di dare attuazione all'articolo 1, punto 49) della direttiva (UE) 2024/1785, alla luce del criterio di delega di cui alla lettera *f)* dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025. L'articolo 26 prevede il diritto al risarcimento in caso di danno alla salute umana a seguito di una violazione delle condizioni dell'autorizzazione o delle disposizioni in materia di AIA o di quelle relative a incenerimento e coincenerimento di rifiuti o di cui agli articoli 273 o 275 della Parte Quinta. In attuazione del criterio di delega recato dall'articolo 10, comma 1, lettera f). della legge 13 giugno 2025, n. 91, è stato chiarito quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione delle condizioni AIA. Per il resto, è apparso sufficiente un rinvio alla disciplina del risarcimento prevista dall'art. 2050 del codice civile, relativo alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

ARTICOLO 27

Si procede alla modifica dell'articolo 34, comma 9-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire l'adeguamento degli allegati alle successive modifiche di natura tecnica che dovessero intervenire in sede

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

unionale, alla luce delle modifiche agli allegati medesimi introdotte dal presente decreto.

ARTICOLO 28

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- al numero 1) sono volte a modificare l'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendo il riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, abrogato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con il riferimento normativo al Titolo III-*bis* della Parte Seconda;
- al numero 2) sono finalizzate a sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In base alla nuova disposizione, l'AIA sostituisce i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216 rubricato "operazioni di recupero".

ARTICOLO 29

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera a)** sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'articolo 237-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione all'articolo 1, punto 35) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'articolo 42 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2010/75 dettagliando i casi in cui non si applica la disciplina relativa a incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con specifico riferimento agli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti.

ARTICOLO 30

In base alla disposizione di cui al **comma 1**, all'articolo 237-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3-*bis* per dare attuazione dell'articolo 1 punto 6) della direttiva (UE) 2024/1785, al fine di garantire, in coerenza con l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, lo sviluppo di sistemi e procedure completamente elettroniche entro il 31 dicembre 2035.

ARTICOLO 31

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera a)** aggiunge al comma 1 dell'articolo 237-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 un ulteriore periodo dopo il primo, per dare attuazione dell'articolo 1 punto 36) della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'articolo 48 paragrafo 1 della direttiva 2010/75/UE, al fine di garantire il monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali e fornire indicazioni sulla stima delle emissioni durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

PCDD/F e PCB diossina-simili, disponendo altresì di evitare o ridurre al minimo, per quanto possibile, le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera b)** aggiunge dopo il comma 1 dell'articolo 237-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il comma 1-*bis* al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 36) della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'articolo 48 paragrafo 1 della direttiva 2010/75/UE prevedendo che il controllo delle emissioni sia effettuato dalle autorità competenti conformemente a quanto indicato all'allegato 1 del Titolo III-*bis* della Parte Quarta.

ARTICOLO 32

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 16-*ter*, sia aggiunto il comma 16-*quater* per dare attuazione dell'articolo 1 punto 34) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha introdotto l'articolo 34-*bis* nella direttiva 2010/75/UE, che prevede per gli impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato una specifica disciplina ed esenzioni assegnando un termine per adeguarsi ai valori limite di emissione con riferimento ai parametri indicati all'articolo 34-*bis* nella direttiva 2010/75/UE.

ARTICOLO 33

La disposizione di cui al **comma 1**, sopprime la lettera b) del comma 11 dell'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per dare attuazione dell'articolo 1 punto 37) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'articolo 63 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE che dispone che se un'installazione esistente è sottoposta a una modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.

ARTICOLO 34

La disposizione di cui al **comma 1** modifica il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 298-*bis* (Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 38) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha sostituito l'articolo 70 paragrafo 3 della direttiva 2010/75/UE.

ARTICOLO 35

La disposizione di cui al **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 50) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'allegato I della direttiva 2010/75/UE:

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

- con la **lettera a)** è inserita al punto 1.4 la pirolisi;

- con la **lettera b)** al punto 2.3.:

  - il **punto 1)** inserisce dopo la lettera a) la lettera a-*bis*) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;
  - il **punto 2)** sopprime le parole "allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW";
  - il **punto 3)** inserisce dopo la lettera b) la lettera b-*bis*) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;

- con la **lettera c)** dopo il punto 2.6. è inserito il punto "2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno";

- con la **lettera d)** dopo il punto 3.5. è inserito il punto "3.6. Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco";

- con la **lettera e)** al punto 4.2., alla lettera a), dopo le parole "azoto, idrogeno," sono inserite le seguenti "tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua,";

- con la **lettera f)** al punto 5.3.:

  - il **punto 1)** inserisce alla lettera a) al numero 1) dopo la parola "biologico" le seguenti "(come la digestione anaerobica o la co-digestione)";
  - il **punto 2)** inserisce alla lettera b), al numero 1), dopo la parola "biologico" le seguenti "(come la digestione anaerobica)";

- con la **lettera g)** al punto 6.2. sono sostituite le parole "o tintura" con "tintura o finitura";

- con la **lettera h)** dopo il punto 6.5. sono sostituite le parole "residue di animali" con "sottoprodotti di origine animale";

- con la **lettera i)** il punto 6.6. è sostituito con "6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno.".

ARTICOLO 36

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

Con la disposizione di cui al **comma 1** viene inserito l'allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo l'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 51) della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce il nuovo allegato I-*bis*, conformemente all'allegato II della direttiva 2010/75/UE.

Il nuovo allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introduce tre nuove categorie di attività relative agli allevamenti di suini e di pollame che abbiano le caratteristiche indicate all'allegato II della direttiva (UE) 2024/1785.

ARTICOLO 37

La disposizione di cui al **comma 1** sopprime l'allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 52) della direttiva (UE) 2024/1785 che sostituisce l'allegato II (rubricato "allegato II Elenco delle sostanze inquinanti") della direttiva 2010/75/UE con l'allegato III della direttiva che si recepisce (rubricato "allegato II Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5").

ARTICOLO 38

La disposizione di cui al **comma 1** apporta alcune modifiche all'allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 53) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'allegato III della direttiva 2010/75/UE conformemente all'allegato IV della direttiva che si recepisce.

ARTICOLO 39

La disposizione di cui al **comma 1** modifica e integra l'allegato XII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione all'articolo 1 punto 52) della direttiva (UE) 2024/1785 che sostituisce l'allegato II (rubricato "allegato II Elenco delle sostanze inquinanti") della direttiva 2010/75/UE con l'allegato III della direttiva che si recepisce (rubricato "allegato II Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5") e al fine di tenere conto:

- dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL), introdotti dalla direttiva (UE) 2024/1785, e
- delle modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inerente al coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale.

ARTICOLO 40

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** modifica ed integra la sezione C., punto 1., secondo capoverso, secondo e terzo periodo, dell'allegato 1 al Titolo III-*bis* alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'allegato VII della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'allegato VI della direttiva 2010/75/UE.

ARTICOLO 41

La disposizione di cui al **comma 1** modifica ed integra l'allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- con la **lettera a)** si dà attuazione dell'allegato VI della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'allegato V paragrafo 3 punto 8 della direttiva 2010/75/UE;
- con la **lettera b)** si dà attuazione dell'articolo 1 punti 32) e 33) della direttiva (UE) 2024/1785 che modificano l'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE;
- con la **lettera c)** si dà attuazione dell'allegato VI della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'allegato V paragrafo 3 punto 10 della direttiva 2010/75/UE.

ARTICOLO 42

La disposizione di cui al **comma 1** modifica l'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di coordinare il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con il nuovo regime introdotto per gli allevamenti che raggiungono i valori soglia di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2024/1785 e di dare completa attuazione dell'articolo 1 punto 40) della direttiva (UE) 2024/1785.

ARTICOLO 43

L'articolo 43 del presente decreto detta le disposizioni transitorie **e finali, anche di natura finanziaria,** al fine di dare attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2024/1785. In particolare:

- il **comma 1**, lettere a) e b), dà attuazione all'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1785;
- il **comma 2,** lettere a) e b), dà attuazione all'articolo 3 paragrafo 2 primo capoverso della direttiva (UE) 2024/1785;
- con il **comma 3** viene recepito l'articolo 3 paragrafo 2 secondo capoverso della direttiva (UE) 2024/1785;
- con il **comma 4** viene data attuazione all'articolo 3 paragrafo 2 terzo capoverso della direttiva (UE) 2024/1785;

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

- il **comma 5** recepisce l’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2024/1785;
- il **comma 6** dà attuazione all’articolo 3 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1785;
- le disposizioni di cui al **comma 7 lettere a), b) e c)** sono volte a dare attuazione dell’articolo 3 paragrafo 5 primo capoverso della direttiva (UE) 2024/1785;
- le disposizioni di cui al **comma 8** sono volte a dare attuazione dell’articolo 3 paragrafo 5 secondo capoverso della direttiva (UE) 2024/1785;
- il **comma 9** dà attuazione all’articolo 3 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2024/1785;
- il **comma 10** recepisce l’articolo 2 paragrafo 7 della direttiva (UE) 2024/1785;
- le disposizioni di cui al **comma 11** sono finalizzate a indicare un termine certo affinché il gestore presti la garanzia finanziaria di cui all’articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il **comma 12** è finalizzato a garantire che le installazioni non più soggette ad autorizzazione integrata ambientale a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 continuino ad esercire, fino alla data del previsto rinnovo, sulla base delle autorizzazioni già rilasciate;
- con il **comma 13** si dà attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 91 del 2025, affinché il gestore corrisponda una tariffa istruttoria per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) del presente decreto. Si prevedono, inoltre, le modalità di aggiornamento delle tariffe e, nelle more dell’aggiornamento, un incremento del 20 per cento delle tariffe per istruttorie e controlli.
- con il **comma 14** si dà mandato ai Ministri competenti, in esito allo scambio di informazioni a livello comunitario, di disciplinare compiutamente per ciascun settore quali interventi configurano una “trasformazione industriale profonda” al fine di assicurare una uniforme applicazione delle previste agevolazioni.

ARTICOLO 44

Con il **comma 1, lettera a)**, è abrogato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 "Regolamento per il

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge a agosto 2006, n. 248", che fa riferimento alla composizione, alla nomina e ai compiti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale -IPPC ed i cui contenuti sono trasposti nell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce del criterio di delega g) di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025;

con il **comma 1, lettera b),** è abrogato l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" , che fa riferimento alle misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali ed in particolare i commi 7, 8 e 9 relativi alla composizione e alla nomina della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale -IPPC ed i cui contenuti sono trasposti nell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce del criterio di delega g) di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025;

con il **comma 1, lettera c),** è abrogato l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", che fa riferimento alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, relativi alle modalità di corresponsione dei compensi e alle risorse occorrenti per il relativo funzionamento, ed i cui contenuti sono trasposti nell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce del criterio di delega g) di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025;

con il **comma 1, lettera d),** si dà attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1785 con il quale viene soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepito con l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

ARTICOLO 45

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, che fa salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 43, comma 13.

Camera dei Deputati **ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN**

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*

Directive: "Directive (EU) 2024/1785 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on industrial and livestock rearing emissions (integrated pollution prevention and control) amending Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste"

Transposition deadline(s): 01-lug-26

Contact details (Commission + Member States):

Commission: ENV-IED@ec.europa.eu

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 APRILE 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (IED)

"General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful)

On 4 April 2022, the Commission tabled its proposal to make targeted revisions to Directive 2010/75/EU.
On 28 November 2023, a political agreement was reached between the Council and the European Parliament on the revised IED.
On 12 March 2024, the European Parliament voted in favour of the revised IED.
On 12 April 2024, the Council voted in favour of the revised IED.
On 15 July 2024, Directive 2024/1785 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 amending Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste was published in the official Journal of the EU.
On 4 August 2024, the Revised Industrial and Livestock Rearing Emissions Directive (IED 2.0) entered into force.
Pursuant to Article 4 of Directive 2024/1785, Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 1 July 2026. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law adopted in the fields covered by this Directive.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

The informal consolidated text of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial and livestock rearing emissions (integrated pollution prevention and control) is available in EUR-Lex here: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/2024-08-04

On 13 June 2025 Italy approved the law n. 91/2025 defining in article 10 the criteria to transpose the directive with a legislative decree/
Il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 definito in attuazione della delega recata dalla legge 91/2005 interviene principalmente novellando il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto e sui relative allegati, con cui è stata recepita la direttiva 2010/75/UE Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Sono altresì novellate altre parti del d.lgs. 152/06 e del D.Lgs. 36/2003 interessate dal recepimento della direttiva e sono introdotte disposizioni transitorie e finali necessarie a disciplinare la materia.

Correlation table: **Updated on: 16 febbraio 2026**

Directive 2010/75/UE consolidated with modification introduced by art. 1 of Directive UE 2024/1785	**National transposition measure****	**Additional information provided by Commission services**	**Comments/explanations from Member States (+ Link to the consolidated version if available)**

Article(s)/ Paragraph(s)	**Provision(s)/Description of the obligation**	**Article(s)/ Paragraph(s)**		**Provision(s)**		
Article 1 paragraph 1	Directive 2010/75/EU is amended as follows: (1) the title is replaced by the following: 'Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial and livestock rearing emissions (integrated pollution prevention and control)'	DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	Art 1 comma 1 letter b	1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) ... 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti		The provision change the name of the IED directive and therefore should be transposed in the national legislation

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)."		
Article 1 paragraph 2	Art. 1, par. 2 is replaced by the following: 'It also lays down rules designed to prevent or, where that is not practicable, to continuously reduce emissions into air, water and land, to prevent the generation of waste, improve resource efficiency, and to promote the circular economy and decarbonisation, in order to achieve a high level of protection of human health and the environment taken as a whole.'	Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.	Art 1 comma 2	1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... b) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e VIII-bis alla Parte Seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonché a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che ciascuna attività contribuisca all'obiettivo di	This new paragraph reflects the broadening of the scope and objectives of the Directive. It is important to ensure that the spirit of the Directive is reflected in the transposing measures; i.e. whether the transposing legislation aims also, compared to the current framework, at improving resource efficiency, promoting the circular economy and decarbonisation, in order to also achieve a high level of protection of human health; alongside protection of the environment taken as a whole.	Please, note that "achieve a high level of protection of human health; alongside protection of the environment taken as a whole" is slightly different from "achieving a high level of protection of human health and the environment as a whole". Italy aim at EU level, in an integrated way, "a high level of protection of human health and the environment" by considering both aspects "as a whole".

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				conseguire a scala di Unione europea un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso. "		
Article 2 paragraph 1	Art. 2, par. 1 is replaced by the following: '1. This Directive shall apply to the industrial activities giving rise to pollution referred to in Chapters II to VIa.'.	1. La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI bis.	unnecessary		The broadened scope of the directive needs to be reflected into the transposing national legislation.	the trasposition is done trough modification to the Italian general code on environment (D.Lgs. 152/2006), who is applied to all industrial activities. Therefore this introductive provision is unnecessary, The application of each applicative provision to specific industrial activities is in fact otherwise clearly specified in the text

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 3(2)	Art. 3(2) is replaced by the following: '(2) 'pollution' means the direct or indirect introduction, as a result of human activity, of substances, vibrations, heat, noise or odours into air, water or land, which can be harmful to human health or the quality of the environment, result in damage to material property, or impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment;'	(2) «inquinamento», l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o odore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;	Art 2 comma 1 letter a)	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i-ter), le parole "o rumore" sono sostituite dalle seguenti: ", rumore, odore";	The term 'odours' has been added to the existing definition of pollution and this has to be transposed into national legislation.	
Article 3(3)	Art. 3(3) is replaced by the following: '(3) 'installation' means a stationary technical unit within which one or more activities listed in Annex I, in Annex Ia or in Part 1 of Annex VII are carried out, and any other directly associated activities on the same site which have a technical connection with the activities listed in those Annexes and which could have an effect on emissions and pollution;'	3) «installazione», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;	Art 2 comma 1 letter b)	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... b) alla lettera i-quater), dopo la parola "VIII" sono inserite le seguenti: "o nell'allegato VIII-bis" e le parole "svolte nel luogo suddetto" sono sostituite dalle seguenti: "elencate nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito";	The reference to activities listed in Annex Ia has been added to the definition of an installation; and this must be reflected into national legislation.	(See also art. 3, comma 1 and 2)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 3(5a)	Art. 3(5a) is added as follows: '(5a) 'environmental performance limit value' means a performance value included in a permit, expressed for specified conditions in terms of certain specific parameters;'	5 bis) «valore limite di prestazione ambientale», un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici;	Art 2 comma 1 letter c)	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... b)... c) la lettera i-quinquies) è sostituita dalla seguente: "i-quinquies) valore limite di prestazione ambientale: un valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici";	This is a new definition which must be transposed into national legislation.	
Article 3(9a)	Art. 3(9a) is added as follows: '(9a) 'deep industrial transformation' means the implementation by industrial operators of emerging techniques or best available techniques involving a major change in the design or technology of all or part of an installation or the replacement of an existing installation by a new installation, which allows an extremely substantial reduction of emissions of greenhouse gases in line with the objective of climate neutrality and optimises environmental co-benefits, at least to the levels that can be achieved by techniques identified in the applicable BAT conclusions, taking	9 bis) «profonda trasformazione industriale», l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a	Art 2 comma 1 letter d)	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... b)... c)... d) la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente: "i-sexies) profonda trasformazione industriale: l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente	This is a new definition which must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	into account cross-media effects;'	effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;		con una nuova installazione, che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;";		
Article 3(10b)	Art. 3(10b) is replaced by the following: '(b) 'available techniques' means techniques developed on a scale which allows implementation in the relevant industrial sector, under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages, regardless of whether such techniques are used or produced in the Union, as long as they are reasonably accessible to the operator	b) «tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nell'Unione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;	Art 2 comma 1 letter g), number 1)	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... f)... g) alla lettera l-ter): al numero 2), la parola "idonee" è sostituita dalla seguente: "attuabili" e le parole da ", purché" sino a "ragionevoli" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'Unione europea, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli"; al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprese la salute umana e la protezione del clima";	The reference to 'the Union' has been substituted to the terms 'inside the Member State in question' present in the existing definition of 'available techniques'. This amended definition must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 3(10c)	Art. 3(10c) is replaced by the following: 'best' means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole, including human health and climate protection	c) «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del clima;	Art 2 comma 1 letter g), number 2)	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... f)... g) alla lettera l-ter): 1)... 2) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprese la salute umana e la protezione del clima";	References to human health and climate protection have been added. This amended definition must be transposed into national legislation.	In this point is clarified that, for the purpose of this directive, the human health is an aspect relevant only as far as it is part of the environment as a whole. Human health aspects related to unhealthy habits of the population, pandemic risk, workers safety or other topics, not related to the environmental effects of the industrial activities, should be therefore considered not pertinent.
Article 3(12)	Art. 3(12) is replaced by the following: '(12) 'BAT conclusions' means a document containing the parts of a BAT reference document laying down the conclusions on best available techniques and emerging techniques, their description, information to assess their	12) «conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione,	Art. 2, comma 1, letter h	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... g)... h) alla lettera l-ter.2), le parole da ", la loro" sino a "sito" sono sostituite dalle seguenti: "e sulle	References to emerging techniques, environmental performance levels associated with those techniques, the content of an environmental management system including benchmarks; have been added. This	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	applicability, the emission levels associated with those techniques, the environmental performance levels associated with those techniques, the content of an environmental management system including benchmarks, associated monitoring, associated consumption levels and, where appropriate, relevant site remediation measures;'	le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati a tali tecniche, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, il contenuto di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento, il controllo associato, i livelli di consumo associati		tecniche emergenti, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di ripristino del sito"; 	amended definition must be transposed into national legislation.	
Article 3(12a)	Art. 3(12a) is added as follows: '(12a) 'operating rules' means the rules included in permits or general binding rules for the operation of activities referred to in Annex Ia, setting out the emission limit values, the environmental performance limit values, associated monitoring requirements, and, where relevant, land spreading practices, pollution prevention and mitigation practices, nutritional management, feed preparation, housing, manure management, including collection, storage, processing and land spreading of manure, and storage of dead animals, and which are	12 bis) «norme operative», le norme incluse nelle autorizzazioni o nelle disposizioni generali vincolanti per il funzionamento delle attività di cui all'allegato I bis, che stabiliscono i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione	Art. 2, comma 1, letter i	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... h)... i) dopo la lettera l-ter.2) è inserita la seguente: "l-ter.3) norme operative: le norme per condizioni operative uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE come modificata dalla direttiva UE 2024/1785"; 	This is a new definition, which is necessary in light of the new Chapter VIa on special provisions for rearing poultry and pigs, in particular its Article 70i on uniform conditions for operating rules. This new definition must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	consistent with the use of best available techniques;'	alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili;				
Article 3(13a)	Art. 3(13a) is added as follows: '(13a) 'environmental performance levels associated with the best available techniques' means the range of environmental performance levels, obtained under normal operating conditions using a BAT or a combination of BATs; as described in BAT conclusions;'	13 bis) «livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili», gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT;	Art. 2, comma 1, letter m	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... l)... m) dopo la lettera l-ter.5) sono aggiunte le seguenti: "l-quater) livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili o BAT-AEPL: gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;	These definitions are newly introduced in the IED and are necessary to correctly transpose and implement the revised Chapter II of the directive, in particular Articles 14, 14a, 15 & 24. They must therefore be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 3(13aa)	Art. 3(13aa) is added as follows: (13aa) 'environmental performance' means the performance with regard to consumption levels, resource efficiency concerning materials, water and energy resources, the reuse of materials and water, and to waste generation;'	13 bis bis) «prestazione ambientale», la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;	Art. 2, comma 1, letter m	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... l)... m) dopo la lettera l-ter.5) sono aggiunte le seguenti:... l-quinquies) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;		
Article 3(13b)	Art. 3(13b) is added as follows: (13b) 'benchmarks' means the indicative range of environmental performance levels associated with best available techniques, which is to be used as a reference in the EMS;'	13 ter) «valori di riferimento», la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;	Art. 2, comma 1, letter m	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... l)... m) dopo la lettera l-ter.5) sono aggiunte le seguenti:... l-sexies) valori di riferimento: la gamma indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione ambientale;"		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 3(14)	Art. 3(14) is replaced by the following: '(14) 'emerging technique' means a novel technique for an industrial activity that, if commercially developed, could provide either a higher general level of protection of human health and the environment or at least the same level of protection of human health and the environment and higher cost savings than existing best available techniques;'	14) «tecnica emergente», una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente o almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;	Art. 2, comma 1, letter l	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... i)... l) alla lettera l-*ter.5*), dopo la parola "protezione", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti "della salute umana e" e la parola "suo" è sostituita dalla seguente: "loro";	References to the protection of human health have been added to the existing definition of an 'emerging technique'. This updated definition must be transposed into national legislation.	
Article 3(17)	Art. 3(17) is replaced by the following: '(17) 'the public concerned' means the public affected or likely to be affected by, or having an interest in, the taking of a decision on the granting or the updating of a permit or of permit conditions; for the purposes of this definition, non-governmental organisations promoting the protection of human health or the environment and meeting any requirements under national law shall be deemed to have an interest;'	17) «pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o	Art. 2, comma 1, letter p	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... n)... p) alla lettera v), dopo la parola "protezione" sono inserite le seguenti: "della salute umana o";	References to NGOs promoting the protection of human health have been added to the existing definition of 'the public concerned' which was before referring only to NGOs promoting the protection of the environment. This broadening of the definition must be transposed into national legislation, e.g. because it conditions the implementation of other Articles, such as Articles 24 & 25.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;				
Article 3(23)	Art. 3(23) is replaced by the following: ‘(23) ‘poultry' means poultry as defined in Article 4, point 9, of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council*; * Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (OJ L 084, 31.3.2016, p. 1).’	23) «pollame», il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;	Art. 2, comma 1, letter q	1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... p)... q) la lettera v-sexies è sostituita dalla seguente: “v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale)”	The definition of ‘poultry’ has been modified, and this revised definition must be transposed into national legislation; with a view to implementing Chapter VIa on special provisions for rearing poultry and pigs.	
Article 3(23a)	Art. 3(23a) is added as follows: ‘(23a) ‘pigs’ means pigs as defined in Article 2 of Council Directive 2008/120/EC*; *Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards	23 bis) «suini», i suini quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2008/120/CE;	Art. 2, comma 1, letter r	1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... q)... r) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:	This is a new definition, which is necessary with a view to implementing Chapter VIa on special provisions for rearing poultry and pigs. This new definition must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	for the protection of pigs (OJ L 47, 18.2.2009, p. 5).'			"v-novies) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 122;		
Article 3(23b)	Art. 3(23b) is added as follows: '(23b) 'livestock unit' means a standard measurement unit that allows for the aggregation of the various categories of livestock in order for them to be compared, and is calculated by using the coefficients for individual livestock categories listed in Annex Ia'.'	23 ter) «unità di bestiame», un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato I bis;	Art. 2, comma 1, letter r	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... q)... r) dopo la lettera v-*octies)* sono aggiunte le seguenti: "... v-*decies*) unità di bestiame (UBA): un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi ed è calcolata utilizzando i coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato VIII bis alla Parte Seconda;	This is a new definition, which is necessary with a view to implementing Chapter VIa on special provisions for rearing poultry and pigs. This new definition must be transposed into national legislation.	
Article 3(48)	Art. 3(48) is added as follows: '(48) 'emission levels associated with emerging techniques' means the range of emission levels obtained under normal operating conditions using an emerging technique or a combination of emerging techniques, as described in BAT conclusions, expressed as an average over a given period of	48) «livelli di emissione associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle	Art. 2, comma 1, letter r	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... q)... r) dopo la lettera v-*octies)* sono aggiunte le seguenti: "... v-undecies) livelli di emissione associati alle	This definition is newly introduced in the IED and is necessary to correctly transpose and implement Chapter IIa on enabling and promoting innovation, as well as BAT conclusions. It must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	time, under specified reference conditions;'	conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;		tecniche emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;		
Article 3(49)	Art. 3(49) is added as follows: '(49) 'environmental performance levels associated with emerging techniques' means the range of environmental performance levels, obtained under normal operating conditions, using an emerging technique or a combination of emerging techniques as described in BAT conclusions;'	49) «livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;	Art. 2, comma 1, letter r	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... ... q)... r) dopo la lettera v-*octies)* sono aggiunte le seguenti: "... v-duodecies) livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni sulle BAT;	This definition is newly introduced in the IED and is necessary to correctly transpose and implement Chapter IIa on enabling and promoting innovation, as well as BAT conclusions. It must be transposed into national legislation.	
Article 3(50)	Art. 3(50) is added as follows: '(50) 'compliance assurance' means mechanisms for securing	50) «garanzia della conformità», i meccanismi per garantire la conformità	Art. 2, comma 1, letter r	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:	Member States must ensure that their legal framework contains all provisions necessary to promote,	The directive contanis many detailed specification on the way the MS

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	compliance using three categories of intervention: compliance promotion; compliance monitoring; follow-up and enforcement.’;	utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione.		a) … … q)… r) dopo la lettera v-*octies)* sono aggiunte le seguenti: “… v-terdecies) garanzia della conformità: i meccanismi per garantire la conformità utilizzando tre categorie di intervento: promozione della conformità; monitoraggio della conformità; verifica e esecuzione;”	monitor and enforce compliance with obligations placed on natural or legal persons under this Directive. The Commission can also point to the 2018 Communication and its SDW on compliance assurance, and the Vademecum on compliance assurance in rural areas, which can be useful for the transposition and implementation work: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0010 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0010 Summary Guide and Vademecum on environmental compliance assurance in rural areas.	has to follow to reach the aim of the directive itself. Therefore the reference to generic compliance assurance duty is not very clear.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 4(1) paragraph 2	Art. 4(1), par. 2 is replaced by the following: 'By way of derogation from the first subparagraph, Member States may set a procedure for the registration of installations covered only by Chapter V or Chapter VIa.';	In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V o al capo VI bis.	unnecessary		A reference to Chapter VIa has been added to this subparagraph, thus extending the possibility for MS to use a registration procedure to installations engaged in poultry and pigs rearing. This is a new provision; however its use is optional and therefore it does not necessarily need to be transposed in national legislation. This amendment provides Member States with the possibility of setting a registration system (instead of a fully-fledged authorisation-based permit system) for installations covered only by Chapter V (organic solvent installations and activities; this possibility alredy existed under IED 1.10) or Chapter VIa IED (poultry and pigs rearing). Since the use of this possibility to derogate to a full permitting system is optional, a Member State can decide not to transpose/use at all this derogation, or to transpose and use it in a modular way, e.g. by	The disposition does not need a trasposition. Italy uses this possibility introducing art. 29-quinquesdecies and 29 septiesdecies in the D.Lgs. 152/06 (see below).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

					subjecting, within Chapter V or Chapter VIa installations, either all of them to a registration system or larger ones to a permit system, and some others (e.g. smaller ones) to a registration system.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 5(4)	Art. 5(4) is added as follows: '4. Member States shall develop systems for the electronic permitting of installations and implement electronic permitting procedures by 31 December 2035. The Commission shall organise an exchange of information with the Member States on electronic permitting and publish guidance on best practices.';	4. Gli Stati membri sviluppano sistemi per le autorizzazioni elettroniche delle installazioni e attuano procedure elettroniche di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035.	Art. 6, comma 1	1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. L'autorità competente provvede a digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali attività le autorità competenti garantiscono altresì, entro il medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg) non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale attività si basa anche sulle migliori pratiche	This is a new paragraph added to Article 5. The obligation put on Member States to develop electronic permitting by 31 December 2035 has to be transposed in national legislation.	Clarification on what is an "electronic permitting" will be welcome.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

			Art. 11, comma 1, letter a	individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE e dal coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies ed è attuata nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, anche avvalendosi dei servizi forniti dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), purché compatibili anche rispetto alle tempistiche del procedimento.". 1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorità competenti provvedono a informatizzare la presentazione delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma 4-ter."; 		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 7	Art. 7 is replaced by the following: 'Article 7 Incidents and accidents Without prejudice to Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council*, in the event of any incident or accident significantly affecting human health or the environment, Member States shall take the necessary measures to ensure that: (a) the operator informs the competent authority immediately; (b) the operator immediately takes the measures to limit the consequences for human health or the environment and to prevent further possible incidents or accidents; and (c) the competent authority requires the operator to take any appropriate complementary measures that the competent authority considers necessary to limit the consequences for human health or the environment and to prevent further possible incidents or accidents. In the event of pollution affecting drinking water resources, including transboundary resources, or affecting waste water infrastructure in the case	Articolo 7 Incidenti o inconvenienti Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che: a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente; b) il gestore adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti; e c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull'ambiente e	Art. 18, comma 1	1. All'articolo 29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola "significativo" sono inserite le seguenti: "sulla salute umana o" e, dopo la parola "conseguenze" sono inserite le seguenti: "sanitarie e"; b) al comma 2, dopo la parola "ambientale" sono inserite le seguenti: "o sanitaria" e, dopo la parola "conseguenze" sono inserite le seguenti: "sanitarie e"; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente. 3-ter. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in modo	This article has been substantially revised; with e.g. the addition of the reference to human health being affected; to pollution affecting drinking water resources of to transboundary pollution. The requirements and obligations is sets must be transposed into national legislation.	The disposition assumes that there is a unique CA, competent to grant the environmental permit and competent to protect human health. In Italy those competences are assigned to different authorities, each of which can take measures independently. It seems appropriate to implement this point by involving multiple competent authorities, and not by obliging the Member State to unify the competences in a single authority

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	of indirect discharge, the competent authority shall inform the drinking water and waste water operators affected of the measures taken to prevent damage being caused, or remedy the damage caused, by that pollution to human health and the environment. In the event of any incident or accident significantly affecting human health or the environment in another Member State, the Member State in whose territory the accident or incident has occurred shall ensure that the competent authority of the other Member State is immediately informed. Transboundary and multidisciplinary cooperation between the affected Member States shall be aimed at limiting the consequences for the environment and human health and to prevent further possible incidents or accidents.' * Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (OJ L 143, 30.4.2004, p. 56).'.	prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente. In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente.		significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3-bis sono indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede affinché le autorità competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate immediatamente e provvede altresì a diffondere alle autorità competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da parte di altri Stati membri. 3-quater. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o eventi imprevisti.".		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 8	Art. 8 is replaced by the following: 'Article 8 Non-compliance 1. Member States shall take the necessary measures to ensure that the permit conditions are complied with. They shall also adopt compliance assurance measures to promote, monitor and enforce compliance with obligations placed on natural or legal persons under this Directive. 2. In the event of a breach of the permit conditions, Member States shall ensure that: (a) the operator immediately informs the competent authority; (b) the operator immediately takes the measures necessary to ensure that compliance is restored within the shortest possible time; and (c) the competent authority requires the operator to take any appropriate complementary measures that the competent authority considers necessary to restore compliance. 3. Where the breach of the permit conditions poses an immediate danger to human health or threatens to cause an immediate	Articolo 8 Inadempienza 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate. Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche. 2. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché: a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente; b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che	Art. 17, comma 1, letter c), d)	1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) al comma 9: 1) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "contestuale sospensione" sono inserite le seguenti: "senza indugio dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata", le parole "o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno" sono soppresse; al secondo periodo, le parole "e risolto" sono soppresse e, dopo le parole "l'inottemperanza" sono inserite le seguenti: "e ripristinato la conformità, dando attuazione alle azioni di cui al comma 2, ultimo paragrafo e rispettando le misure cui alla lettera a) del presente comma". 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) fuori dai casi di cui alla lettera b), laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni		The other provvision of the art. 8 of IED Directive are not modified and are therefore yet transposed in the current art. 29.decies of the D.Lgs. 152/06

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	significant adverse effect upon the environment, and until compliance is restored in accordance with the second paragraph, points (b) and (c), the operation of the installation, combustion plant, waste incineration plant, waste co-incineration plant or relevant part thereof shall be suspended without any delay. Where such breach threatens human health or the environment in another Member State, the Member State in whose territory the breach of the permit conditions has occurred shall ensure that the other Member State is informed. 4. In situations not covered by paragraph 3 of this Article, where a persistent breach of the permit conditions poses a danger to human health or causes a significant adverse effect upon the environment, and where the necessary action for restoring compliance identified in the inspection report referred to in Article 23(6) has not been implemented, the operation of the installation, combustion plant, waste incineration plant, waste co-incineration plant or relevant part thereof may	l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità. 3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata. Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro		serie sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, alla sospensione dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver ripristinato la conformità alle condizioni di autorizzazione, in particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le conformità indicate nella relazione di ispezione di cui al comma 6;" d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede affinché l'altro Stato membro sia informato. 10-ter. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	be suspended by the competent authority until compliance with the permit conditions is restored. 5. Member States shall ensure that suspension measures referred to in paragraphs 3 and 4 and adopted by competent authorities in relation to an operator which infringes national provisions adopted pursuant to this Directive are enforced in an effective manner. 6. In the event of a breach of compliance affecting drinking water resources, including transboundary resources, or affecting waste water infrastructure in the case of an indirect discharge, the competent authority shall inform the drinking water and waste water operators, and all relevant authorities with a responsibility regarding compliance with the environmental legislation concerned, of the breach and the measures taken to prevent damage being caused, or remedy the damage caused, to human health and the environment.’	Stato membro sia informato. 4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione. 5. Gli Stati membri		acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente, o nel caso di autorizzazioni integrate ambientali statali l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, informa il Ministero della Salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e le autorità ambientali competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente. 10-quater. L’accertamento, da parte dell’autorità di cui al comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9, lettere b) e b-bis), inerenti all’avvenuto ripristino della conformità, determina l’annullamento degli effetti di tali dichiarazioni, con conseguente applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 29-quaterdecies, comma 1, all’eventuale esercizio successivo a tali dichiarazioni.”.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		provvedono affinché le misure di sospensione di cui ai paragrafi 3 e 4, disposte dalle autorità competenti nei confronti di un operatore che viola le disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, siano applicate in modo efficace. 6. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dei servizi idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e tutte le autorità pertinenti che hanno responsabilità in materia di conformità con la legislazione ambientale interessata in merito alla violazione e alle misure adottate per evitare che siano causati danni alla				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		salute umana e all'ambiente o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 9(2)	Art. 9(2) is replaced by the following: '2. For activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC, Member States may choose not to impose requirements laid down in Article 14 (1), point (aa) and Article 15 (4) of this Directive relating to energy efficiency in respect of combustion units or other units emitting carbon dioxide on the site.'	2. Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a bis), e all'articolo 15, paragrafo 4, della presente direttiva, relativamente all'efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.	unnecessary		Article 14 (1), point (aa) and Article 15 (4) relate to environmental performance levels and limit values. In respect of combustion units or other units emitting carbon dioxide on the site of an IED installation, MS may exempt those units from IED energy efficiency requirements when those units are in the scope of Directive 2003/87/EC. MS are kindly invited to inform the Commission should they wish to use this exemption; anf if so how (systematic exemption at national level, optional use of the exemption by the ompetent authorities, etc.)	
Article 11(f)	Art. 11, point (f) is replaced by the following: '(f) energy is used efficiently and the use and, where possible, the production of renewable energy is promoted;'	f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e, laddove possibile, sono promossi l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile;	Art. 3, comma 1, letter c) point 1	1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) al comma 16: 1) alla lettera d), dopo la parola ""efficiente", sono aggiunte le seguenti: ", promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile";	Complements to the general principles governing the basic obligations of the operator must be transposed into national legislation.	See also Allegato IX punto 9 alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 11(fa)	Art. 11, point (fa) is added as follows: '(fa) material resources and water are used efficiently, including through re-use;'	f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;	Art. 3, comma 1, letter c) point 2	1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) al comma 16: ... 2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;	Complements to the general principles governing the basic obligations of the operator must be transposed into national legislation.	See also Art. 10, comma 1
Article 11(fb)	Art. 11, point (fb) is added as follows: '(fb) an environmental management system is implemented as provided for in Article 14a.';	f ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;	Art. 3, comma 1, letter c) point 2	1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) al comma 16: ... 2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: ... d-ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies;".	Complements to the general principles governing the basic obligations of the operator must be transposed into national legislation.	See also Art. 13, comma 1, letter a)
Article 12(1)(b)	Art. 12(1), point (b) is replaced by the following: '(b) the raw and auxiliary materials, other substances, the energy and water used in or generated by the installation;'	b) delle materie prime e ausiliarie, delle altre sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte dall'installazione;	Art. 10, comma 1, letter a) point 1	1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonché dell'acqua riutilizzata dall'installazione";	These revised requirements that must be part of a permit application must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 12(1) (c)	Art. 12(1), point (c) is replaced by the following: '(c) the sources of emissions from the installation, including odours;'	c) delle fonti di emissione dell'installazione, compresi gli odori;	Art. 10, comma 1, letter a) point 3	1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: ... 3) alla lettera c), dopo la parola "installazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli odori";	These revised requirements that must be part of a permit application must be transposed into national legislation.	
Article 12(1) (f)	Art. 12(1), point (f) is replaced by the following: '(f) the nature and quantities of foreseeable emissions, including odours, from the installation into each medium, as well as an identification of significant effects of the emissions on the environment;';	f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili, inclusi gli odori, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;	Art. 10, comma 1, letter a) point 4	1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: ... 4) alla lettera e), dopo la parola "installazione" sono inserite le seguenti: ", inclusi gli odori," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e sulla salute umana";	These revised requirements that must be part of a permit application must be transposed into national legislation.	According Italian legislation the operator is responsable also of the effects of the activity on human health, and therefore is asked to identify also those effects
Article 13(1)	Art. 13(1) is replaced by the following: '1. In order to draw up, review and, where necessary, update BAT reference documents, the Commission shall organise an exchange of information between Member States, the industries concerned, non-governmental organisations promoting human health or environmental protection, the European Chemicals Agency and the Commission. That exchange of information	1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la	unnecessary		This article applies to the Commission, there is therefore no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	shall aim at an eight-year review cycle of BAT reference documents prioritising the documents that have the highest potential to improve the protection of human health or the environment.The duration of the exchange of information referred to in the first subparagraph shall not exceed four years for each individual BAT reference document.'	protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT.				
Article 13(1a)	Art. 13(1a) is added as follows: '1a. The Commission shall by ... [the end date for transposition of this Directive] amend Implementing Decision 2012/119/EU.';	1 bis. Entro il 1 o luglio 2026 la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE.	unnecessary		This article applies to the Commission, there is therefore no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 13(2) subparagraph 2	Art. 13(2), subpar. 2 is added: 'Without prejudice to Union competition law, information considered to be confidential business information or commercially sensitive information shall only be shared with the Commission and, after having signed a confidentiality and non-disclosure agreement, with civil servants and other public employees representing Member States or Union agencies. Information shall be anonymised, in such a manner that it does not refer to a particular operator or installation, when shared with the other stakeholders involved in the exchange of information referred to in paragraph 1. Non-anonymised information may only be shared in cases where anonymising the information would not allow an effective exchange of information on BAT in the context of drawing up, reviewing and, where necessary, updating BAT reference documents, with representatives of non-governmental organisations promoting the protection of human health or the environment and representatives of	Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un particolare operatore o una particolare installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Le informazioni non anonimizzate possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione	Art. 20, comma 1, letter b)	1. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ....' b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni	This article applies to the Commission and sets rules on the Commission management of information considered to be confidential business information or commercially sensitive information in the context of the exchange of information set by Article 13(1); there is therefore no need for transposition.	The violation of these provisions seems subject to personal sanctions defined by the Member State, in implementation of the principle that it is up to the Member State to define effective, proportionate and dissuasive sanctions against violations of the directive. Therefore the transposition of this provision seems necessary.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	associations representing the relevant industrial sectors, as appropriate, and where such representatives of organisations and associations have signed a confidentiality and non-disclosure agreement. The exchange of information considered to be confidential business information or commercially sensitive information shall remain strictly limited to what is technically required to draw up, review and, where necessary, update BAT reference documents, and such confidential business information or commercially sensitive information shall not be used for other purposes.’;	delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni dei settori industriali pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente		commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali restrizioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 325, o dell’articolo 623 del codice penale.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi.				
Article 13(3) subparagraph 1	Art. 13(3), subpar. 1 is replaced by the following: 'The Commission shall establish and regularly convene a forum composed of representatives of Member States, the industries concerned and non-governmental organisations promoting the protection of human	La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della	unnecessary		This article applies to the Commission, there is therefore no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	health or the environment.’	salute umana o dell'ambiente				
Article 13(3a)	Art. 13(3a) is added as follows: ‘(3a) The Commission shall obtain the opinion of the forum on the method for assessing compliance with emission limit values set out in the permit with regard to emissions to air and water, as set out in Article 15a.’	3 bis. La Commissione acquisisce il parere del forum sul metodo di valutazione del rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, come stabilito all'articolo 15 bis.	unnecessary		This article applies to the Commission, there is therefore no need for transposition.	
Article 13(4) subparagraph 2	Art. 13(4), subpar. 2 is added as follows: ‘The opinion of the forum referred to in the first subparagraph shall be submitted within six months of the final meeting of the technical working group responsible for that BAT reference document.’	Il parere del forum di cui al primo comma è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti responsabile di tale documento di riferimento sulle BAT.	unnecessary		This article applies to the Commission, there is therefore no need for transposition.	
Article 13(6)	Art. 13(6) is replaced by the following: ‘6. After the adoption of a decision in accordance with paragraph 5, the Commission shall make the BAT conclusions and the BAT reference document publicly available without undue delay.’	6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblici senza indebito ritardo le conclusioni sulle BAT e il documento di riferimento sulle BAT.	unnecessary		This article applies to the Commission, there is therefore no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14(1) subparagraph 1	Art. 14(1), subpar. 1 is replaced by the following: 'Member States shall ensure that the permit includes all measures necessary to comply with the requirements of Articles 11 and 18. To that effect, Member States shall ensure that permits are granted further to consultation of all relevant authorities with a responsibility regarding compliance with Union environmental legislation, including with environmental quality standards.'	Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale.	Art. 10, comma 1, letter b) and c)	1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, l'autorità competente, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo 33, comma 3–ter, dà avvio al procedimento inoltrando l'istanza alle amministrazioni e agli uffici competenti in materia ambientale che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza è inoltrata, altresì, all'autorità sanitaria individuata dalla Regione, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l'installazione, nonché, per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, alle	Updated perrmit requirements as well as the obligation to consult all relevant authorities with a responsibility regarding compliance with Union environmental legislation before the granting of a permit, must be transposed into national legislation. It is also important to note that the Court of Jusice of the EU, in its judgmement in Case C 626/22, ruled that Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control), read in the light of Article 191 TFEU and Articles 35 and 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that the Member States are required to provide that the prior assessment of the effects of the activity of the installation concerned on the environment and on human health must be	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

			Art. 11, comma 1, letter e)	relative autorità competenti, e, nel caso di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy."; c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Entro e non oltre 20 giorni dall'avvio del procedimento, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4 trasmettono all'autorità competente eventuali osservazioni, ovvero richieste di integrazione. 1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano, le amministrazioni titolate ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al	an integral part of the procedures for granting or reconsidering a permit to operate such an installation under that directive.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				rilascio dell'autorizzazione. L'autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter; dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5 – *bis*. Per le autorizzazioni di competenza statale, alla conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il Ministero della salute, ai fini della definizione delle determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di rispettiva competenza.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14(1) (a)	Art. 14(1), subpar. 2, point (a) is replaced by the following: ‘(a) emission limit values for polluting substances listed in Annex II to Regulation (EC) No 166/2006, and for other polluting substances, which are likely to be emitted from the installation concerned in significant quantities, having regard to their nature, their hazardousness and their potential to transfer pollution from one medium to another, taking into account the variation of water flow dynamics in receiving water bodies;’	a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;	Art. 13, comma 1, letter b)	1. All’articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 2024/1244, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d’acqua nei corpi idrici riceventi, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.”	Updated perrmit requirements must be transposed into national legislation. The Court of Justice of the European Union, in its judgement in Case C 626/22, ruled that, for the purposes of granting or reconsidering a permit to operate an installation under that directive, the competent authority must take into account, in addition to the polluting substances that are foreseeable having regard to the nature and type of industrial activity concerned, all those polluting substances which are the subject of emissions scientifically recognised as harmful which are liable to be emitted from the installation concerned, including those generated by that activity which were not assessed during the initial authorisation procedure for that installation.	Italy will welcome a clarification on how to identify the emissions "which are liable to be emitted" in practice. Otherwise, for each IED installation it will be necessary to consider every substance scientifically recognized as dangerous, regardless of the possibility, however remote, that it may be present in the emissions (even below the detection limits)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14(1) (aa)	Art. 14(1), subpar. 2, point (aa) is added as follows: '(aa) environmental performance limit values in accordance with Article 15(4)	a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;	Art. 13, comma 1, letter c)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre: a) valori limite di prestazione ambientale come specificati nel comma 4-quinquies;	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	
Article 14(1) subparagraph 2(ab)	Art. 14(1), subpar. 2, point (ab) is added as follows: (ab) appropriate requirements ensuring the assessment of the need to prevent or reduce the emissions of substances fulfilling the criteria of Article 57 or substances addressed in restrictions in Annex XVII to regulation (EC) No 1907/2006;'	a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;	Art. 13, comma 1, letter c)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre: ... b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del medesimo regolamento;	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14(1) subparagraph 2(b)	Art. 14(1), subpar. 2, point (b) is replaced by the following: ‘(b) appropriate requirements ensuring protection of the soil, groundwater, surface water and catchment areas for abstraction points of water intended for human consumption as referred to in Article 7 of Directive (EU) 2020/2184, and measures concerning the monitoring and management of waste generated by the installation;’	b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;	Art. 13, comma 1, letter c)	1. All’articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. L’autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre: … h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	
Article 14(1) subparagraph 2(ba)	Art. 14(1), subpar. 2, point (ba) is added as follows: ‘(ba) appropriate requirements laying down the characteristics of an environmental management system in accordance with Article 14a;	b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;	Art. 13, comma 1, letter c)	1. All’articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. L’autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre: … c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1.bis;	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14(1) subparagraph 2(bb)	Art. 14(1), subpar. 2, point (bb) is added as follows: (bb) suitable monitoring requirements for the consumption and reuse of resources such as energy, water and raw materials;'	b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;	Art. 13, comma 1, letter c)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre: ... d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	
Article 14(1) subparagraph 2(d)(iii)	Art. 14(1), subpar. 2, point (d)(iii) is added as follows: '(iii) information on progress towards fulfilment of the environmental policy objectives referred to in Article 14a.;'	iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;	Art. 13, comma 1, letter i)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole "requisiti di controllo delle emissioni" sono inserite le seguenti: "e delle prestazioni ambientali" e le parole "ambientale integrata" sono sostituite dalle seguenti: "integrata ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma 1-bis,";	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	Si tratta di informazioni già pubblicate e aggiornate a cura del gestore.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14(1) subparagraph 2(e)	Art. 14(1), subpar. 2, point (e) is replaced by the following: '(e) appropriate requirements for the regular maintenance and surveillance of measures taken to prevent emissions to soil, surface and groundwater pursuant to point (b), and appropriate requirements concerning the periodic monitoring of soil, surface and groundwater in relation to relevant hazardous substances likely to be found on site and having regard to the possibility of soil, surface and groundwater contamination at the site of the installation.'	e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;	Art. 13, comma 1, letter c)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre: ... i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee; l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.";	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	
Article 14(1) subparagraph 2(h)	Art. 14(1), subpar. 2, point (h) is replaced by the following: '(h) conditions for assessing compliance with the emission limit values and environmental performance limit values or a reference to the applicable requirements	h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate	Art. 13, comma 1, letter i)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole "requisiti di controllo delle emissioni" sono	Updated permit requirements must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	specified elsewhere.’	altrove.		inserite le seguenti: “e delle prestazioni ambientali” e le parole “ambientale integrata” sono sostituite dalle seguenti: “integrata ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma 1-bis,”;		
Article 14 paragraph 7		7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.	Art. 22, comma 1	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: “TITOLO III ter - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI Articolo 29-quinquiesdecies. (Ambito di applicazione) 1. Fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente Titolo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato VIII bis alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato VIII.bis.	This paragraph 7 should have been deleted from the revised IED, since it still refers to the former point 6.6 of Annex I on pigs and poultry rearing; activity which is now dealt with in Annex Ia. The Commission will inform the co-legislator (the Council for this kind of issues). Acts adopted jointly by the European Parliament and the Council (e.g. under ordinary legislative procedure) are corrected by the Council, after obtaining consent from the European Parliament.	Italy intends the provision related to the new Chapter VI a

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 14a	Art. 14a is added as follows: Article 14a Environmental management system 1. Member States shall require the operator to prepare and implement, for each installation falling within the scope of this Chapter, an environmental management system ("EMS"). The EMS shall include the elements listed in paragraph 2 and shall comply with relevant BAT conclusions that determine aspects to be covered in the EMS. 2. The EMS shall include at least the following: (a) environmental policy objectives for the continuous improvement of the environmental performance and safety of the installation, which shall include measures to: (i) prevent the generation of waste; (ii) optimise resource and energy use and water reuse; (iii) prevent or reduce the use or emissions of hazardous substances; (b) objectives and performance indicators in relation to significant environmental aspects, which shall take into account benchmarks set out in the relevant BAT conclusions; (c) for installations	Articolo 14 bis Sistema di gestione ambientale 1. Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare. 2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno: a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a: i) prevenire la produzione di rifiuti; ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il	Art. 13, comma 1, letter a, z	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di applicazione del presente Titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente, entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma 3, per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Inoltre, per verificare la conformità del sistema di gestione	This new article must be transposed into national legislation. The second paragraph of Article 14a(4) applies to the Commission, and therefore does not need to be transposed.	La disposizione nazionale tiene conto delle modifiche in corso di adozione, nell'ambito del negoziato sul pacchetto "Omnibus VIII Ambiente"

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	covered by the obligation to conduct an energy audit or implement an energy management system pursuant to Article 8 of Directive 2012/27/EU, inclusion of the results of that audit or implementation of the energy management system pursuant to Article 8 of and Annex VI to that Directive and of the measures to implement their recommendations; (d) a chemicals inventory of the hazardous substances present in or emitted from the installation as such, as constituents of other substances or as part of mixtures, with special regard given to the substances fulfilling the criteria referred to in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 and substances addressed in restrictions referred to in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006, and a risk assessment of the impact of such substances on human health and the environment, as well as an analysis of the possibilities for substituting them with safer alternatives or reducing their use or emissions; (e) measures taken to achieve the environmental objectives and avoid risks for human health or the	riutilizzo dell'acqua; iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose; b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT; c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni; d) un inventario		ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi già certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1221/2009."; ... z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti: "9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma 1-bis è conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	environment, including corrective and preventive measures where needed; (f) a transformation plan as referred to in Article 27d. 3. The level of detail of the EMS shall be consistent with the nature, scale and complexity of the installation, and the range of environmental impacts it could have. Where elements required to be included in the EMS, including objectives, performance indicators or measures, have already been developed in accordance with other relevant Union legislation and comply with this Article, a reference in the EMS to the relevant documents shall be sufficient. 4. Member States shall ensure that the relevant information set out in the EMS and listed in paragraph 2 is made available on the internet, free of charge and without restricting access to registered users. The Commission shall, by 31 December 2025, adopt an implementing act on which information is relevant for publication. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article	delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni; e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive; f) il piano di trasformazione di		gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati: a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a: i) prevenire la produzione di rifiuti; ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua; iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose; b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT; c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	75(2). Information may be redacted or, if that is not possible, excluded when made available on the internet, if the disclosure of the information would adversely affect any of the interests listed in Article 4(2), points (a) to (h) of Directive 2003/4/EC. The operator shall prepare and implement the EMS in accordance with the relevant BAT conclusions for the sector by 1 July 2027, except for installations referred to in Article 3(4) of Directive (EU) 2024/1785 of the European Parliament and of the Council (*). The EMS shall be reviewed periodically to ensure that it continues to be suitable, adequate and effective. The EMS shall be audited for the first time by 1 July 2027 except for installations referred to in Article 3(4) of Directive (EU) 2024/1785. The EMS shall be audited at least every 3 years, by a conformity assessment body accredited in accordance with Regulation (EC) No 765/2008 or an accredited or licensed environmental verifier as defined in Article 2, point 20 of Regulation (EC) No 1221/2009, who verifies	cui all'articolo 27 quinquies. 3. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed		8 e dell'allegato 2 di detto decreto legislativo e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni; d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni; e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive; f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-decies. Le informazioni messe a disposizione su internet		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	the conformity of the EMS, and of its implementation, with this Article. (*) Directive (EU) 2024/1785 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 amending Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste (OJ L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).’	elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2. Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE. Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti		ai sensi del presente comma possono essere rielaborate ovvero, se ciò non è possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all’articolo 5, comma 2, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all’autorità competente. 9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-octies è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione, ovvero dell’organizzazione, e con l’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell’Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale. 9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		conclusioni sulle BAT per il settore entro il 1 o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit per la prima volta entro il 1 o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/ 1785. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento		include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all’articolo 29-octies, comma 11-ter. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità a un'altra legislazione dell'Unione e siano conformi al		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		(CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo.		presente comma, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti. 9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit di cui al comma 1-bis, valuta la conformità dei piani di trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE. 9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-octies e 9-novies".		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 15(1)	1. The emission limit values for polluting substances shall apply at the point where the emissions leave the installation, and any dilution prior to that point shall be disregarded when determining those values. With regard to indirect releases of polluting substances into water, the effect of a waste water treatment plant outside the installation may be taken into account when determining the emission limit values of the installation concerned, provided that this does not lead to higher levels of pollution in the environment, an equivalent level of protection of the environment as a whole is guaranteed, and the operator ensures, in consultation with the operator of the waste water treatment plant, that the indirect releases do not jeopardise compliance with the provisions of the permit of the waste water treatment plant under this Directive or the specific authorisation under Directive 91/271/EEC and that all of the following requirements are fulfilled: (a) the released polluting substances do not impede the operation of the waste	I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il	13, comma 1, letter f)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... f) al comma 4-quater: 1) al primo periodo, dopo la parola "inquinanti" sono inserite le seguenti: "originate nell'installazione"; 2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di depurazione esterna può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il raggiungimento di livelli	Amendment to Article 15(1) specifies further the conditions under which the competent authority, when setting emission limit values applicable to pollutant releases to water in a permit granted under Directive 2010/75/EU, can take account of the downstream treatment processes in a waste water treatment plant. Should a Member State wish to make use of this possibility, this amendment must be transposed into national legislation.	The treatment plant itself is subject to an IED permit (category 6.11). Therefore the competent authority should already have the information referred to in points (a) to (d). Placing information obligations on operators in this regard could therefore be an unnecessary information burden.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	water treatment plant or the capacity to recover resources from the waste water treatment stream; (b) the released polluting substances do not harm the health of the staff working in collecting systems and waste water treatment plants; (c) the waste water treatment plant is designed and equipped to abate the released polluting substances; (d) the overall load of the concerned polluting substances eventually released into the water is not increased compared to the situation where the emissions from the installation concerned remained compliant with emission limit values set for direct releases in accordance with paragraph 3 of this Article, without prejudice to stricter measures required pursuant to Article 18. The competent authority shall set out in an annex to the permit conditions the reasons for the application of the second subparagraph, including the result of the assessment by the operator of the fulfilment of the required conditions. The operator shall provide an updated assessment in cases where the permit	gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti: a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue; b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue; c) l'impianto di	15, comma 1, letter b	di emissione corrispondenti a quelli che risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da a) a d). In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che: a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacità di recupero di risorse dal flusso; b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue; c) l'impianto di		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	conditions should be changed to ensure that the requirements set out in the second subparagraph, points (a) to (d) are fulfilled.	trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate; d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18. L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle		trattamento è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate; d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non è maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori limite di emissione definiti in conformità al comma 4-bis, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies."; 1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Se il gestore, anche consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-quater, lettere da a) a d), presenta di sua iniziativa un aggiornamento della valutazione di cui a tale		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		condizioni imposte. Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.		comma ed in esito a tale comunicazione l'autorità competente dispone un riesame parziale.”;		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 15(3)	3. The competent authority shall set the strictest achievable emission limit values by applying BAT in the installation, considering the entire range of the emission levels associated with the best available techniques ("BAT-AELs") to ensure that, under normal operating conditions, emissions do not exceed the BAT-AELs as laid down in the decisions on BAT conclusions referred to in Article 13(5). The emission limit values shall be based on an assessment by the operator of the entire BAT-AEL range, analysing the feasibility of meeting the strictest end of the BAT-AEL range and demonstrating the best overall performance that the installation can achieve by applying BAT as described in BAT conclusions, having regard to possible cross-media effects. The emission limit values shall be set through either of the following: (a) setting emission limit values expressed for the same or shorter periods of time and under the same reference conditions as the BAT-AELs; or (b) setting emission limit values different from	3. L'autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione	Art. 9, comma 1, lettere b, c, d	1. All'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII *bis* alla Parte Seconda, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al	This provision must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	those referred to in point (a) in terms of values, periods of time and reference conditions. Where the emission limit values are set in accordance with point (b), the competent authority shall, at least annually, assess the results of emission monitoring in order to ensure that emissions under normal operating conditions have not exceeded the BAT-AELs. General binding rules referred to in Article 6 may be applied while setting relevant emission limit values in accordance with this Article. If general binding rules are adopted, the strictest achievable emission limit values by applying BAT shall be set for categories of installations having similar characteristics that are relevant in determining the lowest emission levels achievable, considering the entire range of the BAT-AELs. The general binding rules shall be established by the Member State, based on the information in the BAT conclusions, analysing the feasibility of meeting the strictest end of the BAT-AEL range and demonstrating the best performance that those	delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti: a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento. Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella		fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies, un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla Parte Seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza ai requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5,		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	categories of installations can achieve by applying BAT as described in BAT conclusions.	fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo. Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie		5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma 2, le regioni hanno facoltà di emanare, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune categorie di installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII o VIII *bis* alla Parte Seconda e non rientrano nelle installazioni di cui all'allegato XII alla Parte Seconda, tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, tenendo conto delle specificità proprie del contesto regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies, un approccio integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.	Art. 13, comma 1, letter e)	generali regionali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF più performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla Parte Seconda in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. In caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma 2, applicabili		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle BAT, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3."; d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della si-curezza energetica provvede a pubblicare sul suo sito internet lo schema da sottoporre alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato può formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento finale."; 1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... e) al comma 4-bis: 1) dopo la parola "l-ter.4)," sono inserite le seguenti: "e si attestino sui valori più rigorosi		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere e mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati";		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 15(4)	4. Without prejudice to Article 9(2), the competent authority shall set, for normal operating conditions, binding ranges for environmental performance that are not to be exceeded during one or more periods, as laid down in the decisions on BAT conclusions referred to in Article 13(5). In addition, the competent authority shall: (a) set, for normal operating conditions, environmental performance limit values concerning water, having regard to possible cross-media effects, that are not to be exceeded during one or more periods, and which are not less strict than the binding ranges referred to in the first subparagraph; (b) set, for normal operating conditions, indicative environmental performance levels concerning waste and resources other than water, which are not less strict than the binding ranges referred to in the first subparagraph.	4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. In aggiunta, l'autorità competente: a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma; b) fissa, relativamente a condizioni di	Art. 13, comma 1, letter g)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... g) dopo il comma 4-quater, è inserito il seguente: "4-quinquies – L'autorità competente, relativamente a condizioni di esercizio normali, fissa: a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate, con riferimento ad uno o più periodi e agli intervalli BAT-AEPL, nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026; b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera a), che non devono essere violati durante i periodi indicati; c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo BAT-AEPL pertinente di cui alla lettera a).";	This provision must be transposed into national legislation.	In the directive, it is not clear what the "ranges" should bind. Italy considers that the ranges are binding for the choice, by the competent authority, of limit values for water performances and indicative levels for other performances.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 15(5)	5. By way of derogation from paragraph 3, and without prejudice to Article 18, the competent authority may, in specific cases, set emission limit values higher than the BAT-AELs. Such a derogation may apply only where an assessment shows that the achievement of BAT-AELs as described in BAT conclusions would lead to disproportionately higher costs compared to the environmental benefits due to: (a) the geographical location or the local environmental conditions of the installation concerned; or (b) the technical characteristics of the installation concerned. The competent authority shall document in an annex to the permit conditions the reasons for derogating from paragraph 3, and the result of the assessment referred to in the first subparagraph of this paragraph and the justification for the conditions imposed. The emission limit values set in accordance with the first subparagraph shall, however, not exceed the emission limit values set out in the Annexes to this Directive, where	5. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, in casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del	Art, 13, comma 1, letter s)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... s) al comma 9-bis: 1) al primo periodo, dopo la parola "competente" sono inserite le seguenti: ", su istanza del gestore,", le parole da "porre limiti" a "disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "il conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL" e, dopo la parola "interessata" la parola "e" è sostituita dalla parola "o"; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte."; 3) al quinto periodo, le parole da "eventuali linee guida comunitarie" a "comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE, per garantire la coerenza	Should a MS whish to allow an IED operator ato use the derogation to BAT AELs provided for by Article 15(5), such provision has to be transposed into national legislation. The last subparagraph, referring to the adoption by the Commission of an implementing act establishing a standardised methodology, does not have to be transposed.	The last paragraph, although indicating actions by the Commission, should be cited in the transposition rules to ensure that the implementing act will be considered in the application of the exemptions.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	applicable. Derogations granted in accordance with this paragraph shall respect the principles set out in Annex II. The competent authority shall ensure that the operator provides an assessment of the impact of the derogation on the concentration of the pollutants concerned in the receiving environment and in any case ensure that no significant pollution is caused and that a high level of protection of the environment as a whole is achieved. Derogations shall not be granted where they could put at risk compliance with environmental quality standards referred to in Article 18. The competent authority shall re-assess whether derogations granted in accordance with this paragraph are justified, every four years or as part of each reconsideration of the permit conditions pursuant to Article 21, where such reconsideration occurs earlier than four years after the derogation was granted. The Commission shall adopt an implementing act to establish a standardised methodology for assessing	presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili. Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di		con tali linee guida."; 4) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "L'autorità competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientali ai sensi dell'articolo 29-sexies."; 5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: "La permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del presente comma deve essere espressamente verificata in sede di controllo almeno ogni		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	the disproportionality between the costs of implementation of the BAT conclusions and the potential environmental benefits referred to in the first subparagraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 75(2).	compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all'articolo 18. L'autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.		quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lettera a), in caso di verifica negativa, nonché in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.".		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 15(6)	6. By way of derogation from paragraph 4, the competent authority may, in specific cases, set less strict binding ranges for environmental performance or environmental performance limit values. Such a derogation may apply only where an assessment shows that the achievement of performance levels associated with the best available techniques as described in BAT conclusions will lead to a significant negative environmental impact, including cross media effects, or a significant economic impact due to: (a) the geographical location or the local environmental conditions of the installation concerned; or (b) the technical characteristics of the installation concerned. The competent authority shall document in an annex to the permit conditions the reasons for derogating from paragraph 4 and the result of the assessment referred to in the first subparagraph of this paragraph and the justification for the conditions imposed. The competent authority shall ensure that	6. In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l'autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione: a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o ▼M1 02010L0075 — IT — 04.08.2024 — 001.001 — 25 b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione	Art. 13, comma 1, letter t)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... t) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: 9-bis.1 - In casi specifici l'autorità competente può fissare condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-quinquies, a condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione: a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. L'autorità competente documenta in un allegato all'autorizzazione le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata su	Should a MS whish to allow an IED operator to use the derogation to environmental performance binding ranges or AEPLs provided for by Article 15(6), such provision has to be transposed into national legislation. The last subparagraph, referring to the adoption by the Commission of an implementing act establishing a standardised methodology, does not have to be transposed.	The last subparagraph, although indicating actions by the Commission, should be cited in the transposition rules to ensure that the implementing act will be considered in the application of the exemptions.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	operating under less strict binding ranges for environmental performance or environmental performance limit values does not cause any significant environmental impact, including depletion of water resources, and achieves a high level of protection of the environment as a whole. The Commission shall establish, by means of implementing acts, a standardised methodology for undertaking the assessment referred to in the first subparagraph. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 75(2).	interessata. L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte. L'autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali		quanto dichiarato dal gestore e la giustificazione delle condizioni imposte, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, ed è compatibile con il raggiungimento di un elevato livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento dell'Allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza con le predette linee guida.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Articol 15(7)	7. By way of derogation from paragraphs 3 and 4, and provided that no significant pollution is caused and all measures resulting in less pollution have been exhausted, the competent authority may set less strict emission limit values or environmental performance limit values in the event of a crisis due to extraordinary circumstances beyond the control of the operator and Member States, leading to a severe disruption or shortage of: (a) energy supplies, provided that there is an overriding public interest in security of energy supply; (b) resources, materials or equipment essential for the operator to perform activities of public interest, in compliance with the applicable emission limit values or environmental performance limit values; or (c) essential resources, materials or equipment where the production output compensates for such shortage or disruption, for reasons of public health or public safety or for other imperative reasons of overriding public interest. The derogation shall not	7. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di: a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico; b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel	Art. 13 comma 1, letter v)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... v) il comma 9-quater è sostituito dal seguente: "9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica autorità e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di: a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico; b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; c) risorse, materiali o apparecchiature	Should a MS whish to allow an IED operator to use the derogation to ELVs and AEPLs provided for by Article 15(7), it has to transpose this provision in national legislation. The subparagprah referring to action from the Commission to assess and further clarify, through guidance, the criteria to be taken into account for the application of this paragraph does not have to be transposed.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	be granted for more than three months. If the reasons justifying the granting of a derogation persist, the derogation may be prolonged for a maximum period of three months. As soon as the supply conditions are restored or where there is an alternative to the energy supplies, resources, materials or equipment, the Member State shall ensure that the decision to set less strict emission limit values and environmental performance limit values ceases to have effect, and the installation shall comply with permit conditions set in accordance with paragraphs 3 and 4. The Member States shall take measures to ensure that emissions resulting from the derogation referred to in the first subparagraph are monitored. The competent authority shall make information on the derogation and the conditions imposed publicly available in accordance with Article 24(2). The Commission may, where necessary, assess and further clarify, through guidance, the criteria to be taken into	rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; o c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente. La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un'alternativa all'approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro		essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente. In tali periodi ed aree, in deroga ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a), e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente all'articolo 29-quater, comma 13, le informazioni sulla deroga e sulle condizioni imposte. La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	account for the application of this paragraph. Member States shall notify the Commission of any derogation granted under this paragraph, including the reasons justifying the granting of the derogation and the conditions imposed. The Commission shall assess whether the derogation granted is justified having due regard to the criteria set in this paragraph. If the Commission raises objections within 2 months of the notification by the Member State, the Member States shall without delay revise the derogation accordingly.	provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate. L'autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2. ▼M1 02010L0075 — IT — 04.08.2024 — 001.001 — 26 Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per		massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte, è comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, l'autorità competente senza indugio rivaluta di conseguenza la deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali o apparecchiature, l'autorità competente provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a)."		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		l'applicazione del presente paragrafo. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte. La Commissione valuta se la deroga concessa sia giustificata tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente paragrafo. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica da parte dello Stato membro, gli Stati membri senza indugio rivedono di conseguenza la deroga.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 15a	Art. 15a is added as follows: 'Article 15a Compliance assessment 1. For the purpose of assessing compliance under normal operating conditions with emission limit values in accordance with Article 14(1), point (h), the correction made to measurements to determine the validated average emission values shall not exceed the measurement uncertainty of the measuring method. 2. The Commission shall by 1 September 2026 adopt an implementing act establishing the method for assessing compliance under normal operating conditions with emission limit values set out in the permit with regard to emissions to air and water. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 75(2). The method referred to in the first subparagraph shall address, as a minimum, the determination of validated average emission values and shall set out how measurement uncertainty and the frequency of exceedance of emission limit values are to be taken into account in the	Articolo 15 bis Valutazione della conformità 1. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. 2. Entro il 1 o settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo	Art. 17, comma i, letter f)	1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... f) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti: "11-quater. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. Per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua le autorità di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. 11-quinquies. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente Titolo rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo	Article 15a paragraphs (1) and (3) must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	compliance assessment. 3. Where an installation falling within the scope of this Chapter also falls within the scope of Chapter III or IV and compliance with the emission limit values set in accordance with this Chapter has been demonstrated pursuant to paragraph 1 of this Article, the installation shall be deemed to also comply with the emission limit values set in accordance with Chapter III or IV for the pollutants concerned under normal operating conditions.’;	75, paragrafo 2. Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità. 3. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione del capo III o IV e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è stato dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli		273 o del Titolo III-bis della Parte quarta e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente Titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-quater del presente articolo, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma dell’articolo 273 o del Titolo III-bis della Parte quarta per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 29-septies, se un’installazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente Titolo rientra anche nell’ambito di applicazione della Parte terza del presente decreto e il rispetto dei valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di concentrazione, stabiliti in conformità al presente Titolo, è stato dimostrato ai sensi del 11-quater del presente articolo, si considera che l’installazione è conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3, dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto per gli inquinanti		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali.		in questione, purché non pericolosi, in condizioni di esercizio normali.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 16(2)	Art. 16(2) is replaced by the following: '2. The frequency of the periodic monitoring referred to in Article 14(1), point (e), shall be determined by the competent authority in a permit for each individual installation or in general binding rules. Without prejudice to the first subparagraph, periodic monitoring shall be carried out as set out in the BAT conclusions, where applicable, and at least once every 4 years for groundwater and 9 years for soil, unless such monitoring is based on a systematic appraisal of the risk of contamination.'	2. La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in disposizioni generali vincolanti. Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, ove applicabile, e almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.	Art. 13, comma 1, letter l)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... l) al comma 6-bis: 1) al primo periodo, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente "quattro", la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "nove" e, dopo la parola "contaminazione" sono inserite le seguenti: ", anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,"; 2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'autorità competente, considerata estensione del sito e il rischio di contaminazione, ha facoltà di ammettere ai fini dei controlli l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a livello consortile, o eseguite con altro scopo primario."	This revised provision must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 16(3)	Art. 16(3) is added as follows: '3. The quality control of laboratories performing the monitoring shall be based on CEN standards or, if CEN standards are not available, ISO, national or other international standards which ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.'	3. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.	Art. 17, comma i, letter f)	1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... f) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti: ... 11-sexies. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.	This revised provision must be transposed into national legislation.	The absence of specific CEN reference methods makes the requirement of equivalence to a "scientific quality" perplexing (equivalent to what?). It can be understood as "the scientific quality generally guaranteed by other CEN methods". But it is not certain that this can be guaranteed for every specific case.
Article 16(4)	Art. 16(4) is added as follows: '4. Where the assessment referred to in Article 15(5) demonstrates that the derogation will have a quantifiable or measurable effect on the environment, Member States shall ensure that the concentration of the pollutants concerned is monitored in the receiving environment. Where relevant, monitoring and measuring methods for each pollutant concerned which are set out in other relevant Union legislation shall be used for the purpose of the monitoring referred to in this	4. Qualora la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dimostri che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri si assicurano che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i	Art. 17, comma i, letter f)	1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... f) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti: ... 11-septies. Qualora le valutazioni di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, dimostrino che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorità competente si assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai	This revised provision must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	paragraph.’	metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.		fini del controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione. Eventuali controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attività si fa carico l’agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o provinciale.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 18	Art. 18 is replaced by the following: 'Article 18 Environmental quality standards Where an environmental quality standard requires stricter conditions than those achievable by the use of the best available techniques, additional measures shall be included in the permit, with a view to reducing the specific contribution of the installation to the pollution occurring in the relevant area, without prejudice to other measures which may be taken to comply with environmental quality standards. Where stricter conditions have been included in the permit in accordance with the first paragraph, the competent authority shall assess the impact of the stricter conditions on the concentration of the pollutants concerned in the receiving environment. Where the load of pollutants emitted by the installation has a quantifiable or measurable effect on the environment, Member States shall ensure that the concentration of the pollutants concerned in the receiving environment is monitored. The results	Articolo 18 Standard di qualità ambientale Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale. Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore. Qualora il carico degli inquinanti	Art. 14, comma 1	1. All'articolo 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola "rappresenta" sono inserite le seguenti: "al più tardi" e, dopo le parole "comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore"; b) al comma 2, dopo le parole "rigorose di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione,"; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano trasmessi all'autorità competente.	This revised provision must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	of such monitoring shall be transmitted to the competent authority. Where monitoring and measurement methods for the pollutants concerned are set out in other relevant Union legislation, such methods, including effect-based methods as appropriate, shall be used for the purpose of the monitoring referred to in the third paragraph.’	emessi dalle installazioni abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore sia controllata. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto, sono utilizzati per il controllo di cui al terzo comma.		Il controllo di cui al presente comma è effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto.”.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 20(1)	Art. 20(1) is replaced by the following: '1. Member States shall take the necessary measures to ensure that the operator informs the competent authority of any planned change in the nature or functioning, or any extension, of the installation which may have consequences for the environment, in due time and in any event prior to the implementation of any such change or extension. Where appropriate, the competent authority shall update the permit. Member States shall take the necessary measures to ensure that the competent authority reacts in due time to the information provided by the operator.'	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche o gli ampliamenti che intende apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione e che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a tempo debito e comunque prima della loro attuazione. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'autorità competente reagisca in tempo utile alle informazioni fornite dal gestore.	Art. 16, comma 1, letter a)	1. All'articolo 29-novies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo: 1.1) le parole "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'installazione"; 1.2) dopo le parole, "lettera l)" sono inserite le seguenti: ", prima dell'attuazione di tali modifiche"; 2) al secondo periodo: 2.1) le parole "L'autorità competente,", sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente si esprime in merito alle informazioni comunicate dal gestore e; 2.2) le parole "ambientale o le relative condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "ambientale e, se del caso, le relative condizioni"; 2.3) la parola "rileva" è sostituita dalle seguenti: "in base alle informazioni fornite non può escludere"; 2.4) le parole "del presente articolo" sono soppresse; 3) al terzo periodo, dopo la parola "Decorso" è inserita la seguente: "inutilmente".	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 21(3) (a)	Art. 21(3), subpar. 1, point (a) is replaced by the following: ‘(a) all the permit conditions for the installation concerned are reconsidered and, if necessary, updated to ensure compliance with this Directive, in particular, with Article 15(3), (4) and (5), where applicable;’	a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5;	Art. 15, comma 1, letter c)	1. All’articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) al comma 6, alla lettera a), le parole: “3, 4 e 4-bis” sono sostituite dalle seguenti: “3, 4, 4-bis e 4-quinquies”;	This revised provision must be transposed into national legislation	Currently the art. 29.octies, comma 6 of the decree 152/06 states: "6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 21(5)(c)	Art. 21(5), point (c) is replaced by the following: '(c) where it is necessary to comply with an environmental quality standard referred to in Article 18, including in the case of a new or revised quality standard or where the status of the receiving environment requires a revision of the permit in order to achieve compliance with plans and programmes set under Union legislation;'	c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.	Art. 15, comma 1, lettrer a)	1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) alla lettera a), dopo le parole "di settore", sono aggiunte le seguenti. ", anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione"; 2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-*bis*) a giudizio di una amministrazione competente in materia di tutela della salute, è necessaria una revisione dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo;"; 3) alla lettera d) la parola "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "unionali";	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 21(5) (d)	Art. 21(5), point (d) is added as follows: '(d) in the case of a request from the operator to extend the duration of the operation of an installation undertaking the activity referred to in Annex I, point 5.4.'	d) il gestore chiede di prorogare la durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato I, punto 5.4.	Art. 16, comma 1, letter b)	b1. All'articolo 29-novies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) dopo il comma 3 è inserito il seguente. "3-bis. Il gestore presenta istanza di riesame dell'autorizzazione nel caso di: a) proroga della durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla Parte Seconda;	This revised provision must be transposed into national legislation	
Article 23(4) subparagraph 5	Art. 23(4), subpar. 5 is replaced by the following: 'The Commission shall adopt and, where appropriate, regularly update guidance on the criteria for the appraisal of environmental risks.'	La Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.	Art. 17, comma 1. Letter e)	1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... e) al comma 11-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.";	This revised provision is addressed to the Commission, no need for transposition.	The paragraph, although indicating actions by the Commission, should be cited in the transposition rules to ensure that the guidance will be considered in the application of the directive.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 24(1)(d)	Art. 24, par. 1, point (d) is replaced by the following: ‘(d) the updating of a permit or permit conditions for an installation in accordance with Article 21(5);’	d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;	Art. 11, comma 1, letter b)	1. All’articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) al comma 2, le parole da “non appena” sino a “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell’istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis) del comma 13 , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell’articolo 29-	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-novies, commi 1 e 3-bis";		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 24(1)(e)	Art. 24(1), point (e) is added as follows: '(e) the updating of a permit in accordance with Article 21(3) or Article 21(4).'	e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.	Art. 11, comma 1, letter b)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) al comma 2, le parole da "non appena" sino a "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis) del comma 13 , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-	This revised provision must be transposed into national legislation	In the Italian legal framework, review proceedings pursuant to art. 21(3) of the IED begin within the terms set out in article 29.ter, paragraph 4, of decree 152/06, while review proceedings pursuant to art. 21(4 and 5) of the IED begin upon receipt of the request.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-novies, commi 1 e 3-bis";		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 24(2) subparagraph 1	Art. 24(2), subpar. 1 is replaced by the following: '2. When a decision on granting or the reconsideration or updating of a permit has been taken, the competent authority shall make available to the public, including systematically via the internet, on a webpage which is easy to find, free of charge and without restricting access to registered users, in relation to points (a), (b) and (f), the following information:'	2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:	Art. 11, comma 1, letter b)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) al comma 2, le parole da "non appena" sino a "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis) del comma 13 , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-novies, commi 1 e 3-bis";		
Article 24(2) (a)	Art. 24(2), point (a) is replaced by the following: '(a) the content of the decision, including a copy of the permit and any subsequent updates, including consolidated permit conditions where relevant;'	a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, tra cui, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate;	Art. 11, comma 1, letter b)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) al comma 2, le parole da "non appena" sino a "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis) del comma 13 , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-novies, commi 1 e 3-bis"; 		
Article 24(2)(c)	Art. 24(2), point (c) is replaced by the following: '(c) the results of the consultations held before the decision was taken, including consultations held pursuant to Article 26, and an explanation of how those consultations were taken into account in that decision;'	c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;	Art. 11, comma 1, letter b)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) al comma 2, le parole da "non appena" sino a "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis) del comma 13 , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-novies, commi 1 e 3-bis";</td>		
Article 24(2)(e)	Art. 24(2), point (e) is replaced by the following: '(e) how the permit conditions referred to in Article 14, including the emission limit values, environmental performance levels and environmental performance limit values, have been determined in relation to the best available techniques and emission levels and environmental performance levels	e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche	Art. 11, comma 1,letter o)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... o) al comma 13: ... 2) alla lettera e), dopo le parole "limite di emissione," sono inserite le seguenti "i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale,";	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	associated with the best available techniques;	disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;				
Article 24(2) (f)	Art. 24(2), point (f) is replaced by the following: (f) where a derogation is granted in accordance with Article 15, the specific reasons for that derogation based on the criteria laid down in that paragraph and the conditions imposed.'	f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 15, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.	Art. 11, comma 1,letter o)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... o) al comma 13: ... 3) alla lettera f), le parole "comma 10" sono sostituite dalle seguenti "commi da 9-bis a 9-quater" e le parole "in detto" sono sostituite dalle seguenti "nel pertinente";	This revised provision must be transposed into national legislation	
Article 24(3)	Art. 24(3) is replaced by the following: '3. The competent authority shall also make available to the public, including systematically via the internet, on a webpage which is easy to find, free of charge and without restricting access to registered users, the following: (a) relevant information on the measures taken by the operator upon definitive cessation of activities in accordance with Article 22; (b) the results of emission monitoring as required under the permit conditions and held by the competent authority;	L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti: a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 22, al momento della cessazione	Art. 11, comma 1,letter o)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... o) al comma 13: ... 4) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "h-bis) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di cui agli articoli 29-septies, comma 2-bis, e 29-sexies, comma 9-bis".	This revised provision must be transposed into national legislation	Other provision are yet in art. 29.quater, comma 13 of the D.Lgs. 152/06

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	(c) the results of the monitoring referred to in Article 16(4) and in Article 18 .’	definitiva delle attività; b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente; c) i risultati del controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 4, e all’articolo 18.				
Article 25(1) second and third subparagraph	Art. 25(1), subpar. 2 and 3 are added as follows: ‘Standing in the review procedure shall not be conditional on the role that the member of the public concerned played during a participatory phase of the decision-making procedures under this Directive. The review procedure shall be fair, equitable, timely and not prohibitively expensive, and shall provide for adequate and effective remedies, including injunctive relief as appropriate.’;	La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.	unnecessary		This revised provision must be transposed into national legislation	The Italian general rules regarding administrative procedures and access to the justice yet grant the fullfillment of this directive requiremens

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 26(1)	Art. 26(1) is replaced by the following: ‘1. Where a Member State is aware that the operation of an installation could have significant negative effects on the environment of another Member State, or where a Member State that could be significantly affected so requests, the Member State in whose territory the application for a permit pursuant to Article 4 or Article 20(2) was submitted shall forward to the other Member State any information required to be given or made available pursuant to Annex IV at the same time as it makes it available to the public. On the basis of that information, consultations shall be carried out between the two Member States, while ensuring that the comments from the Member State that could be significantly affected are provided before the competent authority of the Member State in whose territory the application for a permit was submitted reaches its decision. Should no comments be provided by the Member State that could be significantly affected within the period for consultation of the public	1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un’installazione potrebbe avere effetti negativi significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 20, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali	Art. 24, comma 1, letter a), c)	1. All’articolo 32-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole “un impianto” sono sostituite dalle seguenti: “una installazione per la quale è stata richiesta autorizzazione integrata ambientale” e le parole “e 29-octies” sono sostituite dalle seguenti: “29-octies e 29-novies” 2) al terzo periodo, le parole “l’impianto” sono sostituite dalle seguenti: “l’installazione” e le parole “un impianto” sono sostituite dalle seguenti: “un’installazione”; … c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei precedenti commi, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato	This revised provision must be transposed into national legislation	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	concerned, the competent authority shall proceed with the permitting procedure.	effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.		nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. L'autorità competente non può concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato che potrebbe subire tali effetti significativi."		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 26(2)	Art. 26(2) is replaced by the following: 2. Member States shall ensure that, in the cases referred to in paragraph 1, the application for a permit is also made available for comments to the public of the Member State that could be significantly affected and that it remains available for the same period of time it was available in the Member State where the application was made.’;	2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo in cui è rimasta disponibile nello Stato membro in cui è stata presentata.	Art. 24, comma 1, letter b	1. All’articolo 32-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e comunque per non meno di 30 giorni”;	This revised provision must be transposed into national legislation	
Article 27	Art. 27 is replaced by the following: ‘Article 27 Emerging techniques Member States shall, where appropriate, encourage the development and application of emerging techniques, in particular where such techniques have been identified in the BAT conclusions, the BAT reference documents or the findings of the innovation centre for industrial transformation and emissions referred to in Article 27a.’	Articolo 27 Tecniche emergenti Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all’articolo 27 bis.	unnecessary		This article is close to the previous article 27, with the addition of a specific reference to techniques identified in BAT conclusions, BREFs and to the outcomes of INCITE. This article must be reflected at least in the policy framework of Member States.	This is a programmatic declaration to be translated into political guidelines, not into the regulatory framework.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 27a	Art. 27a is added as follows: 'Article 27a Innovation centre for industrial transformation and emissions 1. The Commission shall establish and operate an innovation centre for industrial transformation and emissions (the "centre" or "Incite"). 2. The centre shall collect and analyse information on innovative techniques, including emerging and transformative techniques, which contribute inter alia to minimisation of pollution, decarbonisation, resource efficiency, a circular economy using fewer or safer chemicals, relevant to activities within the scope of this Directive, and characterise their level of development and their environmental performance. The Commission shall take into account the findings of the centre when preparing the work programme for the exchange of information referred to in Article 13(3), point (b), and when drawing up, reviewing and updating the BAT reference documents referred to in Article 13(1). 3. The centre shall be assisted by: (a) representatives of	Articolo 27 bis Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali 1. La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali ("centro" o "INCITE"). 2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti e trasformative – che contribuiscono, tra l'altro, alla riduzione al minimo dell'inquinamento, alla decarbonizzazione, all'efficienza delle risorse, a un'economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure – relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni	Art. 20, comma 1. Letter b)	1. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni	This article relates to the Commission, there is therefore no need for transposition.	The paragraph, although indicating actions by the Commission, should be cited in the transposition rules to ensure that the MS participate and promote the partecipation to INCITE

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	Member States; (b) relevant public institutions; (c) relevant research institutes; (d) research and technology organisations; (e) representatives of the industries and farmers concerned; (f) technology providers; (g) non-governmental organisations promoting the protection of human health or the environment; (h) the Commission. 4. The centre shall make its findings public, subject to the restrictions laid down in Article 4(1) and (2) of Directive 2003/4/EC. The Commission shall adopt an implementing act setting out the detailed arrangements necessary for the establishment and functioning of the centre. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 75(2).'	ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1. 3. Il centro è assistito da: a) rappresentanti degli Stati membri; b) istituzioni pubbliche pertinenti; c) istituti di ricerca pertinenti; d) organizzazioni per la ricerca e la tecnologia; e) rappresentanti dei settori industriali e degli agricoltori interessati; f) fornitori di tecnologie; g) organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente;		commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali restrizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 325, o dell'articolo 623 del codice penale. 4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), di cui all'articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE, d'intesa con i Ministeri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, nonchè con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, consentono nella fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei principali centri di ricerca pubblici e privati		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		h) Commissione. 4. Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.		interessati, nonché di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, limitatamente alle attività di cui al Titolo III-ter. 4-quater. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4-ter il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale della ricerca (CNR).".		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 27b	Art. 27b is added as follows: 'Article 27b Testing of emerging techniques Without prejudice to Article 18, the competent authority may grant temporary derogations from the requirements set out in Article 15(2), (3) and (4) and from the principles set out in Article 11, points (a) and (b), for the testing of emerging techniques for a total period of time not exceeding 30 months, provided that after the period specified in the permit, either the testing of the technique is stopped or the activity achieves at least the BAT-AELs.'	Articolo 27 ter Sperimentazione di tecniche emergenti Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 30 mesi, a condizione che, dopo il periodo specificato nell'autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l'attività raggiunga almeno i BAT-AEL.	Art. 13, comma 1, letter u)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... u) al comma 9-ter, dopo la parola "competente" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-septies,", dopo la parola "4-bis" sono inserite le seguenti ", 4-quinquies", la parola "nove" è sostituita dalla seguente: "trenta" e le parole "tale tecnica sia sospesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'applicazione di tale tecnica sia interrotta".	Should a MS wish to enable its competent authorities to use this provision, the latter has to be transposed into national legislation. This flexibility does not exempt the competent authority from setting emission limit values and environmental performance levels and values, but those do not need to comply with art. 15(2) and 15(3) and 15(4). This flexibility is without prejudice to compliance with Article 18.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 27c	‘Article 27c Emission levels and indicative environmental performance values associated with emerging techniques By way of derogation from Article 21(3), the competent authority may set: (a) emission limit values that ensure that, within 6 years of publication of a decision on BAT conclusions in accordance with Article 13(5) relating to the main activity of an installation, emissions do not, under normal operating conditions, exceed emission levels associated with emerging techniques as laid down in the decisions on BAT conclusions; (b) indicative environmental performance values consistent with the decisions on BAT conclusions.’	Articolo 27 quater Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti In deroga all’articolo 21, paragrafo 3, l’autorità competente può fissare: a) valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, concernente l’attività principale di un’installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT; b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.	Art. 15, comma 1, letter d)	1. All’articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. In deroga al comma 6, l'autorità competente può fissare: a) valori limite di emissione per garantire che, entro sei anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT; b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT. “	Should a MS wish to enable its competent authorities to use this provision, the latter has to be transposed into national legislation. Point a offers more time to comply with emission limit values set in relation to emmisison levels associated with emerging techniques as identified in BAT conclusions. Point b is to be read in conjonction with the title of art. 27c and applies to environmental performance values associated with emerging techniques.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 27d	Art. 27d is added as follows: 'Article 27d Transformation towards a clean, circular and climate-neutral industry 1. Member States shall require that operators by 30 June 2030 include in their EMS an indicative transformation plan covering their activities as listed in points 1, 2, 3, 4, 6.1 a, and 6.1 b of Annex I. The transformation plan shall contain information on how the operator will transform the installation during the 2030-2050 period to contribute to the emergence of a sustainable, clean, circular, resource-efficient and climate-neutral economy by 2050, including where relevant deep industrial transformation as referred to in Article 27e. Member States shall take the necessary measures to ensure that, no later than a year after the deadline set out in the first subparagraph of this paragraph, the audit organisation referred to in Article 14a(4), sixth subparagraph, assesses the conformity of the transformation plans referred to in the first subparagraph of this paragraph with the requirements set out in	Articolo 27 quinquies Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra 1. Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le loro attività quali elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione	Art. 13, comma 1, letter z)	1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti: ... 9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-octies, comma 11-ter. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori	Paragraphs 1 to 4 of Article 27d must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	the delegated act referred to in paragraph 5 of this Article. 2. Member States shall require that, as part of the review of the permit conditions pursuant to Article 21(3) following the publication of decisions on BAT conclusions after 1 January 2030, the operator includes in its EMS a transformation plan for each installation carrying out any activity listed in Annex I that is not referred to in paragraph 1 of this Article. The transformation plan shall contain information on how the operator will transform the installation during the 2030-2050 period in order to contribute to the emergence of a sustainable, clean, circular and climate-neutral economy by 2050, in accordance with the requirements set out in the delegated act referred to in paragraph 5 of this Article. Member States shall take the necessary measures to ensure that, no later than a year after completion of the review referred to in Article 21(3), the audit organisation referred to in Article 14a(4), sixth subparagraph, assesses the conformity of the	industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal termine fissato al primo comma del presente paragrafo, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma del presente paragrafo ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1 o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione	Art. 15, comma 1, letter e)	diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità a un'altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente comma, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti. 9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit di cui al comma 1-bis, valuta la conformità dei piani di trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE. 9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-octies e 9-novies". 1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	transformation plans referred to in the first subparagraph with the requirements set out in the delegated act referred to in paragraph 5 of this Article. 3. Where two or more installations are under the control of the same operator, or if the installations are under the control of different operators that are part of the same company, in the same Member State, those installations may be covered by one transformation plan. Where elements of the transformation plans have already been developed in accordance with other Union legislation and are compliant with this Article, a reference may be made in the transformation plan to the relevant documents. 4. The operator shall make its transformation plan, updates of the transformation plan, as well as the results of the assessment referred to in paragraphs 1 and 2 public, as part of the publication of relevant information set out in the EMS as referred to in Article 14a(4). 5. The Commission shall, by 30 June 2026, adopt a delegated act in order to supplement this Directive	ambientale un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1 del presente articolo. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, conformemente ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal completamento del riesame di cui all'articolo 21, paragrafo 3,		aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: “11-bis. Nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui al comma 3, lettera a), se avviato dopo il 1º gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies e 9-novies un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia già provveduto ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 9-decies. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto delegato di cui all’articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE. Il provvedimento di		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	by specifying the content for the transformation plans, on the basis of the information required under paragraphs 1, 2 and 3. The Commission shall, by 31 December 2034, review and, where appropriate, revise the delegated act referred to in the first subparagraph.’	l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 3. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, nello stesso Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità ad altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente articolo, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai		riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui all'articolo 29-sexies, comma 1-bis, valuti la conformità dei piani di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto di esecuzione di cui all’articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE. ….		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		pertinenti documenti. 4. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte della pubblicazione delle pertinenti informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4. 5. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva specificando il contenuto dei piani di trasformazione, sulla base delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3. Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 27e	Art. 27e is added as follows: 'Article 27e Deep industrial transformation 1. Without prejudice to Article 18, in the event of deep industrial transformation of the installation set out in the relevant transformation plan covering the installation, the competent authority may extend the period for the installation to comply with the updated permit conditions referred to in Article 21(3) up to a total of eight years maximum, provided that: (a) the permit for the installation contains a description of the deep industrial transformation, the emission levels and the resource efficiency that will be achieved, and the implementation timeline and milestones; (b) the operator reports annually to the competent authority on the progress in the implementation of the deep industrial transformation; and (c) during the period granted for the transformation of the installation, the competent authority ensures that no significant pollution is caused and that a high level of protection of the environment as a whole is achieved.	Articolo 27 sexies Trasformazione industriale profonda 1. Fatto salvo l'articolo 18, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a un totale massimo di otto anni, a condizione che: a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;	Art. 15, comma 1, letter e)	1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: ... 11-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, l'autorità competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di tale piano può prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un massimo di 8 anni, a condizione che: a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali; b) il gestore	Should a Member State whish to enable IED installations in its territory to benefit from the flexibility provided by the concept of deep industrial transformation, it has to transpose Article 27e into its national legal framework. The flexibility consists in more time to comply with relevant BATC (within 8 years of publication), provided that all the conditions listed in Article 27e are complied with.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	Member States shall inform the Commission at least yearly of derogations granted as part of their reporting to the Commission under Article 72. 2. Without prejudice to Articles 18 and 22, in the event of deep industrial transformation consisting of the closure of an installation and its replacement by a new installation set out in the relevant transformation plan covering the installation and to be completed within 8 years of publication of decisions on BAT conclusions, in accordance with Article 13(5), relating to the main activity of the existing installation, the competent authority may waive the obligation of updating the permit in accordance with Article 21(3), provided that all the following conditions are met: (a) the permit for the existing installation contains a description of the closure plan and the associated timeline and milestones; (b) the operator reports annually to the competent authority on the progress in relation to the closure plan for the existing installation and to its replacement by a new installation;	b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda; e c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente garantisca che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle loro relazioni alla Commissione a norma dell'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse. 2. Fatti salvi gli articoli 18 e 22, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di		riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda; c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente verifichi che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale; 11-quater. Fatti salvi gli articoli 29-sexies, comma 9-quinquies, e 29-septies, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente al		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	(c) during the period preceding the closure of the installation, the competent authority ensures that no significant pollution is caused and that a high level of protection of the environment as a whole is achieved. Member States shall inform the Commission as part of their reporting under Article 72 at least yearly of derogations granted.’	un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione indicata nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione e da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi; b) il gestore comunica annualmente	Art. 19, comma 1	comma 6, lettera a), e nei tempi di cui all’articolo 29-quater, comma 10, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi; b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione; c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente verifica che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.” 1. All’articolo 29-duodecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-bis, dopo le parole: “29-sexies, comma 9-bis” sono inserite le seguenti: “, 9-bis.1, 9-ter o 9-quater, ovvero ai sensi dell’articolo 29-octies, commi 7-bis, 11-ter o 11-		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione; c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente garantisce che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si consegua nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Almeno una volta all'anno, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 72, gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.		quater,”.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 30(5)	Art. 30(5) is replaced by the following: '5. The competent authority may grant a derogation for a maximum of six months from the obligation to comply with the emission limit values provided for in paragraphs 2 and 3 for sulphur dioxide, in respect of a combustion plant which to that end normally uses low-sulphur fuel, in cases where the operator is unable to comply with those limit values because of an interruption in the supply of low-sulphur fuel resulting from a serious shortage. Member States shall immediately inform the Commission of any derogation granted under the first subparagraph, including the reasons justifying the derogation and the conditions imposed.';	5. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'anidride solforosa, in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa di un'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.	Art. 41, comma 1, letter b)	1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) alla parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Il provvedimento di sospensione è notificato anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a informare immediatamente la Commissione UE delle deroghe concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni imposte.”;	The amendment to Article 30(5) widens the information that MS must provide to COM if this specific derogation is granted ('including the reasons justifying the derogation and the conditions imposed'). Therefore, this amendment must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 30(6) subparagraph 3	Art. 30(6), subpar. 3 is replaced by the following: 'Member States shall inform the Commission immediately of any derogation granted under the first subparagraph, including the reasons justifying the derogation and the conditions imposed.';	Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle deroghe concesse a norma del primo comma, compresi i motivi che giustificano le deroghe e le condizioni imposte.	Art. 41, comma 1, letter b)	1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) alla parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Il provvedimento di sospensione è notificato anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a informare immediatamente la Commissione UE delle deroghe concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni imposte.”;	The amendment to Article 30(6) widens ('including the reasons justifying the derogation and the conditions imposed') the information that MS must provide to COM if this specific derogation is granted. Therefore, this amendment must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 34a	Art. 34a is added as follows: 'Article 34a Combustion plants that are part of a small isolated system 1. Member States may, until 31 December 2029, exempt combustion plants that are part of a small isolated system on 4 August 2024 from compliance with the emission limit values referred to in Article 30(2) and in Article 15(3) for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust or, where applicable, with the rates of desulphurisation referred to in Article 31. The emission limit values for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust set out in the permit for such combustion plants, pursuant to the requirements of Directives 2001/80/EC and 2008/1/EC, shall at least be maintained. The Member States shall take measures to ensure that the emissions are monitored and that no significant pollution is caused. Member States may only exempt installations from the emission limit values when all measures resulting in less pollution have been exhausted. The exemption shall not be made for a longer period than	Articolo 34 bis Impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato 1. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare gli impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato dal rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri oppure, se del caso, dei gradi di desolforazione di cui all'articolo 31. Sono mantenuti almeno i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri indicati nell'autorizzazione di detti impianti di combustione, ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE. Gli Stati membri	Art. 32	1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 16-ter è aggiunto il seguente: "16-quater. L'autorizzazione può fissare al 1° gennaio 2030 il termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente articolo o dell'articolo 29-sexies per l'emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2, comma 17 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto. Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle emissioni	Article 34a provides for the possibility for MS to exempt combustion plants that are part of a small isolated system on 4 August 2024, from compliance with the emission limit values referred to in Article 30(2) and in Article 15(3) for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust or, where applicable, with the rates of desulphurisation referred to in Article 31. It is not mandatory for a MS to transpose this provision, if there are no combustion plants part of small isolated systems on 4 August 2024 in this MS, as in any case the exemption scheme could not be used; or if this MS does not wish to use this derogation. However, if a MS decides to use the derogation, this provision must be transposed. Even if the end date of transposition in Article 4 of Directive 2024/1785 is set at a later date than obligations in Article 34a of Directive	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	necessary. 2. From 1 January 2030, the combustion plants concerned shall comply with the emission limit values for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust set out in Part 2 of Annex V and with the emission limit values referred to in Article 15(3) for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust. 3. Member States that provide exemptions in accordance with paragraph 1 of this Article shall implement a compliance plan covering the combustion plants that benefit from such exemptions. The compliance plan shall contain information on the measures to ensure compliance of the plants concerned by 31 December 2029 with the emission limit values for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust set out in Part 2 of Annex V and with the emission limit values in Article 15(3) for sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust. The compliance plan shall also include information on measures to minimise the magnitude and duration of the pollutant emissions during the period covered by the plan and information on demand management	adottano misure per assicurare il controllo delle emissioni e garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Gli Stati membri possono esentare le installazioni dai valori limite di emissione solo dopo che siano state esperite tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento. L'esenzione non è concessa per un periodo più lungo del necessario. 2. Dal 1 o gennaio 2030 gli impianti di combustione interessati rispettano i valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e i valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. 3. Gli Stati membri che concedono esenzioni conformemente al		adeguati a garantire che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione non sia concessa per un periodo più lungo del necessario. Le condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del pertinente piano di conformità definito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti, il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità, nonché in merito ad ogni eventuale successiva modifica del piano di conformità. Le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29-quater, comma 13."	2010/75/EU, the date of entry into force of the instrument (04/08/2024) represents the date as of which a legally binding act comes to have legal force. From that moment on, the act can be relied on in order to, for example, adopt other acts or to set up administrative arrangements for its implementation. Paragraphs 4 and 5 of Article 34a can be regarded as falling within the latter category.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	measures and cleaner fuel switching possibilities or cleaner alternatives such as the deployment of renewables and interconnection with the mainland grids. 4. Not later than 5 February 2025, Member States shall communicate their compliance plan to the Commission. The Commission shall evaluate the plans and, where the Commission has raised no objections within 12 months of receipt of the plan, the Member State concerned shall consider its plan to have been accepted. Where the Commission raises objections on the ground that the plan does not guarantee the compliance of the plants concerned by 31 December 2029 or does not minimise the magnitude and duration of the pollutant emissions during the period covered by the plan, the Member State concerned shall communicate to the Commission a revised plan within 6 months of the notification of the Commission's objections. In relation to the evaluation of a revised version of a plan which a Member State communicates to the Commission, the period referred to in the second	paragrafo 1 del presente articolo pongono in essere un piano di conformità per gli impianti di combustione che beneficiano di siffatte esenzioni. Il piano di conformità contiene informazioni sulle misure volte a garantire, entro il 31 dicembre 2029, la conformità degli impianti interessati ai valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri fissati nell'allegato V, parte 2, e ai valori limite di emissione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. Il piano di conformità comprende inoltre informazioni sulle misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, nonché informazioni sulle misure di gestione della domanda e				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	sentence shall be 6 months. 5. Member States shall report to the Commission on the progress made in relation to the actions described in the compliance plan not later than 5 February 2026, and at the end of each subsequent calendar year. Member States shall inform the Commission of any subsequent changes to the compliance plan. In relation to the evaluation of a revised version of a plan which a Member State communicates to the Commission, the period referred to in the second sentence of paragraph 4 shall be six months. 6. The Member State shall make information on the derogation and the conditions imposed publicly available in accordance with Article 24(2).’	sulle possibilità di passare a combustibili più puliti o alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali. 4. Non oltre il 5 febbraio 2025 gli Stati membri comunicano il loro piano di conformità alla Commissione. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Qualora la Commissione sollevi obiezioni indicando che il piano non garantisce la conformità degli impianti interessati entro il 31 dicembre 2029 oppure non riduce al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti durante il periodo previsto dal piano, lo Stato membro interessato				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		comunica alla Commissione un piano riveduto entro sei mesi dalla notifica delle obiezioni della Commissione. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui alla seconda frase è di sei mesi. 5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni descritte nel piano di conformità entro 5 febbraio 2026 e alla fine di ogni anno civile successivo. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano di conformità. Per la valutazione di una versione riveduta di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il periodo di cui alla seconda frase del paragrafo 4 è di sei mesi.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		6. Lo Stato membro rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 42(1) subparagraph 2	Art. 42(1), subpar. 2 is replaced by the following: 'This Chapter shall not apply to gasification or pyrolysis plants, if the gases or liquids resulting from such thermal treatment of waste are treated prior to their incineration to such an extent that: (a) the incineration causes emissions lower than the combustion of the least polluting fuels available on the market that could be combusted in the installation; (b) for emissions other than nitrogen oxides, sulphur oxides and dust, the incineration does not cause emissions higher than those from incineration or co-incineration of waste.'	Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che: a) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione; b) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti.	Art. 29, comma 1, letter a)	1. All'articolo 237-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che: 1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione; 2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti".	Amendments made to this article clarify the scope of chapter IV, and must therefore be transposed into Member States legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 48(1)	Art. 48(1) is replaced by the following: '1. Member States shall ensure that monitoring of emissions is carried out in accordance with Parts 6 and 7 of Annex VI. Emissions to air from waste incineration and co-incineration plants shall also be monitored during other than normal operating conditions. Emissions during start-up and shutdown while no waste is being incinerated, including emissions of PCDD/F and dioxin-like PCBs, shall be estimated based on measurement campaigns, carried out at regular intervals, such as every three years, carried out during planned start-up or shutdown operations. Emissions of PCDD/F and dioxin-like PCBs shall as far as possible be prevented or minimised.'	1. Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente all'allegato VI, parti 6 e 7. Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.	Art. 31, 1	1. All'articolo 237-quaterdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo."; b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le autorità competenti assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato all'Allegato 1 presente Titolo.".	Amendment to Article 48(1) specifies further the conditions under which the competent authority, shall set monitoring requirements for waste incineration and co-incineratino plants - for PCDD and dioxin-like PCBs. Therefore this amendment should be transposed in national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 63(2)	Art. 63(2) is replaced by the following: '2. Where an existing installation undergoes a substantial change, or falls within the scope of this Directive for the first time following a substantial change, that part of the installation which undergoes the substantial change shall be treated as a new installation.';	2. Se un'installazione esistente è sottoposta a una modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.	Art. 33	. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 11, la lettera b) è soppressa.	This amendment, specifying that an existing installation which undergoes a substantial change or which falls within the scope of this Directive for the first time following a substantial change shall be treated as a new installation, must be transposed into national legislation.	The art. 275, comma 11, of the decree 152/06 currently states "11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attività oggetto di modifica sostanziale: a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti nuovi; b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attività svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a)"

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70(3)	Art. 70(3) is replaced by the following: '3. Monitoring shall be carried out, and the quality assurance system of the laboratory performing the monitoring shall be, in accordance with CEN standards or, if CEN standards are not available, ISO, national or other international standards which ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.'	3. Il controllo effettuato e il sistema di garanzia di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, a norme ISO, norme nazionali o norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.	Art. 34	1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 3, al terzo periodo, le parole "è effettuato conformemente" sono sostituite dalle seguenti: "e il sistema di controllo di qualità del laboratorio che effettua il controllo sono conformi" e, dopo la parola "CEN,", la parola "conformemente" è soppressa.	Amendment to Article 70(3) must be transposed into national legislation.	The absence of specific CEN reference methods makes the requirement of equivalence to a "scientific quality" perplexing (equivalent to what?). It can be understood as "the scientific quality generally guaranteed by other CEN methods". But it is not certain that this can be guaranteed for every specific case.
Article 70a	Art. 70a is added as follows: 'Article 70a Scope This Chapter shall apply to the activities set out in Annex Ia which reach the capacity thresholds set out in that Annex.'	Articolo 70 bis Ambito di applicazione Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: "TITOLO III ter - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI Articolo 29-quinquiesdecies. (Ambito di applicazione) 1. Fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente Titolo si applica a tutte le attività elencate nell'allegato VIII bis alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato	The fact that the activities set out in Annex Ia which reach the capacity thresholds set out in that Annex shall comply with Chapter VIa, must be transposed into national legislation.	Note: the disposition regarding animal welfare in the directive is intended refered to this chapter

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				VIII.bis, , fermo restando il regime transitorio previsto.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70b	Art. 70b is added as follows: 'Article 70b Aggregation rule 1. Member States shall adopt measures to ensure that if two or more installations engaged in livestock rearing activities are located close to each other and if their operator is the same or if the installations are under the control of operators who are engaged in an economic or legal relationship, the competent authority may consider those installations to be a single unit for the purpose of calculating the capacity threshold referred to in Article 70a. Member States shall ensure that the rule referred to in the first subparagraph is not used to circumvent the obligations set out in this Directive. 2. By 5 August 2028, the Commission shall publish guidelines, after consulting the Member States, on the criteria for considering different installations to be a single unit under paragraph 1.'	Articolo 70 ter Norme sul cumulo 1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la norma di cui al primo comma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva. 2. Entro il 5 agosto 2028 la Commissione pubblica, previa consultazione degli	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-sexiesdecies (Norme sul cumulo) 1. Se due o più installazioni che svolgono attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel presente Titolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità competente tiene conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'unità singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 ter della direttiva (UE) 2024/1785.	Paragraph 1 must be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola a norma del paragrafo 1.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70c	Art. 70c is added as follows: 'Article 70c Permits and registrations 1. Member States shall take the necessary measures to ensure that no installation falling within the scope of this Chapter operates without a permit or without being registered and that the operation of all installations within the scope of this Chapter complies with the uniform conditions for operating rules referred to in Article 70i. Member States may use any similar pre-existing procedure for the registration of installations in order to avoid creating an administrative burden. Member States may apply a permitting procedure to the intensive rearing of poultry and pigs: (a) with more than 40 000 places for poultry; (b) with more than 2 000 places for production pigs over 30 kg; or (c) with more than 750 places for sows. Member States may include requirements for certain categories of installations falling within the scope of this Chapter in the general binding rules referred to in Article 6.	Articolo 70 quater Autorizzazioni e registrazioni 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata e che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo sia conforme alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione delle installazioni onde evitare di creare un onere amministrativo. Gli Stati membri possono applicare una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame	Art. 2 Art. 22	1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: o) dopo la lettera o-*quinquies*), è inserita la seguente: "*o-sexies)* registrazione: procedura, alternativa alla autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale assume impegni conformi ai requisiti previsti"; 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-septiesdecies. (Autorizzazioni e registrazioni) 1. Una volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente Titolo è gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-*quaterdecies*, comma 1.	To be transposed into national legislation; except paragraph 5 addressed to the Commission. Please note that part of the text (a) - (c) do not set the scope. It is only refering to the scope of IED 1.0 (Annex I, category 6.6) underlining the possibility to maintain existing permitting procedure for farms already regulated under IED 1.0. IED 2.0 requirements on electronical permitting system under Art. 5(4) by 31 December 2035 is also applicable.	In the Italian transposition the definition of "registration" is introduced to clarify the meaning of the directive provisions. Note that the provision of the third subparagraph should not be understood as meaning that the MS may not apply a permit procedure (and therefore is forced to apply registration) for installations under the old IPPC thresholds

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	Member States shall specify the procedure for registration or granting a permit in respect of installations falling within the scope of this Chapter. Those procedures shall include at least the information listed in paragraph 2. 2. Registrations or applications for permits shall include at least a description of the following elements: (a) the installation and its activities; (b) the animal type; (c) the stocking density in LSU per hectare calculated in accordance with Annex Ia, where necessary; (d) the capacity of the installation; (e) the sources of emissions from the installation; (f) the nature and quantities of foreseeable emissions from the installation into each medium. 3. Applications shall also include a non-technical summary of the information referred to in paragraph 2. 4. Member States shall take the necessary measures to ensure that the operator informs the competent authority, without delay, of any planned substantial	e suini: a) con più di 40 000 posti per il pollame; b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o c) con più di 750 posti per le scrofe. Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Gli Stati membri precisano la procedura per la registrazione o il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2. 2. Le registrazioni o le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi: a) l'installazione e		Il rispetto della autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione, assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo è conforme alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3. 2. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le Regioni definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3 e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	change to the installations falling within the scope of this Chapter which could have consequences for the environment. Where appropriate, the competent authority shall reconsider and update the permit or request the operator to apply for a permit or make a new registration. 5. The Commission shall assess the impacts of the implementation of the operating rules laid down in Article 70i and submit, by 11 years after the entry into force of the implementing act referred to in Article 70i(2), a report to the European Parliament and to the Council on the results of that assessment.’	le sue attività; b) i tipi di animali; c) il coefficiente di densità in UBA per ettaro calcolato conformemente all'allegato I bis, se del caso; d) la capacità dell'installazione; e) le fonti di emissione dell'installazione; f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale. 3. Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che potrebbero produrre conseguenze sull'ambiente. Ove		registrazione. In tali casi l’attività istruttoria a carico dell’autorità competente si limita alla sola verifica della conformità dell’istanza ai requisiti vincolanti. 4. Le istanze di registrazione o di autorizzazione comprendono almeno una descrizione dei seguenti elementi: a) l'installazione e le sue attività, comprese le modalità di stabulazione; b) i tipi di animali; c) il coefficiente di densità, in UBA per ettaro, calcolato conformemente all'allegato VIII bis, alla Parte Seconda, se del caso; d) la capacità ricettiva dell'installazione; e) le fonti di emissione dell'installazione; f) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale; g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle precedenti lettere. 5. Il gestore comunica senza indugio, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione. 5. La Commissione valuta l'impatto dell'attuazione delle norme operative di cui all'articolo 70 decies e presenta, entro 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tale valutazione.		di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni la necessità di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione prima di esercire la modifica.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70d	Art. 70d is added as follows: 'Article 70d Obligations of the operator 1. Member States shall ensure that the operator carries out monitoring of emissions and of associated environmental performance levels in accordance with the uniform conditions for operating rules referred to in Article 70i. Monitoring data shall be obtained by means of measurement methods or, where not practicable, by calculation methods such as the use of emission factors. The methods used for obtaining the monitoring data shall be described in the operating rules. The operator shall keep a record of, and process, all monitoring results, for a period of at least 5 years, in such a way as to enable the verification of compliance with the emission limit values and environmental performance limit values set out in operating rules . 2. In the event of non-compliance with the emission limit values and environmental performance limit values set out in the uniform conditions for operating	*Articolo 70 quinquies* Obblighi del gestore 1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 *decies*. I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative. Per un periodo di almeno 5 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-duodevicies (Obblighi del gestore) 1. Costituisce condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3. I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante l'impiego di modelli applicativi sodtware o metodi di calcolo, come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative. 2. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori	To be transposed into national legislation. On landspreading: the requirements of IED 2.0 are imposed via the permit/registration of an installation as defined by the Directive. Therefore, land application is covered if it is carried out within the installation. The operator(s) is/are fully responsible for the operation of the installation. For land spreading outside this regulatory framework, other EU legislation may apply (Nitrates Directive); Link to Regulation (EU) 2024/1244 Art. 6(9) - reporting on behalf of operators and Art. 13(g) - guidance on emission factors.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	rules referred to in Article 70i, Member States shall require the operator to take the measures necessary to ensure that compliance is restored within the shortest possible time. 3. The operator shall ensure that any manure management, including land spreading of waste, animal by-products or other residues generated by the installation is undertaken in accordance with the best available techniques, as specified in the operating rules, and other relevant Union legislation and that it does not cause significant pollution of the environment.’	valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative. 2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 *decies*, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. 3. Il gestore si assicura che la gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti		limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative. 3. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nell’autorizzazione o nella registrazione in conformità alle norme operative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3, l’autorità competente assegna al gestore un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. In caso di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui all’articolo 29-quaterdecies, comma 2. 4. Il gestore assicura che la gestione del letame, compreso lo spandimento sul suolo, di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.		significativo dell'ambiente.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70e	Art. 70e is added as follows: 'Article 70e Monitoring 1. Member States shall ensure that suitable monitoring is carried out in accordance with the uniform conditions for operating rules referred to in Article 70i. 2. All monitoring results shall be recorded, processed and presented in such a way as to enable the competent authority to verify compliance with the operating conditions, emission limit values and environmental performance limit values which are included in the general binding rules referred to in Article 6 or in the permit. 3. The operator shall, without delay, make available the data and information listed in paragraph 2 to the competent authority upon request. The competent authority may make such a request in order to verify compliance with the uniform conditions for operating rules. The competent authority shall make that request if a member of the public requests access to the data or information listed in paragraph 2.'	Articolo 70 sexies Controllo 1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies. 2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 o nell'autorizzazione. 3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2.	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-undevicies (Controllo) 1. L'autorità competente provvede affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3, secondo quanto previsto dall'articolo 29-duodevicies, e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA e di SNPS, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente Titolo. 2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nell'autorizzazione. 3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza	To be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		L'autorità competente può formulare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle condizioni uniformi per le norme operative. L'autorità competente formula tale richiesta qualora un membro del pubblico chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2.		indugio, i dati e le informazioni di cui al comma 2. L'autorità competente può effettuare tale richiesta anche al fine di verificare il rispetto dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3. L'autorità competente formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e informazioni aggiornati non siano già stati acquisiti dall'autorità competente.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70f	Art. 70f is added as follows: 'Article 70f Non-compliance 1. Member States shall ensure that the values for emissions and environmental performance levels are monitored in accordance with the uniform conditions for operating rules referred to in Article 70i and do not exceed the emission limit values and environmental performance limit values set out therein. 2. Member States shall set up an effective compliance monitoring system, based on either environmental inspections or other measures, to check compliance with the requirements set out in this Chapter. 3. In the event of non-compliance with the requirements set out in this Chapter, Member States shall ensure that the competent authority requires the operator to take any measures, in addition to the measures taken by the operator under Article 70d, that are necessary to ensure that compliance is restored without delay. Where non-compliance causes a significant degradation of local air, water or soil conditions, or	Articolo 70 septies Inadempienza 1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale siano controllati conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 70 decies e non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti. 2. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di monitoraggio della conformità, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo. 3. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente capo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente imponga al gestore di prendere, oltre alle misure da esso	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-vicies (Inadempienza) 1. In caso di inosservanza dei requisiti di cui al presente Titolo, l'autorità competente diffida il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio. 2. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione, in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di benessere animale, fino al ripristino della conformità	To be transposed into national legislation. For installations currently covered by IED 1.0, the requirements on minimum frequency of site visits in Article 23 (4) are applicable until the application of IED 2.0, which will take place according to Art. 3 (5) of IED 2.0. There is no minimum frequency of site visits under IED 2.0 for livestock rearing installations.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	where it poses, or risks posing, a significant danger to human health, the operation of the installation shall be suspended by the competent authority until compliance is restored.’	adottate a norma dell'articolo 70 quinquies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70g	Art. 70g is added as follows: 'Article 70g Public information and participation 1. Member States shall ensure that the public concerned are given early and effective opportunities to participate in the following procedures: (a) preparation of general binding rules as referred to in Article 6 on permits for installations falling within the scope of this Chapter; (b) the granting of a permit for a new installation falling within the scope of this Chapter; (c) the granting of an updated permit in accordance with Article 70c(4) for any substantial change to an existing installation falling within the scope of this Chapter; or (d) the procedure for registration, in the event that general binding rules are not adopted, and the Member States allow the installation only to be registered. 2. The competent authority shall make available to the public, including systematically via the internet, free of charge and without restricting access to registered users, the following documents and	Articolo 70 octies Informazione e partecipazione del pubblico 1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure: a) l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo; o d) la procedura di	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-vicies semel (Informazione e partecipazione del pubblico) 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure: a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 4 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo; b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente Titolo; c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente Titolo; d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in	To be transposed into national legislation. IED 2.0 requirements on electonical permitting system under Art. 5(4) by 31 December 2035 are also applicable.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	information: (a) the permit or the registration; (b) the results of the consultations held in accordance with paragraph 1; (c) the general binding rules referred to in Article 6 which are applicable to installations falling within the scope of this Chapter; and (d) the reports of inspections of the installations falling within the scope of this Chapter.'	registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e gli Stati membri consentano che l'installazione sia solo registrata. 2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti: a) l'autorizzazione o la registrazione; b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del paragrafo 1; c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; e d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.		cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi dell'articolo 29-septiesdecies, comma 4. 2. Nelle more della definizione di specifiche disposizioni attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte, l'attuazione del comma 1 è garantita tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il pubblico interessato ha facoltà di partecipare proponendo osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel provvedimento finale. 3. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, anche attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti: a) l'autorizzazione o la registrazione; b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o 2; c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies applicabili alle installazioni che		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo; d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70h	Art. 70h is added as follows: 'Article 70h Access to justice 1. Member States shall ensure that, in accordance with the relevant national legal system, members of the public concerned have access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to this Chapter when one of the following conditions is met: (a) they have a sufficient interest; (b) they maintain the impairment of a right, where administrative procedural law of a Member State requires that as a precondition. Standing in the review procedure shall not be conditional on the role that the member of the public concerned played during a participatory phase of the decision-making procedures under this Directive. The review procedure shall be fair, equitable, timely and not prohibitively expensive, and shall provide for adequate and effective remedies, including	Articolo 70 nonies Accesso alla giustizia 1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti al presente capo quando è rispettata una delle seguenti condizioni: a) essi vantano un interesse sufficiente; b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. La legittimazione nella procedura di	unnecessary		To be transposed into national legislation.	The Italian general rules regarding administrative procedures and access to the justice yet grant the fullfillment of this directive requiremens

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	injunctive relief as appropriate. 2. Member States shall determine at what stage the decisions, acts or omissions may be challenged.’	ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. 2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 70i	Art. 70i is added as follows: 'Article 70i Uniform conditions for operating rules 1. The Commission shall organise an exchange of information between Member States, the sectors concerned, non-governmental organisations promoting environmental protection and the Commission before establishing uniform conditions for operating rules in accordance with paragraph 2. The exchange of information shall, in particular, address the following: (a) the emission and environmental performance levels of installations and techniques, and other measures consistent with Annex III; (b) the techniques used, associated monitoring, cross-media effects, economic and technical viability and developments in that regard; (c) best available techniques identified after considering the issues mentioned in points (a) and (b); (d) emerging techniques. 2. The Commission shall adopt by 1 September 2026 an implementing act to establish uniform	Articolo 70 decies Condizioni uniformi per le norme operative 1. Prima di stabilire condizioni uniformi per le norme operative conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. Lo scambio di informazioni riguarda in particolare: a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure conformi all'allegato III; b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi; c) le migliori tecniche disponibili	Art. 22	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 29-quaterdecies, è inserito il seguente Titolo: ... Articolo 29-vicies bis (Norme operative per condizioni uniformi) 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le categorie imprenditoriali coinvolte nonché, ove ritenuto opportuno, le principali associazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE ai fini della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3, per condizioni uniformi di gestione degli allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche disponibili determinate tenendo conto della natura, del	Paragraphs 1 and 2 relate to the Commission, and do not have to be transposed at national level. Only parapgraph 3 is relevant to MS, and must be transposed.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	conditions for operating rules for each of the activities referred to in Annex Ia. The uniform conditions for operating rules shall be consistent with the use of best available techniques for the activities listed in Annex Ia and shall take into account the nature, type, size and stocking density of those installations, the size of herds of single animal types in mixed farms, and the specificities of pasture-based rearing systems, where animals are only seasonally reared in indoor installations. They shall also include indicative information on emerging techniques, where available. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 75(2). 3. Member States shall ensure that the competent authority follows or is informed of developments in best available techniques and of the publication of any new or updated uniform conditions for operating rules.’	individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b); d) le tecniche emergenti. 2. Entro il 1 o settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le norme operative di ognuna delle attività di cui all'allegato I bis. Le condizioni uniformi per le norme operative sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre		tipo, delle dimensioni e della densità dell’allevamento, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi a: a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure; b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi; c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b); d) le tecniche emergenti 2. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, adeguata pubblicità alle norme operative emanate dalla Commissione europea		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione di condizioni uniformi nuove o aggiornate per le norme operative.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 72(2)	Art. 72(2) is replaced by the following: '2. The type, format and frequency of information to be made available pursuant to paragraph 1 of this Article shall be established in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 75(2). The implementing decision establishing the type, format and frequency of information to be made available pursuant to paragraph 1 of this Article shall be updated whenever necessary and not later than 5 August 2026.'	2. Il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. La decisione di esecuzione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è aggiornata ogniqualvolta necessario e al più tardi il 5 agosto 2026.	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 73(1) subparagraph 1 and 2	Art. 73(1), subpar. 1 is replaced by the following: 'By 30 June 2028 and every 5 years thereafter, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report reviewing the implementation of this Directive. The report shall include information on activities for which BAT conclusions have or have not been adopted pursuant to Article 13(5) of this Directive, take into account the dynamics of innovation, including emerging techniques, the need for further pollution prevention measures and the review referred to in Article 8 of Directive 2003/87/EC. That report shall include an assessment of the need for Union action through the establishment or updating of Union-wide minimum requirements for emission limit values and for rules on monitoring and compliance for activities within the scope of the BAT conclusions adopted during the previous five-year period, on the basis of the following criteria: (a) the impact of the activities concerned on the environment as a whole and on human health; (b) the state of	Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione include informazioni sulle attività per le quali sono state adottate o non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della presente direttiva, tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, comprese le tecniche emergenti, nonché della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE. La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	implementation of best available techniques for the activities concerned.’	mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri: a) l'impatto delle attività in questione sull'ambiente nel suo complesso e sulla salute umana; b) lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione.				
Article 73(3)	Art. 73(3) is replaced by the following: ‘3. The Commission shall, using an evidence-based methodology and taking into account the specificities of the sector, assess the need for Union action to: (a) comprehensively address the emissions from the rearing of livestock within the Union, in particular from cattle; and (b) further achieve the	3. La Commissione, utilizzando una metodologia basata su dati concreti e tenendo conto delle specificità del settore, valuta la necessità dell'intervento dell'Unione per: a) affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame nell'Unione, in	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	objective of global environmental protection with respect to products placed on the Union market, through the prevention and control of emissions from livestock farming, and in a manner consistent with the Union's international obligations. The Commission shall report the results of that assessment by 31 December 2026 to the European Parliament and the Council. The report shall be accompanied by a legislative proposal where appropriate.'	particolare di bovini; e b) proseguire nel conseguimento dell'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione, attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, e in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2026. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 73(4)	Art. 73(4) is added as follows: ‘4. The Commission shall review: (a) the need to control emissions from onshore and offshore exploration and production of mineral oil and gas; (b) the need to control emissions from the on-site treatment and extraction of non-energy industrial minerals used in industry other than for construction, as well as the need to control emissions from the on-site treatment and extraction of ores which are newly carried out in the Union; (c) the need to revise the activity threshold in Annex I for the production of hydrogen by electrolysis of water. The Commission shall include the results of that review in the first of the reports to the European Parliament and to the Council required under the first paragraph.’	4. La Commissione riesamina: a) la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e dalla produzione onshore e offshore di petrolio e gas; b) la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali industriali non energetici utilizzati in un settore industriale diverso dalla costruzione, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento e dall'estrazione in loco di minerali di interesse economico, qualora si tratti di attività recenti nell'Unione; c) la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua. La Commissione include i risultati di tale riesame nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio richiesta	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		a norma del paragrafo 1.				
Article 74	Art. 74 is replaced by the following: 'Article 74 Amendments of Annexes 1. In order to allow the provisions of this Directive to be adapted to scientific and technical progress on the basis of best available techniques, the Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 76 as regards the adaptation of Parts 3 and 4 of Annex V, Parts 2, 6, 7 and 8 of Annex VI and Parts 5, 6, 7 and 8 of Annex VII to such scientific and technical progress. 2. The Commission shall carry out appropriate consultation with stakeholders before adopting a delegated act in accordance with this Article. The Commission shall make public relevant	Articolo 74 Modifiche degli allegati 1. Al fine di consentire l'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico sulla base delle migliori tecniche disponibili, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 76 per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato V, parti 3 e 4, dell'allegato VI, parti 2, 6, 7 e 8, e dell'allegato VII, parti 5, 6, 7 e 8, a tale progresso tecnico e scientifico. 2. La Commissione	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	See Art. 44

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	studies and analyses used in the preparation of a delegated act adopted in accordance with this Article, at the latest upon the adoption of the delegated act.'	effettua adeguate consultazioni con i portatori di interessi prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo. La Commissione rende pubblici gli studi e le analisi pertinenti utilizzati nella preparazione di un atto delegato adottato a norma del presente articolo, al più tardi al momento dell'adozione dell'atto delegato.				
Article 75	Art. 75 is replaced by the following: 'Article 75 Committee procedure 1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.'	Articolo 75 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	The paragraph, although indicating actions by the Commission, should be cited in the transposition rules to ensure that the MS participate to the Committee procedure See art. 29 terdecies of D.Lgs. 152/06

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 76	Art. 76 is replaced by the following: 'Article 76 Exercise of the delegation 1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article. 2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 27d, Article 48(5), and Article 74 shall be conferred on the Commission for a period of 5 years from 1 August 2024. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than 9 months before the end of the 5 year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than 3 months before the end of each period. 3. The delegation of power referred to in Article 27d, Article 48(5), and Article 74 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the	Articolo 76 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di	unnecessary		Addressed to the Commission, no need for transposition.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force. 4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making. 5. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council. 6. A delegated act adopted pursuant to Article 27d, Article 48(5) or Article 74 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of 2 months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by 2 months at the initiative of the	ciascun periodo. 3. La delega di potere cui all'articolo 27 quinquies, all'articolo 48, paragrafo 5, e all'articolo 74 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	European Parliament or of the Council.’;	“Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 quinquies, dell'articolo 48, paragrafo 5, o dell'articolo 74 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 79	Art. 79 is replaced by the following: 'Article 79 Penalties 1. Without prejudice to the obligations of Member States under Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council (*), Member States shall lay down rules on penalties applicable to infringements of national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. 2. The penalties referred to in paragraph 1 shall include administrative financial penalties that effectively deprive those that committed the infringement of the economic benefits derived from their infringements. For the most serious infringements committed by a legal person, the maximum amount of the administrative financial penalties referred to in the first subparagraph shall be at least 3 % of the annual Union turnover of the operator in the financial year preceding the year in which the fine is imposed.	Articolo 79 Sanzioni 1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo	Art. 21, comma 1, letter d)2	1. All'articolo 29-quaterdecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ... d) dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis Per la determinazione dell'importo della sanzione, costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.”;	To be transposed into national legislation	Art. 29.quatuordecies of D.Lgs. 152/06 in the current version still fulfils the other requirement

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	Member States may also, or alternatively, use criminal penalties, provided that they are equivalently effective, proportionate and dissuasive to the administrative financial penalties referred to in this Article. 3. Member States shall ensure that the penalties established pursuant to this Article give due regard to the following, as applicable: (a) the nature, gravity, and extent of the infringement; (b) the population or the environment affected by the infringement, bearing in mind the impact of the infringement on the objective of achieving a high level of protection of human health and the environment; (c) the repetitive or one-off character of the infringement. 4. Member States shall without undue delay notify the Commission of the rules and measures referred to in paragraph 1 and of any subsequent amendments affecting them. (*) Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through	massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al primo comma è pari almeno al 3 % del fatturato annuo del gestore nell'Unione nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta. Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e la portata della violazione; b) la popolazione interessata o l'ambiente interessato dalla violazione, tenendo				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	criminal law (OJ L 328, 6.12.2008, p. 28).’	presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata. 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Article 79a	Art. 79a is added as follows: 'Article 79a Compensation 1. Member States shall ensure that, where damage to human health has occurred as a result of an infringement of national measures that were adopted pursuant to this Directive, the individuals affected have the right to claim and obtain compensation for that damage from the relevant natural or legal persons . 2. Member States shall ensure that national rules and procedures relating to claims for compensation are designed and applied in such a way that they do not render impossible or excessively difficult the exercise of the right to compensation for damage caused by an infringement pursuant to paragraph 1 . 3. Member States may establish limitation periods for bringing actions for compensation referred to in paragraph 1. Such periods shall not begin to run before the infringement has ceased and the person claiming the compensation knows or can reasonably be expected to know that he or she suffered damage from an infringement pursuant to paragraph 1.'	Articolo 79 bis Indennizzo 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni	Art. 26	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente: "Articolo 33-bis - (Risarcimento in caso di danno alla salute umana) 1. In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di cui al Titolo III-*bis* accertata dall'autorità di controllo individuata ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, o a seguito di altra violazione delle disposizioni di cui ai Titoli III-*bis* o III-*ter* della Parte Seconda, III-*bis* della Parte Quarta, ovvero di cui agli articoli 273 o 275 della Parte Quinta del presente decreto, le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell' articolo 2043 del Codice civile."	To be transposed into national legislation.	The Italian Civil Code, in Article 2043 contains provisions that meet the obligations introduced by this article of the Directive . Art. 2043 Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex I	Annex I is amended in accordance with Annex I to this Directive	ALLEGATO I L'allegato I della direttiva 2010/75/UE è così modificato: a) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: «1.4. Gassificazione, liquefazione o pirolisi di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.»; b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3 Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; a bis) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera	Art. 35	1. All'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1.4., all'alinea, dopo la parola "liquefazione" sono inserite le seguenti: "o pirolisi"; b) al punto 2.3.: 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a bis) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;"; 2) alla lettera b), le parole "e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW" sono soppresse; 3) dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;"; c) dopo il punto 2.6. è inserito il seguente: "2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno."; d) dopo il punto 3.5. è inserito il seguente: "3.6 Estrazione,	The amendments to Annex I need to be transposed into national legislation. This includes amendments to existing activities (points 1.4, 2.3, 3.5, 4.2(a), 5.3, 6.2, 6.5 and 6.6) as well as newly added activities (points 2.7 and 3.6).	Note: the category 3.5 remains unchanged and therefore does not need a new transposition

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		50 kJ per maglio; b bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.»; c) è inserito il punto seguente: «2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.»; d) il punto 3.5 è sostituito dal seguente: «3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con: a) una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al		comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco"; e) al punto 4.2., alla lettera a), dopo le parole "azoto, idrogeno," sono inserite le seguenti "tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua,"; f) al punto 5.3.: 1) alla lettera a), al numero 1), dopo la parola "biologico" sono inserite le seguenti "(come la digestione anaerobica o la co-digestione)"; 2) alla lettera b), al numero 1), dopo la parola "biologico" sono inserite le seguenti "(come la digestione anaerobica)"; g) al punto 6.2., le parole "o tintura" sono sostituite dalle seguenti: "tintura o finitura"; h) al punto 6.5., le parole "residue di animali" sono sostituite dalle seguenti: "sottoprodotti di origine animale";		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		giorno; e/o b) una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.»; e) è inserito il punto seguente: «3.6. Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.»; f) al punto 4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (tranne quando prodotto per elettrolisi		i) il punto 6.6. è sostituito dal seguente: “6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 Mg al giorno.”.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		dell'acqua), biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;»; g) il punto 5.3 è sostituito dal seguente: «5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio: i) trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione; ii) trattamento fisico-chimico; iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; iv) trattamento di scorie e ceneri; v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: i) trattamento biologico, come la digestione anaerobica; ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; iii) trattamento di scorie e ceneri; iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		fissata a 100 tonnellate al giorno. h) il punto 6.2 è sostituito dal seguente: «6.2. Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.»; i) il punto 6.5 è sostituito dal seguente: «6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.»; j) il punto 6.6 è sostituito dal seguente: «6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno.».				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex Ia	Annex Ia as set out in Annex II to this Directive is inserted	ALLEGATO I bis Attività di cui all'articolo 70 bis Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività: 1. Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno. 2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o	Art. 36,	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato VIII alla Parte Seconda, è inserito il seguente: "Allegato VIII bis alla Parte Seconda Attività di cui al Titolo III-ter della Parte Seconda A- Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato se appartengono a una o più delle seguenti categorie di attività. 1. Allevamento di suini che raggiunge 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno. 2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che raggiunge 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che raggiunge 280 o più UBA. Nelle	To be transposed into national legislation. Used terms are consistent with Regulation (EU) 2018/1091 on integrated farm statistics.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione per le galline ovaiole. 3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno		installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione (*) per le galline ovaiole. 3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che raggiunge 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno. B- Il livello di UBA raggiunto dalla capacità ricettiva di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione: Suini: Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg ... 0,500 Suinetti ≤ 20 kg ... 0,027 Altri suini ...		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		o sono tenuti stagionalmente all'esterno. Il livello di UBA di un'installazione è calcolato utilizzando i seguenti tassi di conversione: Suini: Scrofe riproduttrici ≥ 50 kg ... 0,500 Suinetti ≤ 20 kg ... 0,027 Altri suini ... 0,300 Pollame: Polli da carne ... 0,007 Galline ovaiole ... 0,014 Tacchini ... 0,030 Anatre ... 0,010 Oche ... 0,020 Struzzi ... 0,350 Altro pollame... 0,001		0,300 Pollame: Polli da carne ... 0,007 Galline ovaiole ... 0,014 Tacchini ... 0,030 Anatre ... 0,010 Oche ... 0,020 Struzzi ... 0,350 Altro pollame... 0,001 (*) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole è stato calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93 (arrotondato).”		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex II	Annex II is replaced by the text set out in Annex III to this Directive	ALLEGATO II Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5 Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, rispettano i seguenti principi: 1. Costi 1.1. I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica. 1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa. 1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione: a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti	Art. 39, comma 1	1. All'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, le parole "Linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Principi e linee guida" e le parole "da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo"; b) dopo il titolo sono inseriti i seguenti paragrafi: "Principi Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, rispettano i seguenti principi: 1. Costi 1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica. 1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di	The Annex needs to be transposed into national legislation. The Annex sets out the principles to be complied with when granting a derogation referred to in Article 15(5).	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili; b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili; c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo. 1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi. 1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari,		una valutazione qualitativa. 1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione: a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili; b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili; c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo. 1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi. 1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili. 2. Benefici ambientali 2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 6, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti. 2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle		di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili. 2. Benefici ambientali 2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti incrociati. 2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti. 2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo. 2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		differenze di valore per la società nel corso del tempo. 2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali. 2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili. 3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali 3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di		calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali. 2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili. 3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali 3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici ottenuti grazie a tale rispetto. 3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi: a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali; b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto. 3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi: a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali; b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali.»		4. Linee guida Al fine di guidare gestori ed autorità competenti nella corretta applicazione del presente allegato, la Commissione UE provvederà ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai sensi dell'articolo 15(5) della direttiva IED. Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa riferimento a quanto segue." c) alla lettera a) dopo le parole "BAT-AEL" sono inserite le parole "e ai BAT-AEPL"; d) alla lettera b) dopo le parole "BAT-AEL" sono inserite le parole "e ai BAT-AEPL"; e) alla lettera c) dopo le parole "BAT-AEL" sono inserite le parole "e ai BAT-AEPL"; f) alla lettera e) dopo le parole "BAT-AEL" sono inserite le parole "e ai BAT-AEPL"; g) alla lettera f) dopo le parole "BAT-AEL" sono inserite le parole "e ai BAT-AEPL"; h) alla lettera g) dopo le parole "BAT-AEL" sono inserite le parole "e ai BAT-AEPL"; i) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a implementare le relative modifiche, individuati considerando il particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano durata superiore ai 4 anni”		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex III	Annex III is amended in accordance with Annex IV to this Directive	ALLEGATO IV L'allegato III della direttiva 2010/75/UE è così modificato: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. impiego di sostanze meno pericolose, compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti;»; b) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. progressi in campo tecnico, compresi gli strumenti digitali, ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;»; c) il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. consumo e natura delle materie prime, compresa l'acqua, usate nel processo ed efficienza delle risorse, nonché riutilizzo e decarbonizzazione; »; d) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. necessità di prevenire o di	Art. 38,	1. All'allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 2., dopo la parola "pericolose", sono inserite le seguenti: ", compreso il minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti"; b) al punto 5., dopo la parola "tecnico", sono inserite le seguenti: ", compresi gli strumenti digitali,"; c) al punto 9., dopo la parola "energetica", sono inserite le seguenti: ", nonché riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile"; d) al punto 10., le parole "l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi", sono sostituite dalle seguenti: "sia l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità, sia i rischi correlati"; e) al punto 11., dopo la parola "ambiente", sono inserite le seguenti: "e la salute umana"; f) al punto 12., la parola "29-*tedecies*" è sostituita dalla seguente "29-	The amendments to Annex III need to be transposed into national legislation. They include amendments to the criteria for determining best available techniques, reflecting the revised Directve.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		ridurre al minimo sia l'impatto globale che i rischi delle emissioni sull'ambiente, compresa la biodiversità;»; e) il punto 11 è sostituito dal seguente: «11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente e la salute umana		*terdecies*”.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex IV	Annex IV is amended in accordance with Annex V to this Directive	ALLEGATO V L'allegato IV della direttiva 2010/75/UE è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi e su una pagina web, sui seguenti aspetti in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai membri del pubblico interessato è fornita tempestivamente la possibilità effettiva di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Sono fissate scadenze adeguate	Art. 11, comma 1, letter b)	1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorità competenti provvedono a informatizzare la presentazione delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma 4-ter."; b) al comma 2, le parole da "non appena" sino a "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "in una fase precoce della procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente possibile, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di autorizzazione consolidate, e con	Amendments to Annex IV on Public participation in decision-making have to be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire ai membri del pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato.		particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed h-bis) del comma 13 , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente articolo e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-novies, commi 1 e 3-bis";		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex V	Annex V is amended in accordance with Annex VI to this Directive	ALLEGATO VI L'allegato V della direttiva 2010/75/UE è così modificato: a) nella parte 3, paragrafo 8, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I gestori informano senza indebito ritardo l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.»; b) nella parte 3, paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti, senza indebito ritardo, per migliorare	Art. 41, comma 1, letter a) c)	1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte I, punto 4.9., dopo la parola "informare" sono inserite le seguenti ", senza indebito ritardo, ... ; c) alla parte II, sezione 8, punto 5., al terzo periodo, dopo la parola "provvedimenti" sono inserite le seguenti: ", senza indebito ritardo,".	The clarifications made in Annex V need to be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		l'affidabilità del sistema automatico di misure.».				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Annex VI	Annex VI is amended in accordance with Annex VII to this Directive	ALLEGATO VII L'allegato VI della direttiva 2010/75/UE è così modificato: nella parte 6, il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della	art. 40	1. All'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione C., punto 1., secondo capoverso: 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente alle norme CEN."; 2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Ciò si applica anche al sistema di assicurazione della qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi."	The clarifications made in Annex VI need to be transposed into national legislation.	

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		qualità del laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.».				

Other disposition of Directive UE 2024/1785			

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art. 2 of directive UE 2024/1785	In Article 1 of Directive 1999/31/EC, paragraph 2 is deleted.	Articolo 2 Modifiche della direttiva 1999/31/CE All'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE il paragrafo 2 è soppresso.	Art. 9, comma 1. letter e) Art. 44, comma 1, letter d)	1. All'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: … e) al comma 3, le parole da "fino" a "BAT" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT"..." 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: … d) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36		
Art 3(1) of directive UE 2024/1785	1. In relation to installations carrying out activities referred to in Annex I, Member States shall apply Article 14(1), second subparagraph, points (aa), (bb), and (h), and Article 15(4) and (6) within four years of the publication of decisions on BAT conclusions that have been published after 1 July 2026 relating to the main activity of an installation in accordance with Article 13(5). Installations first permitted after the publications of decisions on BAT conclusions published after 1 July 2026 relating to the main activity of an installation	1. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione a norma dell'articolo	Art. 43, comma 1, letter a)	1. Quanto previsto dal comma 4-quinquies dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 relative		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	in accordance with Article 13(5), shall apply the provisions referred to in the first subparagraph of this paragraph from the date the BAT conclusions are published.	13, paragrafo 5. Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.		all'attività principale dell'installazione		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art 3(2), first and second subparagraph of directive UE 2024/1785	In relation to installations carrying out activities referred to in Annex I which fall within the scope of the Directive before 4 August 2024 and for which the operators have submitted a complete application for a permit before 1 July 2026, provided that those installations are put into operation no later than 1 July 2027, Article 14(1), second subparagraph, points (a), (b), (ba), and (d), Article 15(1), Article 15(5), Article 15a and Article 16(4) shall apply when the permit is granted or updated pursuant to Article 20(2) or Article 21(5), or updated within 4 years of publication of decisions on BAT conclusions that have been published after 1 July 2026 in accordance with Article 13(5) relating to the main activity of an installation, or by 1 September 2036, whichever is the earlier. In relation to installations carrying out activities referred to in Annex I which fall within the scope of the directive before 4 August 2024. Article 15(3) shall apply when the permit is updated within four years of publication of, or granted after, decisions on BAT conclusions that have	2. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un'autorizzazione prima del 1o luglio 2026, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1o	Art. 43, comma 2	2. Quanto previsto dall'articolo 29-sexies, commi 3-bis, lettere da a) a d), 4-bis, 4-quater, 9-ter, e all'articolo 29-decies, commi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle modifiche introdotte dal presente decreto, si applica alle installazioni che al 4 agosto 2024 svolgevano attività, di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a tale data, e a) sono in funzione e detengono un'autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto o b) per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro i successivi dodici mesi,		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	been published after 1 July 2026 in accordance with Article 13(5) relating to the main activity of an installation, or when the permit is updated pursuant to Article 21(5), or by 1 September 2036, whichever is the earlier.	settembre 2036, quale che sia la data anteriore. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1o luglio 2026, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro il 1o luglio 2027, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata, o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle		2036.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1o settembre 2036, se anteriore.				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art 3(2), 3nd subparagraph of directive UE 2024/1785	In relation to installations carrying out activities referred to in Annex I which fall within the scope of the directive before 4 August 2024. Article 15(3) shall apply when the permit is updated within four years of publication of, or granted after, decisions on BAT conclusions that have been published after 1 July 2026 in accordance with Article 13(5) relating to the main activity of an installation, or when the permit is updated pursuant to Article 21(5), or by 1 September 2036, whichever is the earlier.	In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024, l'articolo 15, paragrafo 3, si applica quando l'autorizzazione è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione, o rilasciata a seguito, delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o quando l'autorizzazione è aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, o entro il 1o settembre 2036, se anteriore.	Art. 43, comma 3	3. Quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che al 4 agosto 2024 erano in esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale o altro provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE, a partire da quando l'autorizzazione è riesaminata ai sensi dell'articolo 29-octies, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunque entro il primo settembre 2036.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art 3(2), 4nd subparagraph of directive UE 2024/1785	Until the relevant date of application as referred to in the first, second and third subparagraphs, the installations mentioned in those subparagraphs, which fall within the scope of Directive 2010/75/EU, in the version in force on 3 August 2024, shall comply with Directive 2010/75/EU in that version. .	Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo, secondo e terzo comma, le installazioni menzionate in tali commi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.	Art. 43, comma 4	4. Fino alla scadenza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, le installazioni ivi menzionate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come vigenti a tale data.		
Art 3(3) of directive UE 2024/1785	In relation to installations which do not fall within the scope of the Directive before 4 August 2024 and carry out activities referred to in Annex I, point 2.3 (aa) and finishing of textile fibres or textiles under point 6.2 of that Annex which are in operation before 1 July 2026 Member States shall, with the exception of Article 14(1), second subparagraph, points (aa), (bb) and (h), Article 15(4) and Article 15(6), apply the laws, regulations and administrative provisions adopted in accordance with this Directive within four years of 1 July 2026.	3. In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 2.3, lettera a bis), e la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato e sono in funzione prima del 1o luglio 2026, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo	Art. 43, comma 5	5. Alle installazioni che al 4 agosto 2024 non rientravano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente a tale data, e svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda, punto 2.3, lettera a-bis), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato, come modificato dal presente decreto, e sono in funzione prima del 1° luglio 2026, le disposizioni di cui al		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dal 1 luglio 2026.		presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettere g) e t).		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art 3(4) of directive UE 2024/1785	In relation to installations which do not fall within the scope of Directive 2010/75/EU before 4 August 2024 and carrying out activities referred to in Annex I, points 1.4, 2.3(b), 2.3(ba), 2.7 and 3.6, Member States shall, with the exception of Article 14(1), second subparagraph, points (aa), (bb), and (h), Article 15(4) and Article 15(6), apply the laws, regulations and administrative provisions adopted in accordance with this Directive within 4 years of publication of decisions on BAT conclusions in accordance with Article 13(5) relating to the main activity of an installation or by 1 September 2034, whichever is the earlier. Until the relevant date of application as referred to in the first subparagraph the installations mentioned in that subparagraph, which fall within the scope of Directive 2010/75/EU, in the version in force on the day before this Directive enters into force, shall comply with Directive 2010/75/EU in that version. In relation to installations which are first permitted after the publication of	4. In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2010/75 prima del 4 agosto 2024 e che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punto 3.6, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative,regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione o entro il 1o settembre 2034, se anteriore. Fino alla pertinente	Art. 43, comma 6	6. Agli impianti che al 4 agosto 2024 non rientravano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione vigente a tale data, e svolgono le attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b-bis), e punto 3.6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale di un'installazione o al più tardi entro il 1° settembre 2034, ad eccezione dell'articolo 29-sexies, commi 4-quinquies e 9-bis.1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo periodo, agli impianti facenti parte di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

	decisions on BAT conclusions published after 1 July 2026 relating to the main activity of an installation in accordance with Article 13(5), the laws, regulations and administrative provisions adopted in accordance with this Directive shall apply to the granting of their permits from the date the BAT conclusions are published.	data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione. In relazione alle installazioni che sono autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva si applicano al		del 2006, nella versione vigente al 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni del citato Titolo III-bis, come vigenti a tale data. Alle installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026, relative all'attività principale dell'installazione, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano dalla data di autorizzazione.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		rilascio delle relative autorizzazioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT				

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art 3(5), first subparagraph of directive UE 2024/1785	In relation to installations carrying out activities referred to in Annex Ia, Member States shall apply the laws, regulations and administrative provisions adopted in accordance with this Directive within: (a) 4 years of the entry into force of the implementing act referred to in Article 70i(2), if the installation has a capacity of 600 LSU or more; (b) 5 years of the entry into force of the implementing act referred to in Article 70i(2), if the installation has a capacity of 400 LSU or more; (c) 6 years of the entry into force of the implementing act referred to in Article 70i(2), for all other installations covered by Annex Ia	5. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I bis, uno Stato membro applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della presente direttiva entro: a) quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA; b) cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA; c) sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.	Art. 43, comma 7	7. Alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato VIII-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, e per le quali sono specificate le modalità di calcolo della capacità produttiva in UBA (unità bestiame equivalente), le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva la possibilità per le Regioni e le Provincie autonome di calendarizzare in via anticipata le tempistiche di presentazione delle relative istanze, si applicano: a) quattro anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, se l’installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA; b) cinque anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui alla lettera a), se l'installazione ha una		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

				capacità pari o superiore a 400 UBA; c) sei anni dopo la data di entrata in vigore delle norme operative di cui alla lettera a), per tutte le altre installazioni di cui all'allegato VIII-bis.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art 3(5), 2nd subparagraph of directive UE 2024/1785	Until the relevant date of application, as referred to in the first subparagraph, the installations mentioned in that subparagraph which fall within the scope of Directive 2010/75/EU in the version in force on the day before this Directive enters into force, shall comply with Directive 2010/75/EU in that version.	Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.	Art. 43, comma 8	8. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al comma 7, alle installazioni di cui al medesimo comma, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni del Titolo III.bis, della Parte seconda decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, vigenti a tale data.		
Art 3(6) of directive UE 2024/1785	Derogations granted by the competent authority in accordance with Article 15(5) before 1 July 2026 shall remain valid until the competent authority reassesses whether the derogation is justified under Article 15(5). The reassessment shall be carried out 4 years from 1 July 2026 or as part of the reconsideration of the permit conditions pursuant to Article 21, whichever is the earlier.	6. Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, prima del 1o luglio 2026 restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma dell'articolo 15, paragrafo 5. La nuova valutazione è effettuata dopo quattro anni a decorrere dal 1o luglio 2026 o nell'ambito del riesame delle	Art. 43, comma 9	9. Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima del 1° luglio 2026, restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma del medesimo comma 9-bis, come modificato dal presente decreto. Tale valutazione è effettuata nell'ambito dei procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies, al più tardi entro il 1° luglio 2030.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

		condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21, se anteriore.				
Art 3(7) of directive UE 2024/1785	7. Derogations for the testing and use of emerging techniques granted by the competent authority in accordance with Article 15(7) of Directive 2010/75/EU in the version in force on 3 August 2024, before 1 July 2026 shall remain valid until the end of the period specified in the decision granting the derogation. After the period specified, the testing of the technique shall be stopped or the activity shall achieve at least the BAT-AELs	7. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 prima del 1o luglio 2026 restano valide fino alla fine del periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Dopo il periodo specificato, la sperimentazione della tecnica è interrotta oppure l'attività raggiunge almeno i livelli di emissione associati alle BAT-AEL.	Art. 43, comma 10	10. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti già concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 29-sexies, comma 9.ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano valide per tutto il periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Alla scadenza di tale periodo, qualora l'attività ecceda i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, la sperimentazione della tecnica è interrotta.		

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Art. 4 (1) 2nd subparagraph of directive UE 2024/1785	When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.	Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.	Rubrica Capo I	CAPO I - (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2024/1785/UE)		

Commission indications:

Orange: Articles/paragraphs where transposition is required

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

**This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 APRILE 2024 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articolo 34 della legge n. 70 del 2026, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 91 del 2025, novella la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2014, che modifica la direttiva 2010/75/UE concernente le emissioni industriali.

Articolo 1 – La disposizione modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione del decreto il nuovo regime autorizzativo previsto per gli allevamenti intensivi dalla direttiva (UE) 2024/1785 e di adeguare le finalità generali delle autorizzazioni integrate ambientali alle modifiche introdotte dalla medesima direttiva.

Articolo 2 – La disposizione aggiorna e integra le definizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/1785 alle corrispondenti definizioni contenute nella direttiva 2010/75/UE.

Articolo 3 – La disposizione aggiorna i principi generali da applicare ai regimi di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguarli alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/1785 ai corrispondenti principi previsti dalla direttiva 2010/75/UE.

Articolo 4 – La disposizione chiarisce l'attribuzione delle competenze amministrative, confermando l'attuale riparto delle stesse anche a seguito delle modifiche del regime autorizzativo applicabile ad alcune tipologie di allevamenti introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Articolo 5 – La disposizione disciplina i compiti e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC.

In particolare, i **commi 7 e 8** riproducono, in forma coordinata, disposizioni già vigenti (che vengono abrogate dall'articolo 43) volte a garantire che il funzionamento della Commissione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 2705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Articolo 6 – La disposizione interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1785 in relazione all'obbligo di digitalizzare e telematizzare i procedimenti autorizzativi ambientali entro il 31 dicembre 2035.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Le spese di investimento per digitalizzare e telematizzare i procedimenti amministrativi (sviluppo *software* e banche dati, migrazione *cloud*) rispondono a finalità già perseguite dalle pubbliche amministrazioni e risultano, pertanto, finanziate nell'ambito di altre iniziative già avviate, tra cui quelle riconducibili alla Missione 1, Componente 1, del PNRR.

Con riferimento alle spese correnti dei sistemi informativi a supporto dei procedimenti autorizzativi (licenze, *cloud*, costi di gestione e aggiornamento), nel rispetto del principio «chi inquina paga», le stesse sono già poste a carico dei gestori attraverso specifiche voci, tra i quali i coefficienti C_D-C_{Dom} per le prime istanze, delle tariffe definite nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 58 del 2017.

Ai relativi oneri si provvederà a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come aggiornate dal presente provvedimento.

Articolo 7 – La disposizione interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il coordinamento tra procedure AIA e VIA, precisando gli effetti di una procedura in corso di VIA, o di verifica di assoggettabilità a VIA, sul procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 8 – La disposizione sopprime, dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il riferimento all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in coerenza con la disciplina del coordinamento tra AIA e VIA recata dall'articolo 10 del medesimo decreto.

Articolo 9 – La disposizione disciplina le modalità di individuazione delle migliori tecniche disponibili mediante provvedimenti generali, in luogo di istruttorie svolte caso per caso.

L'eventuale adozione di provvedimenti regionali, nelle more dell'adozione dei decreti nazionali, costituisce una facoltà che le Regioni potranno esercitare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività di cui al comma 1, lettera *d),* il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso il portale delle valutazioni ambientali.

Articolo 10 – La disposizione disciplina le fasi di avvio dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), chiarendo che le amministrazioni competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante sono tenute a contribuire al procedimento di definizione dell'AIA, in coerenza con quanto esplicitamente richiesto dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Tale adempimento è coerente con i compiti istituzionali di tali soggetti e le modalità di coinvolgimento indicate risultano compatibili con le tempistiche già previste dalla disciplina generale dei procedimenti amministrativi, e le relative attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia inoltre che, tali amministrazioni partecipano già ai procedimenti di rilascio dell'AIA, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, ossia in una fase avanzata del procedimento. La disposizione si limita ad anticipare tale partecipazione a una fase precedente del procedimento, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Ne consegue che essa non determina compiti aggiuntivi, ma una diversa articolazione temporale di attività già previste dalla normativa vigente.

Articolo 11 – La disposizione riguarda le fasi di conduzione del procedimento di AIA i cui costi sono già posti a carico dei gestori attraverso apposite tariffe ai sensi del comma 3-*bis* e comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal momento che i soggetti ivi richiamati già partecipano, a legislazione vigente, ai procedimenti di AIA e che la disposizione disciplina le modalità di tale partecipazione, senza introdurre nuovi compiti o adempimenti, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 – La disposizione, disciplina il coordinamento tra autorità competenti all'attuazione della disciplina AIA -IPPC. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto dal comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 13 – La disposizione aggiorna i contenuti richiesti al provvedimento di AIA con i nuovi requisiti specificati nella direttiva (UE) 2024/1785.

I nuovi requisiti, in particolare quelli di cui all'articolo 29-*sexies*, commi 3-*bis*, 4-*quater*, 4-*quinquies*, 9-*bis* e 9-*bis*.1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rendono necessario integrare contenuti e motivazioni delle autorizzazioni in occasione dei relativi aggiornamenti, secondo le tempistiche previste dall'articolo 43.

Ai relativi oneri si provvederà a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come aggiornate dal presente provvedimento.

Articolo 14 – La disposizione riguarda il coordinamento dell'AIA con i contenuti dei piani di qualità ambientale e introduce, al comma 2-*bis* dell'articolo 29-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modifiche espressamente richieste dalla direttiva (UE) 2024/1785. Tali modifiche prevedono, in specifiche circostanze, il controllo della concentrazione degli inquinanti nell'ambiente ricettore.

Al riguardo, si evidenzia che tali attività di monitoraggio vengono svolte dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, in quanto esse già gestiscono reti territoriali di monitoraggio degli inquinanti ambientali. In casi particolari, qualora le caratteristiche dell'installazione o del contesto territoriale abbiano reso necessario integrare le attività di monitoraggio ordinariamente svolte dalle Agenzie, sono state previste specifiche prescrizioni autorizzative volte a garantire l'integrazione delle citate reti. In quei casi, l'addebito dei costi a carico dei gestori è stato autorizzato caso per caso.

Anche nell'ambito della disposizione in esame, il ricorso a monitoraggi ulteriori costituisce comunque un'eventualità limitata ai casi in cui la valutazione degli impatti dimostri che le emissioni dell'installazione producono effetti quantificabili o misurabili sull'ambiente ricettore. In tali ipotesi, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione competente tenuto conto dell'esperienza applicativa, i costi delle attività aggiuntive possono essere posti a carico dei soggetti gestori mediante specifiche prescrizioni autorizzative, anche prevedendo la stipula di convenzioni con le ARPA/APPA territorialmente competenti per l'integrale copertura dei relativi costi con oneri a carico del sistema tariffario.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Al fine di assicurare una disciplina uniforme e trasparente, in sede di aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, saranno introdotti meccanismi volti a ricomprendere tali attività nell'ambito degli ordinari controlli e delle ispezioni disciplinati dal medesimo decreto.

Ai relativi oneri si provvederà a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come aggiornate dal presente provvedimento.

Articolo 15 – La disposizione disciplina l'avvio e la conduzione dei procedimenti di riesame delle AIA. Rispetto al quadro normativo vigente sono state individuate ulteriori casistiche di riesame.

Si evidenzia che l'elenco di cui al comma 4 non ha carattere tassativo e, quindi, le ulteriori fattispecie individuate dalla disposizione sono riconducibili all'ambito applicativo della disciplina vigente.

La disposizione si limita a individuare ulteriori presupposti per avviare i procedimenti di riesame, ferme restando le modalità di conduzione di tali procedimenti.

Agli eventuali relativi oneri si provvederà a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come aggiornate dal presente provvedimento.

Articolo 16 – La disposizione disciplina gli aggiornamenti dell'AIA avviati su istanza del gestore.

Con riferimento alla lettera *a),* l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 29-*novies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, codifica, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 una tipologia di procedimenti di aggiornamento delle AIA finora priva di specifica disciplina a livello nazionale.

La copertura dei relativi costi istruttori, nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è assicurata dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 43, comma 13, del presente decreto.

L'avvio di tali procedimenti è previsto dalla disciplina eurounitaria sin dalla direttiva 96/61/CE. In assenza di una specifica disciplina a livello nazionale le autorità competenti hanno ricondotto tali fattispecie alle tipologie procedimentali già previste dall'ordinamento.

Per quanto riguarda le AIA statali, tali procedimenti sono stati classificati come riesami su istanza del gestore, mentre altre autorità li hanno qualificati come modifiche.

In entrambi i casi, alla luce dei criteri specificati dal già richiamato decreto ministeriale n. 58 del 2017, sono state applicate le medesime tariffe, con differenze limitate alle modalità di svolgimento del procedimento.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 43, comma 13, prevede che nelle more dell'aggiornamento del citato decreto continuino ad applicarsi le tariffe attualmente vigenti.

Articolo 17 – La disposizione adegua la disciplina dei controlli per il rispetto dell'AIA alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Il Sistema SNPA, formato da ISPRA/ARPA/APPA, già dispone di personale tecnico qualificato allo svolgimento delle attività ispettive in materia di AIA, operante nell'ambito delle ordinarie attività

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

istituzionali e del quadro finanziario già considerato ai fini dell'applicazione del vigente sistema tariffario.

Sulla base dei dati forniti di rendicontazione e pianificazione delle attività ispettive disponibili presso ISPRA, i proventi derivanti dalle tariffe dei controlli AIA risultano idonei a garantire la copertura del fabbisogno programmato relativo alle spese di personale e alle connesse attività tecnico-operative.

In particolare, gli importi annualmente versati dai gestori per le attività di controllo sulle AIA statali, pari mediamente a circa 1,82 milioni di euro/annui, risultano coerenti con il fabbisogno pianificato per lo svolgimento delle attività ispettive.

Al riguardo, dal comma 11-*octies*, introdotto dalla lettera *f)*, in base al quale gli enti interessati provvedono a dotarsi di un numero adeguato di ispettori qualificati, provvisti delle necessarie risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, non derivano, comunque, obblighi automatici di incremento delle dotazioni organiche o nuovi fabbisogni strutturali.

In ogni caso, gli eventuali incrementi che si rivelassero necessari e non fossero fronteggiabili mediante iniziative assunte dagli enti di controllo nell'ambito della propria autonomia finanziaria, essi si inquadrerebbero, comunque, nella disciplina vigente in base alla quale la copertura economica delle attività ispettive sarà assicurata attraverso le tariffe poste a carico dei gestori ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come aggiornate dal presente provvedimento.

In relazione alle modifiche introdotte al comma 3, esse assicurano che, in caso di mancata individuazione di una distinta autorità di controllo, l'autorità competente al rilascio dell'AIA si faccia carico dei relativi compiti, come già previsto dalla normativa vigente, mediante una diversa articolazione dell'attribuzione delle competenze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18 – La disposizione adegua la disciplina di gestione di incidenti o imprevisti nelle installazioni soggette ad AIA alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Tutte le attività previste dalla disposizione, comprese quelle di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, è stato evidenziato che i casi di inquinamento transfrontaliero risultano residuali, data la conformazione orografica del nostro Paese. Conseguentemente, i relativi impegni possono essere gestiti dai Ministeri competenti nell'ambito delle risorse già disponibili per l'attuazione di previgenti accordi internazionali e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 –La disposizione aggiorna i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 29-*duodecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di coordinarli con le modifiche introdotte dal presente decreto.

Articolo 20 – La disposizione modifica l'articolo 29-*terdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785 in materia di scambio di informazioni tecniche a livello unionale. A tal fine, per l'attuazione della disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (risorse iscritte sul capitolo n. 2222 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Si precisa che i suddetti oneri sono stati quantificati sulla base dei costi necessari rilevati per garantire le attività similari di cui all'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, e di cui all'articolo 29-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante un accordo istituzionale con ISPRA.

La disposizione prevede, altresì, alla lettera a) specifiche riduzioni tariffarie per le installazioni delle aziende che contribuiscono allo scambio di informazioni a livello unionale dato il contributo che gli stessi potranno offrire nella raccolta dei dati con un conseguente minore aggravio di attività per le amministrazioni interessate. Gli effetti di tali riduzioni troveranno, comunque, compensazione nell'equilibrio del sistema tariffario come modificato dal presente provvedimento.

Articolo 21 – La disposizione aggiorna il regime sanzionatorio alla luce dell'evoluzione del quadro normativo richiesta dalla direttiva (UE) 2024/1785 e dai criteri di delega di cui all'articolo 10 della legge 13 giugno 2025, n. 91.

L'introduzione del comma 13-*bis* nell'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assicura che, analogamente a quanto già previsto per le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto per le violazioni di condizioni autorizzative fissate nelle AIA statali, anche i proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti regionali siano destinati al potenziamento delle attività di controllo straordinario.

Tale previsione disciplina la destinazione del gettito derivante delle sanzioni amministrative e le relative modalità di utilizzo, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che l'impiego delle risorse avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 784 a 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In tale ambito, l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle sanzioni resta subordinato al rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio e degli ulteriori vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione vigente. Le risorse eventualmente acquisite concorrono, pertanto, alla gestione finanziaria dell'ente secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile applicabile.

Articolo 22 – La disposizione disciplina il nuovo regime autorizzativo introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1785 per gli allevamenti intensivi.

L'attribuzione al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e al Sistema nazionale di protezione sanitaria del compito di effettuare le ispezioni necessarie a verificare il rispetto delle autorizzazioni previste nel nuovo Titolo III-*ter* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non prevede specifici obblighi in merito alla frequenza dei controlli, che saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente già destinate alle attività di controllo sugli allevamenti. Anche gli obblighi di pubblicità a carico delle autorità regionali saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, è fatta salva la facoltà da parte delle autorità regionali, se necessario, di introdurre specifiche tariffe a carico dei gestori per l'eventuale potenziamento del servizio.

Articolo 23 – Modifica la rubrica del Titolo IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 24 – La disposizione introduce modifiche di coordinamento all'articolo 32-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e disciplina le consultazioni tra Stati membri, nell'ambito della procedura di autorizzazione, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1785.

Sul punto, si evidenzia che, in ragione della conformazione geografica del territorio nazionale, i casi di consultazione transfrontaliera disciplinati dalla disposizione presentano carattere eccezionale. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi del portale delle valutazioni ambientali, integrato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e delle attività già svolte in attuazione della Convenzione di Espoo del 1991.

Articolo 25 – La disposizione reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 1, lettera *a),* apporta modifiche di coordinamento normativo. In particolare, integra l'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con il riferimento all'articolo 29-*septies*, comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo 14 del presente decreto.

Riguardo al periodo transitorio, intercorrente dalla entrata in vigore delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e il primo aggiornamento delle tariffe previsto ai commi 3-*bis* e 4 dell'articolo 33, gli eventuali costi sono coperti dalle disposizioni transitorie introdotte dal presente provvedimento.

Per ciò che riguarda il comma 1, lettera *b),* la riformulazione del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riproduce quanto già previsto nei decreti emanati ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo. Trattandosi di adempimenti a carico regionale, appare preferibile che la relativa disciplina sia contenuta in norma primaria.

Articolo 26 – La disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *f),* della legge n. 91 del 2025, chiarendo le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di risarcimento o indennizzo, a carico dei soli gestori, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative dal quale derivi un danno sanitario.

Per i profili finanziari, si segnala che, nel caso di eventuale danno sanitario riconducibile all'operato di soggetti pubblici (quale l'ipotesi di una autorità di controllo che non esegue una verifica prescritta ovvero una autorità competente che non riesce ad aggiornare il quadro autorizzativo nei tempi prescritti), tali casistiche ricadranno in quelle già disciplinate come risarcimento dal nostro codice civile.

Articolo 27 – La disposizione introduce modifiche all'articolo 34, comma 9-t*er*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adeguarne il contenuto all'aggiornamento degli allegati.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Articolo 28 – La disposizione reca modifiche di coordinamento all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 29 - La disposizione reca modifiche tecniche all'articolo 237-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 30 – La disposizione recepisce specifiche indicazioni della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di obbligo di digitalizzare e telematizzare i procedimenti autorizzativi ambientali entro il 31 dicembre 2035, seguendo le indicazioni della Commissione europea.

Le spese di investimento per digitalizzare e telematizzare i procedimenti amministrativi (sviluppo *software* e banche dati, migrazione *cloud*) rispondono a finalità già perseguite dalle pubbliche amministrazioni e risultano, pertanto, finanziate nell'ambito di altre iniziative già avviate, tra cui quelle riconducibili alla Missione 1, Componente 1, del PNRR.

Con riferimento alle spese correnti dei sistemi informativi a supporto dei procedimenti autorizzativi (licenze, *cloud*, costi di gestione e aggiornamento), nel rispetto del principio «chi inquina paga», le stesse sono già poste a carico dei gestori attraverso specifiche voci, tra i quali i coefficienti C_D-C_{Dom} per le prime istanze, delle tariffe definite nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 58 del 2017.

Ai relativi oneri si provvederà a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come aggiornate dal presente provvedimento.

Articolo 31 – La disposizione reca modifiche tecniche all'articolo 237-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 – Con riferimento ai profili finanziari al programma di specifici controlli previsto dall'articolo, le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33 – La disposizione sopprime la lettera *b)* del comma 11, dell'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 34 – La disposizione reca modifiche tecniche all'articolo 298-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 35 – La disposizione reca modifiche tecniche all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 36 – La disposizione introduce l'allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ampliando l'ambito di applicazione delle attività di allevamento di cui al Titolo III-*ter* della Parte Seconda del medesimo decreto.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Articolo 37 – La disposizione sopprime l'allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 38 – La disposizione reca modifiche tecniche all'allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 39 – La disposizione reca modifiche tecniche all'allegato XII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in adeguamento a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Articolo 40 – La disposizione reca modifiche tecniche all'allegato 1, al Titolo III-*bis* alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 41 – La disposizione reca modifiche tecniche all'allegato II, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 42 – La disposizione reca modifiche tecniche all'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 43 – L'articolo reca disposizioni transitorie e finali anche di carattere finanziario. In particolare, il comma 13, specifica che ai procedimenti disciplinati con l'introduzione dell'articolo 29-*nonies*, comma 3-*bis,* del decreto legislativo n. 152 del 2006, fino al primo aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 29-*nonies*, comma 3-*bis,* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono corrisposte le tariffe istruttorie previste per le istanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 29-*nonies;* istanze per le quali è previsto dal terzo periodo del presente comma uno specifico incremento nella misura del 20 per cento al fine di compensare le maggiori attività istruttorie e di controllo previste dal provvedimento in esame. I decreti di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiornati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Conformemente alla normativa vigente il nuovo sistema tariffario dovrà garantire la copertura degli oneri previsti dai procedimenti disciplinati dal presente decreto al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in coerenza con i principi eurounitari di carattere finanziario richiamati dalla direttiva.

Articolo 44 – L'articolo reca l'abrogazione di specifiche disposizioni normative dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 45 – La disposizione prevede che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 43, comma 13, le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "*attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti".*

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

***

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 13 giugno 2025, n. 91, conferisce al Governo la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) 2010/75 relativa alle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva, fissato al 1° luglio 2026 dall'articolo 74, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1785, ossia entro il 1° marzo 2026. L'articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70 ha delegato il Governo a recepire la direttiva in questione, secondo i criteri stabiliti dalla citata legge n. 91 del 2025, entro il 30 giugno 2026.
La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) 2010/75 relativa alle emissioni industriali (IED) si inserisce nel contesto del Green Deal europeo.
Tra le principali modifiche introdotte si segnalano le seguenti:
- è stato esteso il campo di applicazione ad alcune categorie di attività di crescente rilevanza, quali la produzione di batterie e l'industria estrattiva e chiarita la soglia di rilevanza per gli impianti di produzione di idrogeno tramite idrolisi. Inoltre, è stato ampliato il campo di applicazione per l'industria tessile e metallurgica e significativamente esteso il campo di applicazione per gli allevamenti intensivi, che già in precedenza costituivano circa un terzo degli impianti soggetti.
- con la direttiva (UE) 2024/1785 gli aspetti relativi alla tutela della salute umana assumono un ruolo di maggiore rilievo nel rilascio delle autorizzazioni; viene, inoltre, previsto che i cittadini possono chiedere un indennizzo per i danni alla salute causati da violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva;
- la direttiva prevede, inoltre, che l'autorità competente applicando le BAT all'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e impone che nei casi in cui siano state concesse deroghe, relative alla fissazione di livelli di emissione meno rigorosi delle BAT, tali deroghe siano riconsiderate ogni quattro anni al fine di verificarne gli effetti ambientali e sanitari;
- la direttiva ha introdotto i livelli di prestazione ambientale finalizzati a garantire l'efficienza dell'installazione in termini di consumi d'acqua, materie prime ed energia, introducendo anche un'ipotesi di concessione di deroga nel caso di fissazione di misure meno rigorose delle BAT;

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- nel caso in cui la depurazione dei reflui non venga effettuata nell'installazione, il gestore dovrà fornire adeguate garanzie di efficacia del trattamento svolto dall'impianto al quale vengono conferiti i reflui;
- è stata prevista l'applicazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), che diventa obbligatorio e sottoposto ad audit almeno ogni tre anni;
- sono stati ridotti i tempi massimi per l'aggiornamento dei controlli su acque sotterranee e suoli;

- la direttiva chiarisce che l'esercizio può essere sospeso anche in assenza di pericolo immediato, ove si riscontri una inottemperanza persistente che determina effetti negativi su salute o ambiente;

- in base alla direttiva, i documenti di riferimento sulle BAT dovranno trattare anche le discariche (che finora hanno fatto riferimento solo ai requisiti tecnici della direttiva 1999/31/CE), contenere riferimenti sull'efficienza dei processi, sviluppare approfondimenti sulle tecniche emergenti;

- sono state introdotte agevolazioni sulle tempistiche di adeguamento per installazioni che applicano tecniche innovative, ed è instituito uno specifico ufficio comunitario (INCITE) per effettuare la ricognizione delle innovazioni più promettenti e segnalarle a operatori, autorità competenti e gruppi di lavoro tecnici.

Pertanto, l'intervento normativo di recepimento, necessario per recepire la citata direttiva nei tempi prescritti (1° luglio 2026), ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento italiano disposizioni in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali delle principali attività produttive sia nel medio termine, ampliando il campo di applicazione e definendo requisiti autorizzativi più ambiziosi, sia in una prospettiva di più lungo periodo, promuovendo l'innovazione e il miglioramento continuo.

Gli obiettivi specifici, strettamente correlati con gli obiettivi delle diverse disposizioni della direttiva, sono di seguito riportati.

1. L'ampliamento del perimetro delle attività soggette ad AIA, includendo centinaia di allevamenti con l'obiettivo di aumentare la capacità di controllo sugli impatti ambientali sia a livello regionale che statale, al fine di assicurare che il nuovo assetto sia armonizzato con gli standard europei e generi una maggiore responsabilizzazione del settore privato.
2. L'adeguamento delle autorizzazioni ai valori limite emissivi più stringenti previsti dalle BAT, con un sistema di applicazione delle deroghe più rigido.
3. Il rafforzamento del ruolo degli aspetti sanitari nell'AIA. Inoltre, viene introdotto il diritto al risarcimento per danni alla salute derivanti da violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva.
4. La digitalizzazione non è solo un aggiornamento tecnico, ma una scelta che mira a rendere la governance ambientale europea più trasparente, uniforme e controllabile. In tale contesto, il principale obiettivo del processo progressivo introdotto dal decreto legislativo a livello nazionale per rendere le procedure autorizzative più trasparenti, accessibili e tracciabili con sistemi completamente digitali entro il 2035 è quello di semplificare il coordinamento tra le diverse amministrazioni e tra queste e gli operatori industriali.
5. In merito al processo di innovazione tecnologica, il decreto legislativo ha l'obiettivo di rafforzare la posizione italiana all'interno dei processi europei di definizione delle nuove BAT, attraverso la partecipazione al Centro europeo INCITE e il coinvolgimento strutturato del mondo della ricerca (ENEA, ISPRA e CNR) e dell'innovazione tecnologica.
6. Sono stati introdotte disposizioni relative al sistema sanzionatorio.
7. E' stato introdotto un meccanismo politico-amministrativo per gestire crisi energetiche e materiali essenziali, prevedendo che sono consentite deroghe temporanee alle BAT limitate nel tempo, trasparenti e sottoposte al controllo europeo.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Alla luce di quanto sopra specificato, l'intervento normativo in esame, pienamente coerente con il programma di Governo, si rende necessario al fine di garantire la corretta e completa attuazione della direttiva (UE) 2024/1785.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale in cui si inserisce l'intervento normativo in esame è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
- l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Per dare attuazione a quanto richiesto dalla direttiva, il decreto legislativo in esame ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006.
Di seguito si riportano gli articoli e i commi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oggetto di modifica, integrazione o abrogazione:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

- aggiornamento del riferimento normativo contenuto nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di migliorare la coerenza interna del medesimo decreto legislativo, specificando che le direttive ivi menzionate sono recepite attraverso le disposizioni recate dalla Parte Seconda;
- in attuazione dell'articolo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1785, sostituisce lettera c) del ridetto comma 1, aggiornandola con riferimento al nuovo titolo della direttiva 2010/75/UE.
- in attuazione dell'articolo 1, punto 2) della direttiva (UE) 2024/1785, è ridefinito l'oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come previsto dalla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si applica alle attività elencate negli allegati VIII e VIII-*bis* della Parte Seconda e riguarda non solo la prevenzione e riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo, ma anche la riduzione della produzione di rifiuti, il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, la promozione dell'economia circolare e il contributo alla decarbonizzazione. Inoltre, alla luce del criterio di delega di cui alla lettera *d)* dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025, è stato introdotto un necessario chiarimento – implicito nella direttiva e chiarito nella legge delega– riguardo al fatto che l'obiettivo perseguito dall'AIA, volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente nel loro complesso, deve essere inteso a scala unionale.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006

Vengono recepite all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le nuove definizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785, al fine di assicurare la coerenza del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Viene inoltre introdotta la definizione del termine “registrazione” che la direttiva utilizza ma non definisce, ritenendo tale precisazione necessaria in un testo unico per evitare possibili fraintendimenti.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 6, commi 13, 15, 16 del D.lgs. n. 152/2006

Sono recepite nell’articolo 6, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785 relativamente all’esercizio degli allevamenti intensivi elencati all’allegato VIII-*bis*.

Vengono recepite nell’articolo 6, comma 16, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le modifiche introdotte all’articolo 1 punto 9), e punto 10) della direttiva (UE) 2024/1785 relativamente alla promozione dell'utilizzo e della produzione di energia rinnovabile, dell’uso efficiente delle risorse materiali e dell'acqua e dell’attuazione di un sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 10.

Art. 4 – Modifiche all’articolo 7 del D.lgs. n. 152/2006

Viene modificato l’articolo 7, comma 4 – *bis* e comma 4 – *ter,* del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di rendere coerente tale disposizione con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75, come modificata dalla direttiva (UE) secondo cui sono sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale le installazioni di cui all’allegato VIII e VIII-*bis*, non i progetti.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 8 – *bis* del D.lgs. n. 152/2006

L’articolo 5 dà attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 13 giugno 2025, n. 91, che, tra l’altro, richiede di “riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC”.

Art. 6 – Modifiche all’articolo 9 del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1** integra l’articolo 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’aggiunta del comma 4-*ter*, in attuazione dell’articolo 1, punto 6), della direttiva UE 2024/1785. La norma prevede la piena digitalizzazione e telematizzazione dei procedimenti di autorizzazione, dalla presentazione delle istanze alla gestione e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, garantendo entro il 31 dicembre 2035 sistemi e procedure completamente elettroniche. L’obbligo si estende anche ai grandi impianti di combustione di cui all’articolo 268, comma 1, lettera gg), anche quando non soggetti ad AIA.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 10 del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1**, **lettera a)**, che sostituisce il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che, fatti salvi i casi di procedimento unico, disciplinati dagli articoli 27, 27-*bis* e 27-*ter*, l’istanza di autorizzazione integrata ambientale per progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione d’impatto ambientale deve essere presentata dopo l’emanazione del provvedimento di non assoggettabilità o del provvedimento favorevole di valutazione d’impatto ambientale (VIA).

La riformulazione del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina inoltre, al secondo paragrafo, come assicurare che, in caso di riesame dell’AIA avviato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 29.-*octies*, comma 4, o per obblighi comunitari, ai sensi dell’articolo 29.-*octies*, comma 3, lettera a), gli obiettivi ambientali fissati a livello comunitario o individuati dall’autorità competente possano essere conseguiti in tempi certi anche qualora il gestore ritenga necessario realizzare progetti migliorativi soggetti al procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità di VIA.

Art. 8 – Modifiche all’articolo 26 del D.lgs. n. 152/2006

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Il **comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando il riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, in quanto i rapporti tra VIA e AIA sono disciplinati dall'articolo 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riformulato dall'articolo 7.

Art. 9 – Modifiche all'articolo 29 - *bis* del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 richiamando, oltre a quelli già previsti dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis* relativi ai BAT-AEL, gli ulteriori casi di deroga introdotti in recepimento della direttiva UE 2024/1785, con riferimento in particolare ai BAT-AEPL, alla sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti e ai casi di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dei gestori;

il **comma 1, lettera b)** che sostituisce il comma 2 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). della legge 13 giugno 2025, n. 91, la possibilità di determinare, in attuazione dell'articolo 1, punto 15) della direttiva UE 2024/1785, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, requisiti generali applicabili a specifiche categorie di installazioni dell'allegato VIII o VIII *bis*;

il **comma 1, lettera c)**, che sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che, nelle more dei decreti nazionali di cui sopra, le Regioni, previo parere dei Ministeri competenti, possano adottare requisiti generali regionali applicabili alle installazioni dell'allegato VIII o VIII *bis,* non ricomprese nell'allegato XII;

il **comma 1, lettera d)**, introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale, prima dell'adozione di un decreto di cui al comma 2, deve essere pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il relativo schema recante i requisiti generali applicabili alla specifica categorie di installazioni dell'allegato VIII, a fine di consentire al pubblico di formulare osservazioni;

il **comma 1, lettera e)**, con il quale è stato modificato il comma 3 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha previsto che per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del Titolo III - *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici dello stesso Titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT, in recepimento dell'articolo 2 della direttiva UE 2024/1785.

Art. 10 – Modifiche all'articolo 29 - *ter* del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 29-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 introducendo delle precisazioni relativamente alla documentazione da allegare all'istanza di AIA, in attuazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1785 (articolo 1, punti: 10), 11)). Con l'articolo 10 è stato previsto anche l'obbligo di presentare, ove necessario, la documentazione ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, ai fini della verifica dei presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste);

Il **comma 1, lettera b)** sostituisce l'articolo 29-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione stabilisce che entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990, nonché l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria prevista dall'articolo 33, comma 3-*ter*. Effettuate tali verifiche, l'autorità competente comunica l'avvio del procedimento e l'istanza viene trasmessa alle amministrazioni e agli uffici competenti che hanno la responsabilità di

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione. Tale disposizione costituisce attuazione dell'articolo 1, punto 13) della direttiva (UE) 2024/1785;

il **comma 1, lettera c)** introduce all'articolo 29-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le lettere 4-*bis* e 4-*ter*, in base alle quali:

- è previsto un termine di 20 giorni per eventuali osservazioni o richieste di integrazione da parte delle amministrazioni coinvolte di cui al comma 4;
- la possibilità per l'autorità competente di richiedere una sola volta integrazioni al gestore, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricezione della documentazione integrativa, con facoltà per il gestore di chiedere proroga motivata. In caso di mancato invio della documentazione integrativa l'istanza si intende ritirata.

Art. 11 – Modifiche all'articolo 29 - *quater* del D.lgs. n. 152/2006

L'**articolo 11, comma 1,** interviene sull'articolo 29-*quater* del d.lgs. 152/2006 introducendo modifiche volte a rafforzare la digitalizzazione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale e la trasparenza dei dati e documenti relativi al procedimento (in attuazione dell'articolo 1, punto 26) e dell'allegato V della direttiva (UE) 2024/1786) e allo scopo meglio definire ruoli e responsabilità delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi.

Art. 12 – Modifiche all'articolo 29 - *quinquies* del D.lgs. n. 152/2006

L'**articolo 12, comma 1**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma1, lettera g) della legge 13 giugno 2025, n. 91, modifica l'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo le lettere 2-*bis* e 2-*ter* al comma 2, con riferimento alle attività del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale.

Art. 13 – Modifiche all'articolo 29 – *sexies* del D.lgs. n. 152/2006

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a)**, inseriscono il comma 1 bis, in attuazione dell'articolo 1, punto 14) della direttiva (UE) 2024/1785 che riguarda il "Sistema di gestione ambientale".

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera b),** sono volte a sostituire il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, punto 13), lettera a) della direttiva (UE) 2024/1785.

Con il **comma 1, lettera c),** è riformulato il comma 3-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1 punto 13), lettera a) della direttiva (UE) 2024/1785 che aggiorna ed integra le misure necessarie che l'AIA deve includere, elencate nell'articolo 14 paragrafo 1 della direttiva 2010/75/UE.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera d)** sono finalizzate a riportare il termine "valore limite" nella espressione più generica, per tener conto, oltre dei valori limite di emissione, anche dei valori limite di prestazione, introdotti dalla direttiva UE 2024/1785.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera e):**

- **al numero 1),** sono volte ad aggiornare il comma 4-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, punto 15) della direttiva UE 2024/1785;
- **al numero 2),** sono finalizzate ad aggiornare il comma 4-bis dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'art 1, punto15) della direttiva UE 2024/1785.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Con al **comma 1**, **lettera f)** è recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE relativo agli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua.

Le disposizioni al **comma 1**, **lettera g),** sono volte a recepire l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce un nuovo paragrafo all'articolo 15 della direttiva 2010/75/UE (attuale paragrafo 4 dell'articolo 15). È stato inserito nell'articolo 29-*sexies* il comma 4-*quinquies,* formulato razionalizzando il testo della direttiva laddove sono fissate le condizioni da considerare per la fissazione di intervalli vincolanti di prestazioni ambientali in materia di acqua e di rifiuti.

Con il **comma 1**, **lettera h)** si vogliono coordinare le disposizioni di cui al all'articolo 29-*sexies*, comma 5-bis con i criteri di applicazione degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali di cui alla lettera g).

Con **comma 1**, **lettera i)** sono recepite le modifiche introdotte dall'articolo 1, punto 13) lettera a, della direttiva (UE) 2024/1785.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera l)** sono volte a recepire l'articolo 1, punto 17 della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE e a migliorare la coerenza dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis con le disposizioni del successivo comma 9-quinquies dello stesso articolo e dell'articolo 10, comma 1, lettera m).

Con il **comma 1**, **lettera m)** viene precisato, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (e non modificato dalla direttiva (UE) 2024/1785), che tutti gli aspetti dell'autorizzazione siano oggetto di verifica durante le ispezioni condotte dall'ente di controllo nel periodo di validità dell'AIA e non necessariamente in ogni ispezione, al fine di evitare aggravi eccessivi per l'ente di controllo.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera n)** sono volte ad integrare la casistica, riportata nell'articolo 29-sexies, comma 7, delle condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione per le quali l'AIA deve prevedere delle misure, contemplando anche le condizioni di esercizio nei periodi di manutenzione (che tecnicamente sono periodi transitori diversi dal normale esercizio e per prassi già contemplati nelle attuali AIA), nonché a rettificare l'utilizzo della parola "impianto" sostituendolo con "installazione", in coerenza con le definizioni di cui all'articolo 5.

Con il **comma 1**, **lettera o)** si intende coordinare l'articolo 29-*sexies*, comma 7-*bis*, relativo all'AIA per l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento, con la nuova disposizione introdotta dal comma 4-*quinquies* relativa alla individuazione degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali per recepire l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785.

Con il **comma 1**, **lettera p)** è stato aggiornato il riferimento normativo del vigente decreto legislativo di attuazione della direttiva "Seveso III" in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose, essendo stato il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, sostituito dal decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, e sono state rese più chiare le modalità con cui le prescrizioni AIA sono armonizzate con le prescrizioni ai fini della sicurezza per le installazioni che rientrano nella normativa Seveso.

Con il **comma 1**, **lettera q),** il comma 8-*bis* viene armonizzato con le disposizioni del richiamato decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, articolo 26, comma 4-bis.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera r)** sono volte ad aggiornare l'articolo 29-*sexies*, comma 9, alla nuova disposizione introdotta dal comma 4-*quinquies* relativa alla individuazione degli intervalli vincolanti di prestazioni ambientali per recepire l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785 e a precisare che, al pari delle modifiche prescritte dall'autorizzazione integrata ambientale per il raggiungimento di ulteriori prestazioni ambientali, anche le attività manutenzione volte ad adeguare

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

la funzionalità degli impianti alle prescrizioni non richiedono l'avvio di procedimenti di modifica dell'AIA di cui all'articolo 29-*novies*.

Con il **comma 1**, **lettera s)** è stato recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, relativo alla possibilità di fissare valori limite di emissione meno severi di quelli previsti dai livelli associati alle BAT (BAT-AEL)

Con il **comma 1**, **lettera t),** è recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE, relativo alla possibilità di fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale (BAT-AEPL) meno severi rispetto a quelli previsti alle conclusioni sulle BAT.

Le disposizioni al **comma 1**, **lettera u)** sono volte a coordinare le disposizioni dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter* (relativo all'applicazione di deroghe in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti) con l'articolo 1, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 27-*ter* della direttiva 2010/75/UE, con cui è istituito presso la Commissione il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali ("centro" o "INCITE").

Con il **comma 1**, **lettera v)** sono recepite le disposizioni dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE, relativo alla possibilità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali.

Le disposizioni al **comma 1**, **lettera z)** sono volte a recepire, con l'introduzione dei commi da 9-*octies* a 9-*duodecies*, le disposizioni dell'articolo 1, punto 14), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 14-bis della direttiva 2010/75/UE, relativo all'obbligo per il gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale rispondente ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo e conforme alle conclusioni sulle BAT.

Art. 14 – Modifiche all'articolo 29 – *septies* del D.lgs. n. 152/2006

Le disposizioni di cui al **comma 1** modificano l'articolo 29 – *septies* del D.lgs. n. 152/2006, sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 20), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE relativo agli standard di qualità ambientale.

Art. 15 – Modifiche all'articolo 29 – *octies* del D.lgs. n. 152/2006

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a):**

al numero 1) sono volte a recepire l'articolo 1, punto 23), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 21, paragrafo 5, lettera c) della direttiva 2010/75/UE, relativo al riesame o aggiornamento dell'autorizzazione nel caso sia necessario rispettare una nuova norma di qualità ambientale;

al numero 2), sono finalizzate a includere le autorità sanitarie tra le amministrazioni che possono richiedere il riesame dell'AIA, in coerenza con il rafforzamento degli obiettivi di tutela della salute della direttiva (UE) 2024/1785 e meglio disciplinando quanto precedentemente previsto dall'articolo 29-*quater*, comma 7.

Con il **comma 1**, **lettera b)** è recepito l'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, inserendo una specifica disposizione per il riesame dell'AIA nel caso previsto dall'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater*, relativo all'utilizzo di una stazione esterna di depurazione dei reflui.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Con il **comma 1**, **lettera c)** è recepito l'articolo 1, punto 22 della direttiva (UE) 2024/1785 e a coordinare l'articolo 29-*octies*, comma 6 con la disposizione introdotta dall'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quinquies*.

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera d)** sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-quater della direttiva 2010/75/UE inerente ai "Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti".

Con il **comma 1**, **lettera e)** è recepito l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-*quinquies* della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra".

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera e)** sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-*quinquies* della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra" e l'articolo 27-*sexies* della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione industriale profonda".

Art. 16 – Modifiche all'articolo 29 – *novies* del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 29-*novies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo modifiche mirate a:

- sostituire il riferimento di "impianto" con "installazione", in coerenza con la direttiva (UE) 2024/1785 e con la definizione unionale di installazione come unità tecnica soggetta ad AIA;
- rafforzare il procedimento di valutazione delle modifiche.

Il **comma 1, lettera b)** inserisce all'articolo 29-*novies* il comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che specifica i casi in cui il gestore per attuare iniziative non corrispondenti alla definizione di modifica è comunque tenuto a presentare un'istanza di riesame dell'AIA.

Art. 17 – Modifiche all'articolo 29 – *decies* del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1, lettera a)** sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo che non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte del gestore in caso di semplice conferma del precedente quadro autorizzativo. Contestualmente viene eliminato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*decies* in quanto i compiti di controllo che spettano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sono disciplinati al comma 3.

Il **comma 1, lettera b.1)** interviene sul sistema dei controlli previsti dal comma 3 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per adeguarlo agli sviluppi normativi e operativi.

Il **comma 1, lettera b.2)** introduce le lettere c-*bis*) e c-*ter*) al comma 3 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 1, lettera b.3)** introduce un capoverso finale dopo la lettera c-*ter* del comma 3 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiarendo che, qualora la Regione non individui una distinta autorità di controllo, le competenze sono attribuite all'autorità competente.

Il **comma 1, lettera c.1)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 7 della direttiva (UE) 2024/1785, interviene sulla lettera b) del comma 9 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 1, lettera c.2)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 7) della direttiva UE 2024/1785, introduce la lettera b-*bis*) al comma 9 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 1, lettera d)**, in recepimento dell'articolo 1, punto 7 della direttiva UE 2024/1785, introduce tre nuovi commi al comma 10 dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Il **comma 1, lettera e)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 25 della direttiva UE 2024/1785, introduce la lettera c-*bis*) al comma 11-*ter* dell'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 1, lettera f)**, in attuazione dell'articolo 1, punto 16, 18 e 19 della direttiva UE 2024/1785, introduce i commi 11-*quater* e 11-*quinquies,* 11-*sexies,* 11-*septies* e 11-*octies* all'articolo 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 18 – Modifiche all'articolo 29 – *undecies* del D.lgs. n. 152/2006

Con il **comma 1, lettera a)** viene modificato il comma 1 dell'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo i riferimenti espliciti alla salute umana richiesti dalla direttiva UE 2024/1785.

Con il **comma 1, lettera b)**, che modifica il comma 2 dell'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene previsto che l'autorità competente possa diffidare il gestore, in caso di incidenti o imprevisti, prescrivendo di adottare misure complementari anche per limitare gli impatti sanitari, su proposta dell'autorità competente in materia.

Il **comma 1, lettera c)**, in recepimento di quanto previsto all'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2024/1785, inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 3-*bis* e 3-*ter* e 3-*quater*.

Art. 19 – Modifiche all'articolo 29 – *duodecies* del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1,** in recepimento di quanto previsto all'articolo 1, punto 31) della direttiva (UE) 2024/1785, modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 29-*duodecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo riferimenti ad altre specifiche ipotesi di deroga (previste ai commi 9-*bis*.1, 9-*ter* o 9-*quater* dell'articolo 29 - *sexies*, ovvero ai sensi dell'articolo 29-*octies*, commi 7-*bis*, 11-*ter* o 11-*quater*), introdotte dal decreto legislativo in esame, che devono essere comunicate, da parte delle autorità competenti, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 20 – Modifiche all'articolo 29 – *terdecies* del D.lgs. n. 152/2006

Con il **comma 1, lettera a)** viene modificato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 29-*terdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo modalità per incentivare la partecipazione dei gestori delle installazioni AIA al processo di scambio di informazioni in ambito unionale volto a definire il contenuto dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili.

Il **comma 1, lettera b)** introduce dopo il comma 4 dell'articolo 29-*terdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*.

Art. 21 – Modifiche all'articolo 29 – *quaterdecies* del D.lgs. n. 152/2006

Il **comma 1, lettera a.1)** modifica il comma 3 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiarendo che la violazione dei valori limite di emissione riguarda l'emissione "nel punto di fuoriuscita dall'installazione". Il chiarimento è necessario per coordinare la disposizione con l'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater*, secondo cui i valori limite di emissione si applicano "nel punto della fuoriuscita delle emissioni dall'installazione".

Con il **comma 1, lettera a.2)** vengono apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, precisando che la violazione relativa alla gestione dei rifiuti non si applica «alle casistiche per cui il Titolo VI della Parte Quarta prevede specifiche sanzioni amministrative», al fine di assicurare la coerenza del sistema sanzionatorio per impianti sopra e sotto le soglie IED.

Il **comma 1, lettera b)** con il quale viene modificato il comma 10 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiunge un periodo che estende l'applicazione della sanzione

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

amministrativa prevista al comma 10 anche alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 2.

Con il **comma 1, lettera c)** viene modificato il comma 12 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione sostituisce il riferimento generico alle «sanzioni» con «sanzioni amministrative» e chiarisce che, per le installazioni di competenza regionale, l'amministrazione competente a irrogare le sanzioni è l'autorità di controllo individuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 29-*decies,* comma 3.

Il **comma 1, lettera d)** inserisce dopo il comma 12 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 12-*bis*. Il nuovo comma introduce circostanze aggravanti nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa. La disposizione dà attuazione all'articolo 1, punto 48), della direttiva (UE) 2024/1785, che richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il **comma 1, lettera e)** sostituisce il comma 13 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche riguardano la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il **comma 1, lettera f)** inserisce dopo il comma 13 dell'articolo 29-*quaterdecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 13-*bis* relativo alla destinazione dei proventi provenienti dalle sanzioni amministrative relative ad installazioni non statali.

Art. 22 – Inserimento del Titolo *III – ter* al D.lgs. n. 152/2006, Parte Seconda

Il **comma 1** inserisce, dopo l'articolo 29-*quaterdecies*, il Titolo III-*ter* – "Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini", che disciplina:

- l'ambito di applicazione delle norme specifiche per l'allevamento di pollame e suini (articolo 29 – *quinquiesdecies*);
- le regole di cumulo per determinare la soglia di assoggettamento (articolo 29 – *sexiesdecies*);
- le procedure di autorizzazione e registrazione (articolo 29 – *septiesdecies*);
- gli obblighi del gestore (articolo 29 – *duodevicies*);
- i meccanismi di controllo, inadempienza e partecipazione del pubblico (articolo 29 – *vicies semel*);
- la definizione di norme operative per condizioni uniformi (articolo 29 – *vicies bis*).

L'intervento dà attuazione all'articolo 1, punto 40) della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce nella direttiva (UE) 2010/75 il nuovo Capo IV-*bis*.

Art. 23 – Modifica della rubrica del Titolo IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Con il **comma 1** dell'articolo 23 si modifica la rubrica del Titolo IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di chiarire che il Titolo IV contiene anche disposizioni in materia di AIA che è volta ad analizzare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'esercizio di una installazione.

Art. 24 – Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- al numero 1) sono volte ad adeguare il testo al fine di renderlo coerente con la definizione contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a contemplare, tra le casistiche dei dati forniti ad altro Stato membro in caso di effetti transfrontalieri anche quelli inerenti alle modifiche degli impianti.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- al numero 2) sono volte ad adeguare il testo al fine di renderlo coerente con la definizione contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera b)**:

- al comma 2 dell'articolo 32-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole ", e comunque per non meno di 30 giorni" al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 28), paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1785.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera c)** aggiunge all'articolo 32-*bis*, dopo il comma 2-*bis*, il comma 2-*ter* per dare attuazione dell'articolo 1 punto 28), paragrafo 1 secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1785.

Art. 25 - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- è volta a garantire la copertura finanziaria delle attività previste dall'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1785 anche per il controllo nell'ambiente recettore della concentrazione di inquinanti qualora il carico di tali inquinanti abbia un effetto sull'ambiente quantificabile o misurabile.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera b)**:

- sostituisce il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 26 - Inserimento dell'articolo 33-*bis* al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Con la disposizione di cui all'articolo 26 è inserito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33, l'articolo 33-*bis* al fine di dare attuazione all'articolo 1, punto 49) della direttiva (UE) 2024/1785, alla luce del criterio di delega di cui alla lettera *f)* dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'articolo 27 del decreto legislativo in esame prevede che all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 9-*ter*, le parole "X e XI e XII" sono sostituite dalle seguenti: "VIII *bis*, XI, XII e XII *bis*".

Art. 28 - Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Le disposizioni di cui al **comma 1**, **lettera a)**:

- al numero 1) sono volte a modificare l'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendo il riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, abrogato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con il riferimento normativo al Titolo III-*bis* della Parte Seconda;
- al numero 2) sono finalizzate a sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In base alla nuova disposizione, l'AIA sostituisce i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216 rubricato "operazioni di recupero".

Art. 29 - Modifiche all'articolo 237-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera a)** sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'articolo 237-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione all'articolo 1, punto 35) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'articolo 42 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2010/75 dettagliando i casi in cui non si applica la disciplina relativa a incenerimento e

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

coincenerimento dei rifiuti con specifico riferimento agli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti.

Art. 30 - Modifiche all'articolo 237-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In base alla disposizione di cui al **comma 1**, all'articolo 237-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3-*bis* per dare attuazione dell'articolo 1 punto 6) della direttiva (UE) 2024/1785, al fine di garantire, in coerenza con l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, lo sviluppo di sistemi e procedure completamente elettroniche entro il 31 dicembre 2035.

Art. 31 - Modifiche all'articolo 237-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera a)** aggiunge al comma 1 dell'articolo 237-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 un ulteriore periodo dopo il primo, per dare attuazione dell'articolo 1 punto 36) della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'articolo 48 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2010/75.

La disposizione di cui al **comma 1**, **lettera b)** aggiunge dopo il comma 1 dell'articolo 237-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il comma 1-*bis* al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 36) della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'articolo 48 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2010/75 prevedendo che il controllo delle emissioni sia effettuato dalle autorità competenti conformemente a quanto indicato all'allegato 1 del Titolo III-*bis* della Parte Quarta.

Art. 32 - Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 16-*ter*, sia aggiunto il comma 16-*quater* per dare attuazione dell'articolo 1 punto 34) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha introdotto l'articolo 34-*bis* nella direttiva (UE) 2010/75, che prevede per gli impianti di combustione che fanno parte di un piccolo sistema isolato una specifica disciplina ed esenzioni assegnando un termine per adeguarsi ai valori limite di emissione con riferimento ai parametri indicati all'articolo 34-*bis* nella direttiva (UE) 2010/75.

Art. 33 - Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1**, sopprime la lettera b) del comma 11 dell'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per dare attuazione dell'articolo 1 punto 37) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'articolo 63 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2010/75.

Art. 34 - Modifiche all'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** modifica il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 298-*bis* (Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 38) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha sostituito l'articolo 70 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2010/75.

Art. 35 - Modifiche all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** apporta modifiche all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 50) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'allegato I della direttiva (UE) 2010/75.

Art. 36 - Inserimento dell'allegato VIII bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

Con la disposizione di cui al **comma 1** viene inserito l'allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo l'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 51) della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce il nuovo allegato I-*bis*, conformemente all'allegato II della direttiva (UE) 2010/75.

Il nuovo allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introduce tre nuove categorie di attività relative agli allevamenti di suini e di pollame che abbiano le caratteristiche indicate all'allegato II della direttiva (UE) 2024/1785.

Art. 37 - Modifiche all'allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** sopprime l'allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 52) della direttiva (UE) 2024/1785 che sostituisce l'allegato II (rubricato "allegato II Elenco delle sostanze inquinanti") della direttiva (UE) 2010/75 con l'allegato III della direttiva che si recepisce (rubricato "allegato II Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5").

Art. 38 - Modifiche all'allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** apporta alcune modifiche all'allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'articolo 1 punto 53) della direttiva (UE) 2024/1785 che ha modificato l'allegato III della direttiva (UE) 2010/75 conformemente all'allegato IV della direttiva che si recepisce.

Art. 39 - Modifiche all'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** modifica e integra l'allegato XII-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione all'articolo 1 punto 52) della direttiva (UE) 2024/1785 che sostituisce l'allegato II (rubricato "allegato II Elenco delle sostanze inquinanti") della direttiva (UE) 2010/75 con l'allegato III della direttiva che si recepisce (rubricato "allegato II Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5").

Art. 40 - Modifiche all'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1 lettera a)** modifica ed integra la sezione C., punto 1., secondo capoverso, secondo e terzo periodo, dell'allegato 1 al Titolo III-*bis* alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di dare attuazione dell'allegato VII della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'allegato VI della direttiva 2010/75/UE.

Art. 41 - Modifiche all'allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La disposizione di cui al **comma 1** modifica ed integra l'allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- con la **lettera a)** si dà attuazione dell'allegato VI della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'allegato V paragrafo 3 punto 8 della direttiva 2010/75/UE;
- con la **lettera b)** si dà attuazione dell'articolo 1 punti 32) e 33) della direttiva (UE) 2024/1785 che modificano l'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE;
- con la **lettera c)** si dà attuazione dell'allegato VI della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'allegato V paragrafo 3 punto 10 della direttiva 2010/75/UE.

Art. 42 - Modifiche all'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

La disposizione di cui al **comma 1** modifica l'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di coordinare il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con il nuovo regime introdotto per gli allevamenti che raggiungono i valori soglia di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2024/1785 e di dare completa attuazione dell'articolo 1 punto 40) della direttiva (UE) 2024/1785.

Art. 43 - Disposizioni transitorie

L'articolo 43 detta le disposizioni transitorie, al fine di dare attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2024/1785, e reca una specifica norma finale volta a disciplinare i casi di profonda trasformazione industriale.

Art. 44 – Abrogazioni

La disposizione riporta le norme abrogate dal decreto legislativo in esame:

- articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

- articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";

- l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

Art. 45 - Disposizioni finanziarie

La disposizione al **comma 1** è volta a dare attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 2025 per finanziare la partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche e in particolare a quelle del centro INCITE.

Le disposizioni di cui al comma 2 sono finalizzate a rendere certi i tempi di aggiornamento del quadro tariffario, garantendo nelle more la copertura dei maggiori oneri istruttori e di controllo con misure transitorie.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l 'ordinamento comunitario.

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una direttiva dell'Unione europea. Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, apportando correttivi al decreto legislativo n. 152 del 2006 anche al fine di assicurarne la piena coerenza.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente aperte procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni al fine di dare compiuta e completa attuazione alla direttiva:

Vengono recepite all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le nuove definizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785, e ad assicurare la coerenza del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75, in particolare:

- in recepimento dell'articolo 1, punto 4.a) della direttiva (UE) 2024/1785, viene modifica la definizione di inquinamento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera i-*ter*, esplicitando che include anche gli odori;
- in attuazione dell'articolo 1, punto 4.b) della direttiva (UE) 2024/1785, viene inclusa nella definizione di installazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quater*, anche le attività degli allevamenti intensivi elencate nell'allegato VIII-*bis*;
- all'articolo 5, comma 1, lettera i-*quinquies*, viene introdotta la definizione di valore limite di prestazione ambientale in recepimento dell'articolo 1, punto 4.c) della direttiva (UE) 2024/1785;
- viene introdotta all'articolo 5, comma 1, lettera i-*sexies*, la definizione di profonda trasformazione industriale in recepimento dell'articolo 1, punto 4.c) della direttiva (UE) 2024/1785. Viene, inoltre, eliminata la definizione di nuova installazione in coerenza di quanto disposto con il comma 1, lettera c);
- viene previsto nella definizione di modifica e di modifica sostanziale, previste all'articolo 5, comma 1, lettera l e l-*bis*, il riferimento alle installazioni e all'allegato VIII-*bis*, relativo agli allevamenti, in conformità con le disposizioni della direttiva (UE) 2010/75;
- viene modificata la definizione di tecniche disponibili in linea con quanto definito all'articolo 1, punto 4.d) della direttiva (UE) 2024/1785;
- viene precisato, all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*, in recepimento definizione di cui all'articolo 1, punto 4.d) della direttiva (UE) 2024/1785, con riferimento alle "migliori" tecniche disponibili, che la finalità di protezione della salute umana e la protezione del clima vanno considerate in quanto parti integranti delle finalità di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- in recepimento dell'articolo 1, punto 4.e) della direttiva (UE) 2024/1785, viene modificato l'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.2);
- in attuazione dell'articolo 1, punto 4.f) della direttiva (UE) 2024/1785, è introdotta, nell'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3), la definizione di norme operative;

in attuazione dell'articolo 1, punto 4.g) della direttiva (UE) 2024/1785, viene modificato l'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.5), con riferimento alle tecniche emergenti;

- in attuazione dell'articolo 1, punto 4.f) della direttiva (UE) 2024/1785, vengono introdotte le seguenti definizioni nell'articolo 5, comma 1:
  - livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, alla lettera l-*quater*);
  - prestazione ambientale, alla lettera l-*quinquies*);
  - valori di riferimento, alla lettera l-*sexies*);

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

- viene inclusa nella definizione di autorizzazione il riferimento all'esercizio dell'istallazione per coerenza con le finalità della direttiva (UE) 2010/75;
- in attuazione dell'articolo 1, punto 4.h) della direttiva (UE) 2024/1785, è modificato l'articolo 5, comma 1, lettera v), con riferimento alla definizione di pubblico interessato;
- in recepimento dell'articolo 1, punto 4.i) della direttiva (UE) 2024/1785, è modificato l'articolo 5, comma 1, lettera v-*sexies*), è volto ad allineare la definizione di pollame alla disciplina europea di cui all'articolo 4, punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- in attuazione dell'articolo 1, punto 4.j) della direttiva (UE) 2024/1785, sono introdotte, nell'articolo 5, comma 1, le seguenti definizioni:

o suini, alla lettera v-*novies*);
o unità di bestiame (UBA), alla lettera v-*decies*);
o livelli di emissione associati alle tecniche emergenti, alla lettera v-*undecies*);
o livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti, v-*duodecies*);
o garanzia della conformità, alla lettera v-*terdecies*).

Inoltre, è introdotta la definizione di "registrazione" quale modalità alternativa alla autorizzazione consentita in alcuni casi. Tale termine è diffusamente utilizzato nel Capo VIa introdotto nella direttiva 2010/75/UE con riferimento agli allevamenti dalla direttiva (UE) 2024/1785, ma non definito, poiché ritenuto autoesplicativo nello specifico contesto. Poiché le corrispondenti disposizioni sono recepite nell'ordinamento nazionale come novella al testo unico ambientale (il D.Lgs. 152/06), che in altre parti richiama istituti di semplificazione autorizzativa simili, ma non precisamente corrispondenti (vedi ad esempio articoli 185-bis, 216 e 272) si è ritenuto necessario chiarire tale definizione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa. A tal proposito si rinvia a quanto già esposto nella PARTE I numero 3

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di definizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo sono previsti interventi in normativa secondaria da parte delle Amministrazioni competenti la cui tempistica prevista viene considerata congrua.

Si fa riferimento, in particolare agli atti previsti dalle seguenti disposizioni:
-l'articolo 5 che riformula l'articolo 8.bis comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'integrazione entro 3 mesi della composizione della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC con 5 componenti designati dal Ministero della Salute;
- l'articolo 13, che inserisce il comma 9-*bis.1* dell'art. 29 – *sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento dell'Allegato XII-*bis*, al fine di garantirne la coerenza con le predette linee guida;
- l'articolo 22, che ha introdotto l'art. 29 – *quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo VIII-*bis*, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter*.3 e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. La disposizione in questione non prevede un termine ai fini dell'adozione del menzionato decreto, trattandosi di atto di adozione facoltativa.
-l'articolo 45, comma 2, che dispone l'aggiornamento entro 6 mesi dei decreti di cui all'articolo 33, commi 3.bis e 4 destinati in particolare ad adeguare il regime tariffario di istruttorie e controlli AIA con in nuovi requisiti, per superare il regime transitorio introdotto nel medesimo comma.

Nel caso del provvedimento normativo in esame, il ricorso agli atti normativi sopra menzionati, i quali consentono di rendere applicabili le disposizioni di legge più generali, risponde alla necessità di dettagliare gli aspetti specifici e tecnici espressi in termini generali dall'intervento normativo in proposta. Il ricorso a tale strumento normativo permette alla norma primaria di rimanere flessibile e di adattarsi a situazioni complesse, affidando al ministero competente l'esecuzione delle norme attraverso regolamenti dettagliati e più agili. Inoltre, si rappresenta che, per integrare la previsione normativa con elementi contingenti o tecnici, che di frequente si rende necessaria la revisione della disciplina il rinvio ai decreti ministeriali rappresenta lo strumento più adeguato e funzionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici allineati alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario utilizzare dati statistici ISTAT.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 giugno 2026 Prot: 2026/0001099/TN

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

***

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo consiste nel recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, in virtù della delega conferita dall'articolo 34 della legge n. 70/2026, alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 91/2025. La suddetta della direttiva (UE) 2024/1785 modifica la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.
Il provvedimento in esame novella il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (Testo unico ambientale) e, in particolare, le parti riportanti le disposizioni adottate per il recepimento della Direttiva 2010/75/UE. Viene infatti modificato il Titolo III-bis della Parte Seconda, relativo all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio delle installazioni industriali rientranti nel campo di applicazione della direttiva IED e altri correlati articoli della Parte seconda e viene introdotto il Titolo III-ter recante norme relative all'AIA per allevamenti di suini e pollame. Anche le Parti Quarta e Quinta del decreto legislativo vengono novellate, al fine rispettivamente di coordinare le disposizioni inerenti all'AIA con le autorizzazioni degli impianti di trattamento e di incenerimento di rifiuti e recepire alcune disposizioni inerenti agli impianti di combustione.
L'intervento a livello di Unione europea sul precedente impianto normativo (direttiva 2010/75/UE) è stato giudicato necessario per adeguare la disciplina sulle emissioni industriali tenendo conto delle sfide ambientali, tecnologiche e geopolitiche degli ultimi anni, aggravate dalla pandemia e dalla crisi energetica legata alla guerra russo-ucraina, e delle nuove politiche di sviluppo definite a livello di Unione.
La nuova direttiva conseguentemente rafforza l'obbligo di adottare i valori limite più ambiziosi realisticamente raggiungibili, pone obiettivi anche in termini di efficienza delle prestazioni e sistemi di gestione, sottolinea l'importanza di integrare nel processo anche valutazioni sanitarie e amplia il campo di applicazione a settori prima solo parzialmente regolati, come allevamenti intensivi di piccole dimensioni, attività estrattive e produzione di batterie. Per gli allevamenti sono introdotte procedure più semplici ma requisiti vincolanti, con una gradualità della entrata in vigore delle norme, che per gli allevamenti esistenti di minore dimensione arriva fino al 2036.

L'intervento normativo in titolo introduce nel quadro normativo vigente le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785. In particolare:

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

- amplia l'ambito di applicazione della direttiva con nuove attività (in particolare allevamenti intensivi);
- introduce requisiti aggiuntivi in caso di definizione di limiti emissivi non allineati con i livelli più ambiziosi posti a riferimento;
- modifica il sistema delle deroghe ai limiti emissivi, fornendo ulteriori specifiche sulle necessarie analisi tecniche e prevedendo che esse siano rivalutate periodicamente;
- introduce il concetto di livelli di prestazione ambientale (consumo di energia, acqua, rifiuti), associati alle BAT;
- attribuisce maggiore rilievo agli aspetti sanitari, alla trasparenza delle informazioni e alla digitalizzazione dei procedimenti;
- promuove l'implementazione di sistemi di gestione ambientale e la trasformazione industriale a lungo termine.

L'opzione adottata assicura il corretto recepimento della direttiva UE 2024/1785 nell'ordinamento nazionale secondo i criteri stabiliti dalla legge delega. Gli impatti ambientali e sociali sono significativi e positivi, in quanto, attraverso il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e la promozione dell'efficienza energetica e dell'economia circolare, vengono stimolati gli investimenti tecnologici e garantita una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali anche attraverso processi di digitalizzazione. Gli adeguamenti richiesti comporteranno da un lato maggiori impegni economici ai gestori degli impianti per l'adeguamento alle nuove disposizioni e dall'altro porteranno a benefici economici, seppure a più lungo termine, legati al miglioramento della qualità dell'ambiente, all'ottimizzazione e al riuso delle risorse, alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva 2024/1785 si inserisce nel quadro della programmazione strategica dell'Unione europea, profondamente trasformato rispetto al 2010, nell'ambito di una strategia ambientale molto più ambiziosa definita negli ultimi anni dall'Unione, centrata sul Green Deal europeo, che punta alla neutralità climatica entro il 2050, alla riduzione dell'inquinamento e alla transizione verso un'economia circolare. A questa cornice si sono aggiunte politiche settoriali sempre più integrate, dalla strategia sulle sostanze chimiche sostenibili alla strategia sulla biodiversità, fino al pacchetto "Fit for 55", che hanno reso evidente la necessità di aggiornare la normativa sulle emissioni industriali per renderla coerente con i nuovi obiettivi europei. Parallelamente, l'UE ha dovuto affrontare criticità esterne come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, che hanno messo sotto pressione l'approvvigionamento energetico e le catene di fornitura, mostrando quanto sia importante disporre di un quadro normativo capace di garantire sia la protezione dell'ambiente sia la resilienza delle attività industriali strategiche. Inoltre, la crescente attenzione verso settori prima meno regolati, come alcune attività agroindustriali, l'allevamento intensivo e l'industria estrattiva, ha evidenziato lacune nell'ambito di applicazione della vecchia direttiva, che non rifletteva più la realtà delle pressioni ambientali attuali. In questo scenario, la revisione della IED non è un semplice aggiornamento tecnico, ma un adeguamento strutturale: serve a integrare le nuove priorità climatiche e ambientali dell'Unione, a rafforzare la coerenza con altre normative europee e a garantire che l'industria europea possa evolvere verso modelli produttivi più sostenibili, innovativi e competitivi, mantenendo al tempo stesso elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente.
La disciplina europea sulle emissioni industriali (IED) nasce dalla direttiva 96/61/CE, che ha introdotto l'obbligo di regolamentare l'esercizio delle principali attività produttive applicando i principi IPPC (*integrated pollution prevention and control*), volti a individuare, attraverso un'analisi integrata degli aspetti ambientali, tra le soluzioni tecnologiche, di controllo e di monitoraggio sostenibili, quelle ottimali dal punto di vista ambientale, chiamate "*migliori tecniche disponibili*" o

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

BAT (*best available techniques*). Tale individuazione è guidata da documenti di riferimento (BREF-BAT *Reference*) predisposti dalla Commissione europea a valle di uno scambio di informazioni tecniche con Stati membri e associazioni. Tali documenti individuano i livelli emissivi associati alle BAT di riferimento (BAT-AEL). La disciplina è stata poi coordinata con altre disposizioni comunitarie relative alle attività industriali, nella direttiva 2010/75/UE (IED - *industrial emission directive*), introducendo alcune significative novità, tra cui la cogenza dei BAT-AEL. Nel 2020 la Commissione UE, effettuato un bilancio dello stato di applicazione di tale disciplina, individuando alcuni margini di miglioramento, anche alla luce dei nuovi obiettivi strategici illustrati sopra, proponendo nel 2022 significative modifiche che, a seguito di confronti ed approfondimenti in sede di Consiglio UE e Parlamento UE, hanno portato alla pubblicazione della direttiva (UE) 2024/1785.
Attualmente in Italia, sono circa 6.800 le installazioni con attività rientranti nella disciplina IED-IPPC, di cui circa 225 attività energetiche (principalmente centrali termoelettriche e raffinerie di petrolio), circa 1005 installazioni per la produzione e trasformazione dei metalli, circa 400 industrie dei minerali (per produzione di cemento, calce, ceramica, vetro), circa 430 industrie chimiche, circa 1440 attività di gestione dei rifiuti, circa 2300 allevamenti intensivi e circa 1020 altre attività (tra cui industria cartaria, tessile, alimentare, impianti per trattamento superfici, di trattamento acque reflue industriali, concerie). Tali attività sono autorizzate all'esercizio con autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dalle Regioni (o Province delegate) o, per le installazioni a maggiore impatto come raffinerie, grandi centrali termoelettriche, poli chimici, siderurgia primaria, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le installazioni di competenza statale sono circa 160.
La distribuzione sul territorio delle installazioni AIA è visualizzata nella mappa che segue (dati EU Registry 2024).

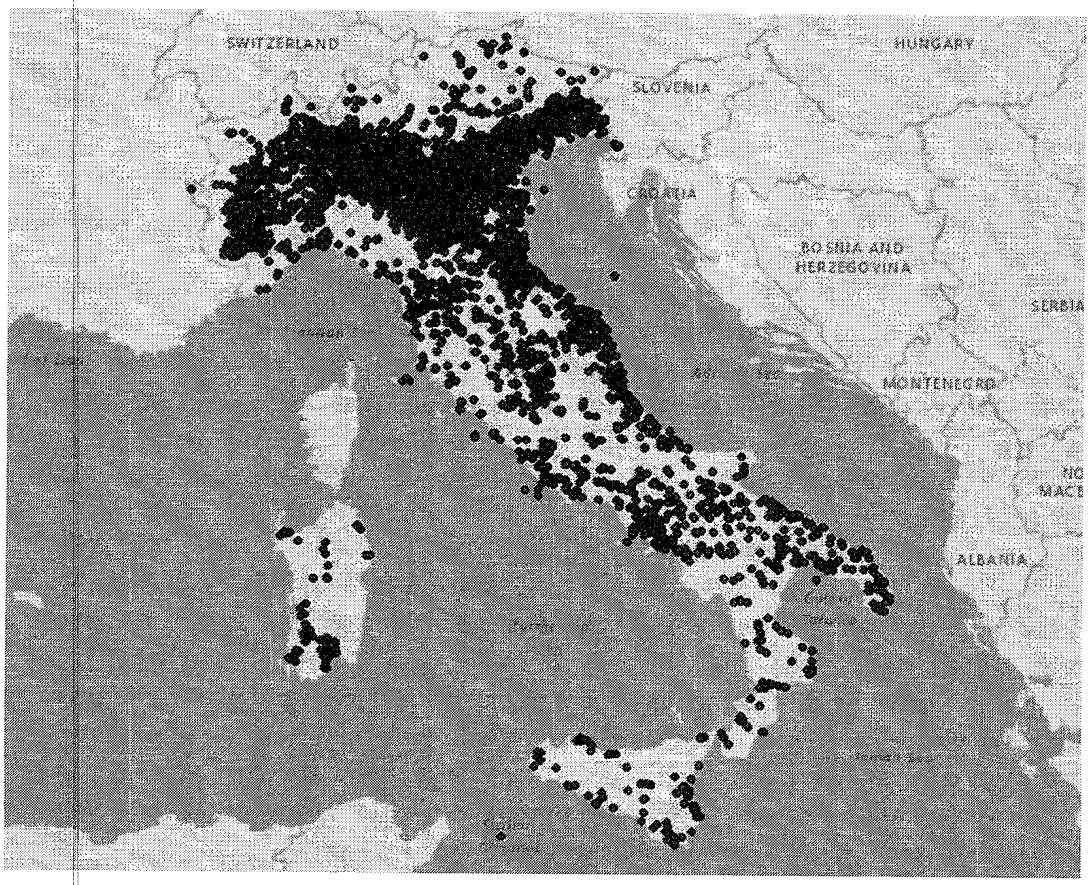

Di seguito si illustrano sinteticamente le principali novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

L'analisi condotta a livello europeo sulla direttiva IED ha evidenziato, alla luce delle valutazioni sugli impatti emissivi attuali e previsti nel medio periodo, l'opportunità di includere nel campo di applicazione attività produttive che in precedenza non erano considerate o erano solo parzialmente coperte. È *in primis* il caso degli allevamenti intensivi di suini e pollame, responsabili di emissioni importanti di ammoniaca, metano, odori, nitrati e gas serra, aspetto importante per l'Italia, considerato l'elevato numero di tali attività nel territorio nazionale. La nuova impostazione invece di fissare soglie riferite ai numeri di capi, prevede, per ogni categoria animale, un "peso" diverso del singolo capo sul piano ambientale, riportato come unità di bestiame adulto (per esempio, una scrofa vale 0,500 UBA, un pollo da carne 0,007, una gallina ovaiola 0,014), con il risultato di ampliare significativamente il campo di applicazione (con aumento di circa il 50%). Per mitigare il conseguente impatto in termini di oneri amministrativi, la direttiva prevede un regime autorizzativo speciale per gli allevamenti, ovvero procedure più semplici e norme tecniche vincolanti definite a livello europeo, mantenendo comunque gli obblighi di monitoraggio e partecipazione pubblica. Altre attività a cui viene estesa l'applicazione della disciplina, meno impattanti sull'attuale tessuto produttivo italiano, sono quelle estrattive, considerate strategiche per assicurare all'Unione materie prime critiche indispensabili alla transizione verde e digitale, e la fabbricazione delle batterie su larga scala, per garantire che questi prodotti, fondamentali per la mobilità elettrica, abbiano un ciclo di vita realmente sostenibile. Sono infine ampliati i campi di applicazione per l'industria tessile e l'industria metallurgica.
La ricognizione effettuata a livello europeo sulla direttiva IED ha evidenziato che in molti casi i limiti emissivi autorizzati sono stati fissati dalle autorità competenti attestandosi ai valori meno restrittivi posti a riferimento negli intervalli di valori associati alle BAT, circostanza che è stata interpretata come uno scarso impegno a individuare le soluzioni ottimali. La revisione della direttiva impone quindi alle autorità l'individuazione del valore limite più severo realisticamente raggiungibile dall'impianto, imponendo un esplicito approfondimento istruttorio che evidenzi eventuali criticità nel fissare valori limite allineati ai valori più ambiziosi posti a riferimento.
Viene inoltre rivisto il sistema delle deroghe rendendolo più rigoroso rispetto alla vecchia IED, riducendo la discrezionalità degli Stati membri, che portava a differenze applicative giudicate statisticamente non motivate dalla Commissione europea. Vengono introdotte regole più precise e armonizzate per garantire che le deroghe ai limiti di emissione siano davvero motivate e periodicamente rivalutate, e che non mettano in pericolo il rispetto degli standard di qualità ambientale fissati da normative su aria e acqua.
Viene rafforzato il concetto di BAT e di intervallo di livelli emissivi ad esse associato. Le BAT non si limiteranno inoltre a definire intervalli dei livelli di emissione vincolanti, ma anche intervalli dei livelli di prestazione ambientale vincolanti, riguardanti consumo energetico, uso dell'acqua, gestione dei rifiuti e risorse. Questo significa che la direttiva non guarda più solo "a cosa esce dal camino", ma anche a come l'impianto opera nel suo complesso. Viene anche riservata una maggiore attenzione a fenomeni prima trascurati, come l'inquinamento olfattivo o gli effetti degli scarichi industriali sulle dinamiche idrologiche dei corpi idrici.
Viene inoltre aumentata l'attenzione agli aspetti sanitari: le direttive 96/61/CE e 2010/75/UE citavano gli aspetti sanitari esclusivamente per valutare la sostanzialità delle modifiche e la frequenza dei controlli. Con la direttiva UE/2024/1785 la tutela della salute umana diventa invece un elemento considerato in tutte le valutazioni.
Una parte significativa della riforma riguarda anche la digitalizzazione e la trasparenza. Le autorizzazioni dovranno essere disponibili online, gratuite e senza necessità di registrazione, mentre gli Stati membri dovranno dotarsi di sistemi elettronici di gestione delle procedure. Il pubblico deve essere coinvolto efficacemente, sia nelle fasi di rilascio, sia nei riesami delle autorizzazioni, in coerenza con la Convenzione di Aarhus e con le sentenze della Corte di giustizia che hanno chiarito l'importanza dell'accesso effettivo alla giustizia ambientale. Quando un impianto può produrre effetti anche oltrefrontiera, sarà necessario un coordinamento immediato tra le autorità dei diversi Stati membri.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

Nel recepire la direttiva, gli Stati dovranno poi garantire risorse adeguate alle autorità di controllo, anche perché la revisione potenzia i poteri ispettivi: se un impianto viola le condizioni autorizzative mettendo a rischio la salute o l'ambiente, il suo funzionamento potrà essere sospeso. Inoltre, si ribadisce la necessità di informare tempestivamente i gestori dei servizi idrici quando vi siano potenziali impatti sulle acque potabili.
La direttiva incentiva anche la trasformazione industriale di lungo periodo. Le installazioni dovranno dotarsi di sistemi di gestione ambientale e di un "piano di trasformazione" verso la neutralità climatica, soprattutto quelle energivore. Inoltre, viene istituito un nuovo Centro europeo per l'innovazione (INCITE), con il compito di analizzare e promuovere le tecniche emergenti con livelli di maturità tecnologica avanzati, favorendo così la diffusione di soluzioni innovative a basso impatto ambientale. L'applicazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), già indicata come una migliore tecnica di riferimento, diventa un requisito di legge, e diventa obbligatorio che il SGA approfondisca la gestione delle sostanze chimiche pericolose (per le quali è chiesta comunque un'analisi istruttoria), sia oggetto di audit certificato, e ricomprenda anche uno specifico piano di transizione, con obiettivi di economia circolare e neutralità climatica.
Un'attenzione particolare viene dedicata all'integrazione tra la IED e altre normative ambientali. Nella definizione delle BAT è richiesta la coerenza con il regolamento REACH e si chiariscono anche le norme sulla tutela dei segreti commerciali durante lo scambio di informazioni sulle BAT, assicurando un equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati sensibili.
La direttiva introduce, inoltre, un apparato sanzionatorio molto più forte e omogeneo: per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche, la sanzione pecuniaria deve poter raggiungere almeno il 3% del fatturato annuo dell'operatore nell'Unione. Viene anche riconosciuto il diritto delle persone danneggiate nella salute a ottenere un risarcimento a causa di violazioni delle norme di recepimento della direttiva.
Inoltre, nella Direttiva è affrontato il tema delle situazioni eccezionali di **crisi**, come la pandemia di COVID-19 o la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e che possono causare gravi perturbazioni negli Stati membri nell'approvvigionamento energetico o nella disponibilità di risorse, materiali o strumenti essenziali. In tali circostanze, la direttiva riconosce l'applicazione temporanea di condizioni meno restrittive per garantire la continuità di attività critiche, come la produzione di energia, la produzione di attrezzature fondamentali e il funzionamento di installazioni considerate strategiche.

Esigenze/ criticità

Il recepimento della direttiva ha richiesto la valutazione di diversi aspetti pratici e operativi correlati con l'introduzione di numerose nuove disposizioni che hanno comportano un significativo impegno aggiuntivo da parte sia della pubblica amministrazione sia degli operatori privati,
I destinatari dell'intervento sono principalmente i gestori delle installazioni industriali già soggette ad autorizzazione integrata ambientale (le 6817 principali aziende produttive del Paese censite nel 2024), e delle ulteriori installazioni che per effetto dell'ampliamento del campo di applicazione nel prossimo decennio saranno soggette ad autorizzazione integrata ambientale (circa 100 impianti industriali e circa 1000 allevamenti).
I nuovi impianti industriali interessati svolgono principalmente attività per cui è prevista una crescente importanza strategica, come la produzione di batterie e l'attività estrattiva di minerali critici non energetici, e che pertanto potrebbero avere un significativo sviluppo nel medio periodo. La regolamentazione di tali settori, pertanto, risulta strategica per evitare possibili distorsioni di mercato nonché evitare l'avvio di iniziative prive degli opportuni livelli di tutela di ambiente e salute.
Altri impianti industriali di nuovo interesse sono relativi a settori produttivi già soggetti (comparto tessile, lavorazioni metallurgiche) per i quali a livello comunitario, anche alla luce degli

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

approfondimenti tecnici svolti, è stato valutato opportuno ridefinire il campo di applicazione per assicurare che l'intera filiera produttiva applichi i principi di direttiva. Ciò anche ad evitare politiche industriali di frazionamento delle produzioni volte a sottrarre alcune fasi produttive dagli obblighi, con conseguente distorsione di mercato e maggiore inquinamento.
L'estensione del campo di applicazione per gli allevamenti è, nelle intenzioni della Commissione UE, uno strumento qualificante della direttiva, poiché dovrebbe garantire una significativa riduzione delle emissioni di ammoniaca e metano del settore con significativi benefici per l'ambiente. Premesso che il Governo è sempre stato critico rispetto a tale posizione della Commissione UE (si rammenta che l'Italia è stato l'unico Paese a votare contro il testo della direttiva in Consiglio), va però riconosciuto che l'approfondimento delle migliori tecniche da applicare al settore, garantito a livello comunitario attraverso la nuova direttiva anche per gli ulteriori allevamenti ora soggetti, potrà fornire a operatori e amministrazioni territoriali strumenti preziosi per migliorare le prestazioni ambientali degli allevamenti, anche al fine di raggiungere gli obiettivi posti da altri strumenti comunitari (quali la "direttiva nitrati" 91/676/CEE) e ridurre a condizioni tecnico-economiche sostenibili l'inquinamento generato dal settore, che in alcuni ambiti territoriali è riconosciuto come preoccupante. Contestualmente tali documenti di riferimento potranno guidare anche al contrasto efficace di fenomeni di inquinamento secondario, come quelli legati all'impatto olfattivo, che stanno acquistando sempre più rilevanza.
Le autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (circa 70 amministrazioni statali o regionali) sono chiamate a adeguare procedure autorizzative e sistemi di comunicazione e informazione. Agli enti di controllo ambientale (il sistema nazionale di protezione ambientale - SNPA) è richiesto un maggiore impegno nella pianificazione e gestione delle attività di ispezione. Indirettamente gli effetti del recepimento sono anche sulle amministrazioni competenti in materia sanitaria, chiamate in maniera più esplicita a contribuire alla definizione delle autorizzazioni, e su tutti i cittadini, in quanto utenti finali, in particolare su quelli che possono essere più direttamente interessati dagli effetti dell'esercizio delle installazioni.
Di seguito sono illustrate le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale della situazione attuale, che, alla luce delle suddette modifiche introdotte dalla direttiva, da recepire nel contesto nazionale, hanno guidato l'aggiornamento e la stesura del provvedimento in esame.
1. Una prima esigenza connessa con il recepimento della direttiva è rappresentata dall'estensione del numero di allevamenti intensivi di pollame o suini e dalla modifica del regime autorizzativo per molte di tali attività zootecniche. Dal punto di vista normativo, l'intervento è volto ad aggiungere ai 2.299 allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale censiti al 2024 altri circa 1.000 allevamenti di minore dimensione, da ora classificati come attività IED. Tali allevamenti di minore dimensione finora erano soggetti a regimi autorizzativi semplificati (autorizzazione generale prevista dall'articolo 272 del D.lgs. 152/06), e quindi dovranno confrontarsi con regimi autorizzativi e di monitoraggio, basati su requisiti vincolanti che dovranno essere fissati dalla Commissione europea, con conseguenti, attesi vantaggi ambientali. Da un punto di vista economico, la misura richiederà un rafforzamento degli investimenti privati in tecnologie e presidi di monitoraggio. Tuttavia, le nuove regole per gli allevamenti entreranno in vigore in modo graduale: per quelli esistenti, il passaggio al nuovo regime sarà solo al prossimo riesame, e in alcuni casi potrà protrarsi fino al 2036, mentre l'adeguamento alle norme operative europee scatterà 4, 5 o 6 anni dopo la loro adozione, in base alla dimensione dell'allevamento. La misura normativa investe non solo gli operatori privati del settore zootecnico intensivo e i cittadini, intesi sia come consumatori dei prodotti finali, sia come soggetti direttamente impattati dall'inquinamento, ma anche la pubblica amministrazione. In particolare, alle Regioni è richiesto lo sforzo di definire adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione, mentre al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, è richiesta l'emanazione di requisiti vincolanti, che includono le pertinenti norme operative dell'Unione e i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. Tuttavia, tali misure renderanno molto più snella l'attività

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

istruttoria a carico dei gestori e dell'autorità competente stessa per gli allevamenti finora soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, poiché tale attività si potrà limitare alla sola verifica della conformità dell'istanza ai requisiti vincolanti.

2. Un'ulteriore esigenza è legata al richiesto adeguamento delle autorizzazioni ai valori limite più stringenti, realisticamente raggiungibile, previsti dalle BAT, percorso che richiede investimenti, pianificazione e capacità di innovazione, soprattutto per i settori più energivori o caratterizzati da impianti meno moderni. Si rileva, infatti, la necessità per gli operatori privati di investire in tecnologie più avanzate e in sistemi di abbattimento delle emissioni più efficienti: un processo che richiede risorse economiche significative, tempi di progettazione e installazione non immediati e, in alcuni casi, la ristrutturazione profonda degli impianti esistenti. A questo si aggiunge la complessità di dover rispettare non solo limiti emissivi più severi, ma anche i nuovi livelli di prestazione ambientale, che impongono un miglioramento complessivo dell'efficienza nell'uso di energia, acqua e materie prime (difficilmente raggiungibile per impianti datati o con margini economici ridotti). Un'ulteriore difficoltà deriva dalla modifica del sistema delle deroghe, che rende più complesso per le aziende gestire situazioni in cui l'adeguamento immediato non è tecnicamente o economicamente sostenibile. Anche in questo caso, si prevede una certa gradualità degli adeguamenti, in quanto le autorizzazioni delle installazioni esistenti verranno rinnovate entro quattro anni dalla pubblicazione delle nuove decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1° luglio 2026. Inoltre, l'obbligo di monitoraggi più frequenti e accurati e l'applicazione obbligatoria di un sistema di gestione ambientale (SGA), oggetto di audit certificato e che ricomprenda uno specifico piano di transizione, con obiettivi di economia circolare, richiedono nuove competenze, nuovi strumenti e un rafforzamento dei sistemi organizzativi interni. La misura normativa investe non solo gli operatori e i cittadini, intesi come destinatari finali, ma, anche in questo caso, la pubblica amministrazione, ovvero tutte le autorità competenti che dovranno riesaminare gli atti autorizzativi alla luce delle nuove regole. Si aggiunge lo sforzo in primis per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per raccogliere contributi e coordinare i soggetti nazionali nell'ambito dello scambio di informazioni per la definizione delle nuove Conclusioni sulle BAT.

3. Anche il rafforzamento del ruolo degli aspetti sanitari nel procedimento di rilascio, riesame e aggiornamento dell'AIA comporta l'esigenza di una modifica normativa. Se, infatti, alcuni elementi introdotti dalla direttiva sono in linea con le attuali disposizioni nazionali, che già prevedono la partecipazione in sede di conferenza di servizi decisoria dell'autorità sanitaria (Ministero della salute per le AIA di competenza statale e Regioni per le AIA di competenza regionale), altri elementi entrano a far parte dei criteri valutativi dell'autorità competente ai fini della definizione delle condizioni autorizzative inerenti all'applicazione delle BAT, prevedendo la formulazione di prescrizioni per la tutela della salute a conclusione dell'istruttoria. La documentazione istruttoria presentata dal gestore potrà infatti includere un'analisi sugli effetti dell'installazione sulla salute umana. Inoltre, è previsto che la composizione della Commissione ministeriale incaricata di condurre le istruttorie per le installazioni di competenza statale, includa degli esperti in materia di interazione tra ambiente e salute, designati dal Ministero della salute. Tali nuove misure investono quindi sia gli operatori delle installazioni, in particolare quando nessuna valutazione sanitaria è stata effettuata in occasione di precedenti procedure (ad esempio di valutazione di impatto ambientale), sia la pubblica amministrazione (autorità competenti e di controllo). Il decreto introduce altresì controlli specifici per valutare gli effetti sull'ambiente ricettore con implicazioni sanitarie e l'obbligo di monitorare concentrazioni di inquinanti nell'ambiente quando la valutazione indica effetti potenzialmente misurabili. È anche prevista la possibilità di prescrivere campagne di monitoraggio sanitario-ambientale durante la validità dell'AIA. Viene infine introdotto il concetto di "danno alla salute umana", per cui, se un danno sanitario deriva da violazioni dell'AIA accertate dall'autorità di controllo o di altri obblighi definiti in recepimento della nuova direttiva, le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del Codice civile.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

4. In aggiunta, il decreto di recepimento rafforza in modo significativo la digitalizzazione e la trasparenza dei procedimenti autorizzativi, allineando l'ordinamento nazionale all'impostazione avanzata della direttiva, a vantaggio dei cittadini quali utenti finali. Le autorità competenti sono tenute a digitalizzare progressivamente l'intero ciclo di vita dell'AIA, a partire dalla presentazione delle istanze (che potrà essere effettuata attraverso moduli di accesso digitali), fino a garantire, entro il 2035, sistemi di autorizzazione completamente elettronici e interoperabili attraverso accessi web facilmente utilizzabili. Questo intervento comporta uno sforzo iniziale per le amministrazioni (autorità competenti) che dovranno adeguare i rispettivi siti web e sistemi di comunicazione con il pubblico, ma nel lungo periodo riduce oneri amministrativi, aumenta la tracciabilità e consente una gestione più efficiente dei procedimenti. Parallelamente, il decreto amplia gli obblighi di trasparenza, in quanto i documenti (istanze, progetti di decisione, verbali della conferenza di servizi, autorizzazioni rilasciate, condizioni aggiornate e comunicazioni del gestore, risultati dei monitoraggi ambientali e delle attività di controllo) dovranno essere pubblicati online su pagine liberamente accessibili, senza restrizioni per gli utenti, promuovendo una partecipazione più informata e un controllo sociale più efficace sulla conformità ambientale degli impianti.
5. Con il decreto di recepimento viene inoltre disciplinata la partecipazione alle attività del Centro europeo per l'innovazione sulle tecniche di trasformazione e sulle emissioni industriali (INCITE), istituito dalla direttiva (UE) 2024/1785 in quanto stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica coordini la partecipazione nazionale allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea nell'ambito di INCITE, con particolare riferimento allo sviluppo delle tecniche innovative per la trasformazione industriale. Tale partecipazione deve garantire il contributo dei principali centri di ricerca, dei fornitori di tecnologia e delle imprese interessate. Il decreto prevede, in particolare, che il Ministero si avvalga operativamente di ENEA, ISPRA e CNR, coinvolgendo attivamente la comunità tecnico-scientifica per contribuire alla definizione delle tecnologie emergenti e delle future BAT e presidiare l'innovazione industriale garantendo coerenza tra le esigenze nazionali e gli sviluppi regolatori europei. Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato (art. 45) alla spesa di trecentomila euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per la stipula di accordi e convenzioni con tali enti. Tale disposizione, dunque, comporta impegni di coordinamento per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di produzione di contributi tecnici della comunità scientifica e industriale.
6. Il decreto chiarisce anche l'apparato sanzionatorio previsto dal Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006, ampliando l'ambito delle violazioni con i nuovi obblighi introdotti dalla riforma, come la mancata predisposizione o attuazione del sistema di gestione ambientale. Inoltre, il nuovo impianto chiarisce le competenze sanzionatorie e ridefinisce la destinazione dei proventi delle sanzioni, prevedendo che questi siano reinvestite nel miglioramento della capacità di vigilanza e controllo. La norma interessa dunque *in primis* le autorità di controllo.
7. Infine, in coerenza con le previsioni della direttiva, è necessario introdurre, con il decreto di recepimento, un quadro regolatorio per affrontare le situazioni eccezionali di crisi, riconoscendo che in circostanze straordinarie, come perturbazioni dell'approvvigionamento energetico, carenze di materiali essenziali o esigenze prevalenti di salute e sicurezza pubblica, può rendersi necessario un temporaneo allentamento delle condizioni autorizzative. La disciplina consente all'autorità competente di fissare, in modo controllato e per periodi limitati, valori limite di emissione o di prestazione ambientale meno severi, purché siano state prima adottate tutte le misure possibili per ridurre l'impatto e sia garantito che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo. Tali deroghe sono rigorosamente temporanee, applicabili per un massimo di tre mesi, prorogabili una sola volta, e accompagnate da obblighi rafforzati di monitoraggio e trasparenza. Le deroghe devono essere rese pubbliche e notificate alla Commissione europea, che può sollevare obiezioni e imporre un riesame immediato della decisione nazionale e una volta cessate le condizioni eccezionali, l'impianto è tenuto a ripristinare il pieno rispetto dei valori limite ordinari. Tale norma stabilisce criteri chiari, in particolare a vantaggio delle autorità competenti nella gestione di situazioni di crisi per garantire la

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

continuità di attività critiche o strategiche evitando il rischio di adottare misure non in linea con i principi europei.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1. Obiettivi

L'obiettivo generale della direttiva (UE) 2024/1785 è aumentare l'efficacia delle politiche di contenimento dell'inquinamento determinato da industria e allevamento intensivo al fine di perseguire un più elevato livello di tutela di ambiente e salute umana, rispetto a quello già garantito dalla precedente versione della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali. Pertanto, anche l'intervento normativo di recepimento, necessario per recepire la citata direttiva nei tempi prescritti (1° luglio 2026), ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento italiano disposizioni in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali delle principali attività produttive sia nel medio termine, ampliando il campo di applicazione e definendo requisiti autorizzativi più ambiziosi, sia in una prospettiva di più lungo periodo, promuovendo l'innovazione e il miglioramento continuo.

Gli obiettivi specifici, strettamente correlati con gli obiettivi delle diverse disposizioni della direttiva, sono di seguito riportati con riferimento alle esigenze e criticità illustrate sopra.

1. L'ampliamento del perimetro delle attività soggette ad AIA, includendo centinaia di allevamenti finora sotto regimi semplificati, sarà effettuato con l'obiettivo di aumentare la capacità di controllo sugli impatti ambientali sia a livello regionale che statale, al fine di assicurare che il nuovo assetto sia armonizzato con gli standard europei e generi una maggiore responsabilizzazione del settore privato. Il fine ultimo è comunque pervenire a una maggiore tutela dei cittadini esposti agli impatti delle attività zootecniche.
2. Modernizzare gli impianti, aumentare l'efficienza nell'uso di energia e delle risorse e migliorare la competitività attraverso la applicazione di sistemi di gestione ambientale e la riduzione dei casi di deroga all'adeguamento delle condizioni autorizzative ai valori limite emissivi più stringenti previsti dalle Conclusioni sulle BAT. L'intervento normativo ha dunque lo scopo di aumentare da subito la consapevolezza e la responsabilità degli operatori nella scelta di tecnologie e procedure sempre più avanzate, in considerazione dei prossimi riesami autorizzativi che, sulla base delle nuove conclusioni sulle BA che saranno adottate dal Luglio 2026, richiederanno migliori prestazioni ambientali.
3. Rafforzare la tutela della salute umana attraverso il rafforzamento del ruolo degli aspetti sanitari nell'AIA e la chiara disciplina del diritto al risarcimento per danni alla salute derivanti da violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva. Spostare la politica ambientale verso una logica di tutela integrata ambiente–salute. Lo scopo dell'intervento è quello di responsabilizzare sin da ora sia gli operatori delle installazioni, al fine di aumentare l'attenzione e l'impegno per il rispetto rigoroso dell'AIA, sia gli enti di controllo, che dovranno individuare e potenziare strumenti e procedure di controllo per il rilevamento di violazioni ambientali.
4. La digitalizzazione non è solo un aggiornamento tecnico, ma una scelta che mira a rendere la governance ambientale più trasparente, uniforme e controllabile. In tale contesto, il principale obiettivo del processo progressivo introdotto dal decreto a livello nazionale per rendere le procedure autorizzative più trasparenti, accessibili e tracciabili con sistemi completamente digitali entro il 2035 è quello di semplificare il coordinamento tra le diverse amministrazioni e tra queste e gli operatori industriali. Un ulteriore obiettivo è quello di aumentare la fiducia dei cittadini permettendo una partecipazione diffusa ai procedimenti e informazioni affidabili e comparabili sulle prestazioni ambientali delle installazioni industriali e riducendo la discrezionalità delle autorità competenti e di controllo. L'intervento è volto dunque a responsabilizzare e a preparare le amministrazioni verso una modernizzazione che impone la creazione di sistemi elettronici di autorizzazione e di reporting che semplificano le procedure, riducono gli oneri burocratici e favoriscono, in ultima analisi,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

un'applicazione più omogenea delle BAT. In questo senso, la digitalizzazione è anche una leva competitiva in quanto spinge le imprese verso una gestione più efficiente dei dati ambientali e crea un quadro regolatorio più prevedibile per gli investimenti.
5. In merito al processo di innovazione tecnologica, il decreto ha l'obiettivo di rafforzare la posizione italiana all'interno dei processi europei di definizione delle nuove BAT, attraverso la partecipazione al Centro europeo INCITE e il coinvolgimento strutturato del mondo della ricerca (ENEA, ISPRA e CNR) e dell'innovazione tecnologica, anche attraverso specifici accordi e convenzioni utilizzando la spesa di euro trecentomila annui prevista dai criteri di delega di cui all'articolo della legge delega , a decorrere dall'anno 2026. Ciò equivale a evitare un ruolo passivo dell'Italia rispetto agli standard europei e, al contrario, influenzarne lo sviluppo, presidiare l'innovazione industriale e rappresentare interessi nazionali nei tavoli tecnici UE.
6. I chiarimenti forniti dal decreto in merito al sistema sanzionatorio hanno un duplice scopo: rafforzare la capacità dello Stato di far rispettare le norme e reinvestire i proventi nel miglioramento e potenziamento delle attività di vigilanza e controllo, passando da una logica punitiva a una logica di rafforzamento della capacità istituzionale.
7. L'introduzione di un meccanismo politico-amministrativo per gestire crisi energetiche e materiali essenziali ha lo scopo di fornire uno strumento di flessibilità controllata e permettere una governance equilibrata tra tutela ambientale e continuità produttiva, evitando che in condizioni straordinarie prevalgano soluzioni arbitrarie o non coordinate. Infatti, la misura stabilisce che sono consentite deroghe temporanee limitate nel tempo, trasparenti e sottoposte al controllo europeo.

Nel complesso, la riforma introdotta dal decreto si inserisce in una strategia ampia che punta a:
- allineare l'Italia alle nuove priorità climatiche e sanitarie europee,
- modernizzare il settore produttivo,
- rafforzare la capacità dello Stato di regolamentare e controllare,
- garantire ai cittadini maggiori tutele e strumenti di trasparenza,
- ridurre l'impatto delle attività a maggiore rischio ambientale.

Si tratta quindi di una politica che combina ambiente, industria, salute pubblica, digitalizzazione e governance europea in un unico quadro coerente.

2.2. Indicatori

In base alla passata esperienza, è possibile usare un indicatore (di efficacia) che faccia riferimento all'evoluzione dell'inquinamento causato dai vari settori produttivi coinvolti. A tal fine sono annualmente raccolti i dati del registro delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti PRTR in attuazione del protocollo di Kiev. Con un simile approccio, per alcuni specifici macroinquinanti la Commissione UE, nelle relazioni illustrative della citata direttiva, ha individuato i benchmark di tale indicatore e ipotizzato i relativi target in termini di percentuale di riduzione delle emissioni attesa. Tuttavia, tale dato può considerarsi significativo solo se si isolano preventivamente gli effetti dell'attuazione della normativa in materia di emissioni industriale da altri effetti significativi (come cicli economici o situazioni contingenti come la pandemia Covid, la crisi Russo-Ucraina, la modifica delle politiche dei dazi, e altre possibili circostanze eccezionali che possono condizionare le produzioni industriali). Tale indicatore e i relativi valori di riferimento e obiettivi di riduzione percentuale previsti dalla Commissione UE, pertanto, possono essere adottati con riferimento agli obiettivi specifici n. 1 e 3, ma con la consapevolezza che sono affetti da un grosso margine di errore. Ulteriori indicatori che potranno essere adottati per tenere sotto controllo gli obiettivi specifici 1 e 3 sono i dati statistici sui valori limite fissati nelle autorizzazioni per i principali inquinanti. Si tratta di indicatori già utilizzati in passato, ad esempio nella predisposizione delle relazioni sullo stato dell'ambiente, per i quali, però, risulta necessario effettuare approfondimenti di dettaglio per assicurare la rappresentatività. Un indicatore (di efficienza) non affetto da simili problemi è quello

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

correlato all'evoluzione delle emissioni specifiche medie per categoria di attività industriale. Questo indicatore permetterà concettualmente di tenere sotto controllo il raggiungimento dell'obiettivo specifico n. 2. Va però considerato che si tratta di dati che saranno disponibili solo a partire dal 2027, con l'entrata in vigore del regolamento comunitario UE 2024/1244, e per i quali, pertanto, non sono per ora disponibili valori di riferimento né è possibile ipotizzare target.
Nelle more della piena operatività del regolamento comunitario UE 2024/1244, al fine di tenere sotto controllo il raggiungimento dell'obiettivo specifico n. 2 si potrà usare un indicatore (di efficienza) correlato alle emissioni specifiche determinate dalla sola produzione termoelettrica da installazioni sopra i 300 MW termici, settore industriale significativo per il quale il MASE e ISPRA possono disporre di dati di dettaglio per determinare valori di riferimento. Non risulterà, peraltro, facile fissare target, soprattutto a breve termine, per tale indicatore. Va inoltre verificato se sarà possibile depurare il dato dal rumore determinato dagli effetti delle politiche energetiche (che verosimilmente modificheranno significativamente le condizioni operative richieste a tali impianti). Infine, con riferimento all'obiettivo specifico n. 4, si utilizzerà un indicatore (di efficienza) connesso al grado di implementazione della direttiva, ovvero al numero di installazioni adeguate alle sue disposizioni rispetto al totale di quelle soggette. In questo caso il valore di riferimento è nullo, il target finale è il pieno raggiungimento entro i termini ultimi fissati dalla medesima direttiva (2036), mentre per il target da fissare annualmente deve farsi riferimento alle scadenze per l'applicazione fissate per i vari tipi di installazione nell'articolo 43 del provvedimento in titolo. Lo sviluppo di indicatori con riferimento agli obiettivi specifici 5, 6 e 7 richiederà la messa a punto di strumenti complessi per effettuare valutazioni sulla qualità della partecipazione dell'Italia ai processi di scambio di informazioni comunitari, sulla tendenza a lungo termine in merito al rispetto delle condizioni autorizzative da parte di migliaia di installazioni e alla efficacia dello strumento per affrontare eventuali situazioni di crisi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONI PRELIMINARI

Per quanto riguarda le opzioni alternative prese in considerazione nei casi in cui la direttiva recepita ha lasciato un margine di valutazione/scelta agli Stati membri si evidenzia quanto segue, con riferimento ai principali casi previsti nel decreto legislativo in esame:
- facoltà di fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL nel rispetto di specifici principi introdotti dalla direttiva (UE) 2024/1785 (articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785): il decreto legislativo n. 152 del 2006 già prevedeva la possibilità tali deroghe. Con l'articolo 13, comma 1, lettera s) è stato modificato il vigente articolo 29-*bis,* comma 9-*bis,* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla possibilità di fissare valori limite di emissione meno severi di quelli previsti dai livelli associati alle BAT (BAT-AEL), prevedendo, tra l'altro, che la valutazione di casi specifici (previsti dal comma 9-*bis*) in cui l'autorità competente può fissare valori meno severi dei livelli di emissione associati alle BAT, è effettuata su istanza del gestore e che l'autorità competente riporti in uno specifico allegato la valutazione effettuata sull'istanza. La valutazione è effettuata sulla base dei nuovi principi riportati nell'allegato XII-bis nella versione aggiornata. L'alternativa sarebbe rinunciare a tale possibilità a livello nazionale, con diretto impatto su alcune installazioni, in effetti poche decine, che si vedrebbero costrette ad operare con costi fuori mercato, anche nel caso in cui possano comunque garantire piena compatibilità dei propri impatti con il territorio e l'applicazione di tecniche che, nello specifico contesto, pur non raggiungendo le prestazioni di riferimento sono le migliori disponibili. Si è ritenuto di scartare tale alternativa in quanto penalizzerebbe significativamente tali operatori senza ottenere alcun significativo beneficio;
- l'articolo 13, comma 1, lettera t), introduce all'articolo 29-*bis* il comma 9-*bis*.1, relativo alla possibilità di fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale (BAT-AEPL) meno severi rispetto a quelli previsti alle conclusioni sulle BAT. Analogamente all'ipotesi sopra riportata, tale facoltà è prevista dall'articolo 1, punto 15), della

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

direttiva (UE) 2024/1785, che modifica l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE. Anche in questo caso l'alternativa sarebbe rinunciare a tale possibilità a livello nazionale, con diretto impatto su alcune installazioni, che si vedrebbero costrette ad operare con costi fuori mercato, anche nel caso in cui possano comunque garantire piena compatibilità dei propri impatti con il territorio e l'applicazione di tecniche che, nello specifico contesto, pur non raggiungendo le prestazioni di riferimento sono le migliori disponibili. Si è ritenuto di scartare tale alternativa in quanto penalizzerebbe significativamente tali operatori senza ottenere alcun significativo beneficio;
- l'articolo 13, comma 1, lettera u), in linea con quanto previsto dall'art. 1, punto 31) della direttiva (UE) 2024/1785, prevede modifiche all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter,* estendendo il campo di applicazione delle deroghe in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti, anche con riferimento agli intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale (BAT-AEPL. L'alternativa sarebbe rinunciare a tale possibilità a livello nazionale, precludendo a installazioni nazionali che vogliono innovare di avere agevolazioni accordate in altri Stati dell'UE. Si è ritenuto di scartare tale alternativa in quanto penalizzerebbe significativamente le possibilità di innovazione del tessuto produttivo nazionale a fronte di un beneficio ambientale transitorio e limitato;
- l'articolo 13, comma 1, lettera v) prevede un'altra ipotesi di deroga, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2024/1785, che introduce l'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE, relativo alla possibilità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali. L'alternativa sarebbe non attivare da subito tale possibilità a livello nazionale, rendendo necessario, in caso di una crisi del genere, adottare interventi urgenti a livello di norma primaria per poter attivare agevolazioni che negli Stati dell'UE possono essere gestite a livello di norma secondaria. In coerenza con l'obiettivo specifico 7, si è ritenuto di scartare tale alternativa in quanto penalizzerebbe significativamente le possibilità di gestire efficacemente tali situazioni;
- l'articolo 15, comma 1, lettera d), coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, punto 31) della direttiva (UE) 2024/1785, introduce il comma 7 – *bis* all'articolo 29 – *octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale, in deroga al comma 6 del medesimo articolo 29 – *octies,* l'autorità competente può fissare: a) valori limite di emissione per garantire che entro sei anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT; b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT. L'alternativa sarebbe rinunciare a tale possibilità a livello nazionale, precludendo a installazioni nazionali che vogliono innovare di avere agevolazioni accordate in altri Stati dell'UE. Si è ritenuto di scartare tale alternativa in quanto penalizzerebbe significativamente le possibilità di innovazione del tessuto produttivo nazionale a fronte di un beneficio ambientale transitorio e limitato;
- con l'articolo 15, comma 1, lettera e), in linea con le previsioni di cui all'articolo 1, punto 31) della direttiva (UE) 2024/1785, vengono inseriti, all'articolo 29 – *octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, i seguenti commi: 11- *ter* e 11 – *quater.* Il comma 11 – *ter* prevede, nei casi di trasformazione industriale profonda stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, le condizioni in base alle quali l'autorità competente può prorogare fino a un massimo di 8 anni, il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, dell'articolo 29 – *octies.* Inoltre, il comma 11 – *quater* prevede - in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione - le condizioni in base alle quali l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera a), e nei tempi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 10. L'alternativa sarebbe rinunciare a tale possibilità a livello nazionale, precludendo a installazioni nazionali che vogliono investire in una innovazione profonda di avere agevolazioni accordate in altri Stati dell'UE. Si è ritenuto di scartare tale alternativa in quanto

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

penalizzerebbe significativamente le possibilità di innovazione del tessuto produttivo nazionale a fronte di un beneficio ambientale transitorio e limitato.
L'articolo 31, che modifica l'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede con riferimento agli impianti di combustione esistenti situati in piccoli o micro sistemi isolati, che l'autorizzazione può stabilire come termine per adeguarsi ai limiti di emissione relativamente a determinati inquinanti il 1 gennaio 2030. Fino a tale data: devono essere rispettati valori limite non meno restrittivi di quelli già autorizzati e comunque non meno restrittivi di quelli in vigore al 30 maggio 2024; devono essere effettuati controlli adeguati sulle emissioni per evitare eventi inquinanti rilevanti; devono essere adottate tutte le misure utili a ridurre l'inquinamento, così da limitare la durata dell'esenzione allo stretto necessario. Pare appena il caso di annotare che la ricognizione effettuata fa presumere che non esista alcuna installazione in Italia che necessiti di utilizzare tale deroga, e pertanto la relativa disposizione della direttiva è recepita con finalità cautelativa. Riguardo gli allevamenti, l'opzione adottata corrisponde a quella di intervenire con uno strumento legislativo per assicurare il puntuale recepimento delle disposizioni della direttiva UE 2024/1785 applicando i criteri di delega per interpretare, coordinare e razionalizzare l'intero quadro normativo interessato, delegando espressamente a Regioni e Provincie autonome la definizione di adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per il rilascio delle autorizzazioni a talune attività di allevamento sulla base delle pertinenti norme operative che verranno emanate dalla Commissione europea, e, sempre per tali attività, la possibilità per il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di emanare un decreto attuativo sui requisiti vincolanti. Una prima alternativa sarebbe demandare del tutto la materia alla competenza regionale, riservando a livello di Governo solo il compito di raccogliere le informazioni da rappresentare a livello comunitario. Si è scartata tale alternativa per il forte rischio di applicazione disomogenea, se non addirittura non rispettosa della direttiva. Una seconda alternativa sarebbe disciplinare nel dettaglio a livello statale la materia, fissando contenuti e procedure autorizzative, se non addirittura attribuire la competenza autorizzativa direttamente al MASAF. Tale alternativa è stata scartata poiché incoerente con le politiche che hanno finora guidato l'assetto autorizzativo per le installazioni di tal genere, poiché richiederebbe un profondo riassetto di competenze, con connessi costi, nonché perché in contrasto con i principi di sussidiarietà.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento all'opzione adottata sopra illustrata e in coerenza con quanto riportata nella sezione 1, le categorie di destinatari della misura normativa sono i gestori di installazioni già ad AIA, i gestori di installazioni oggetto di ampliamento del campo di applicazione, la Pubblica amministrazione in qualità di autorità competenti e autorità di controllo, le autorità sanitarie e i cittadini intesi come utenti finali. Per quanto riguarda le installazioni industriali oggetto dell'ampliamento del campo di applicazione, le stime effettuate indicano che si tratta attualmente di circa un impianto minerario (in Sardegna), otto impianti di produzione di batterie (Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo. Marche, Veneto), alcune decine di impianti per la lavorazione a freddo di metalli (situati per lo più nel Nord Italia) e alcune decine di impianti per la finitura tessile (concentrati per lo più nei distretti industriali di Toscana e Lombardia). Gli allevamenti interessati, invece, sono distribuiti in tutte le regioni, con particolare incidenza in quelle padane. Il decreto legislativo in esame si inserisce nella più ampia strategia europea di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso attraverso l'introduzione di una serie di disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento prodotto dalle installazioni industriali e ottimizzare l'uso, il riuso e la gestione delle risorse, dalle quali si attende un effetto positivo sull'economia del Paese e, dunque, sul bilancio dello Stato. Si riportano di seguito i principali impatti dell'attuazione della direttiva IED. Per quanto

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione, la direttiva comporterà maggiori garanzie di gestione in materia di emissioni inquinanti ma anche maggiori oneri a carico degli operatori. L'entità di tali oneri per interventi tecnici non è valutabile con precisione a priori, poiché dipende dagli esiti dello scambio di informazioni sulle BAT gestito a livello di Commissione UE che fisseranno di fatto gli obiettivi ambientali da perseguire nelle autorizzazioni. Non è conseguentemente possibile anticipare le decisioni che saranno prese in tale decretazione attuativa comunitaria. La garanzia della sostenibilità di tali oneri è la direttiva stessa, che richiede che le prestazioni poste a riferimento siano riferite a tecniche "disponibili" ovvero generalmente sostenibili anche dal punto di vista economico. Il potenziamento della partecipazione dell'Italia al processo di scambio di informazioni è volta proprio a vigilare su tale garanzia. Riguardo all'applicazione di limiti di emissione più rigorosi, il decreto di recepimento, ai fini del rafforzamento degli aspetti atti a garantire gli obiettivi di protezione dell'ambiente e della salute umana, prevedrà che i gestori approfondiscano gli studi relativi agli effetti ambientali e sanitari dell'esercizio dei propri impianti, e garantiscano l'implementazione delle migliori tecniche disponibili con maggiore attenzione ai livelli prestazionali e ai sistemi di gestione, facendosi carico dei maggiori costi istruttori delle amministrazioni. La quantificazione di tali costi istruttori è demandata a decreti attuativi (in particolare al decreto per la definizione delle modalità, anche contabili, di conduzione di istruttorie e controlli e delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3.bis), che dovranno bilanciare da una parte l'esigenza di assicurare che il livello di tutela ambientale e sanitaria sia monitorato, dall'altro che i relativi costi non siano insostenibili per gli operatori e i relativi impegni ingestibili per l'amministrazione. Non è conseguentemente possibile anticipare le decisioni che saranno prese in tale decretazione attuativa. Ciò consentirà una riduzione significativa delle emissioni dovuta alla progressiva decarbonizzazione e all'uso efficiente delle risorse verso un'economia circolare. Le amministrazioni, anche se con costi a carico dei gestori, potrebbero vedere aumentati gli oneri procedurali istruttori e per i controlli, in particolar modo in relazione alla valutazione degli effetti dell'esercizio industriale sulla salute umana e alla messa a disposizione del pubblico di informazioni. Eventuali effetti negativi deriverebbero principalmente dalla possibile chiusura di impianti non economicamente sostenibili a causa dei costi di investimento su nuove tecniche per il raggiungimento dei valori limite di emissione.

In merito agli investimenti e all'innovazione, il decreto richiede adeguamenti tecnologici che consentono di traguardare valori limite più restrittivi. Di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e del riutilizzo e la riduzione nel contempo le emissioni inquinanti alla fonte consentiranno di ridurre l'inquinamento causato dalle attività industriali e di promuovere pratiche sostenibili che offrono molteplici vantaggi per gli obiettivi ambientali e climatici.

Inoltre, lo sviluppo di sistemi elettronici di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035 per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione pubblica consentirà di digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni. Ciò porterà ad una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti, migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni e facilitare la partecipazione del pubblico alle procedure di autorizzazione. L'impatto sul pubblico sarà certamente positivo già nel medio termine, se non altro in termini di disponibilità in maniera facilmente fruibile di informazioni che attualmente, se pure aperte all'accesso, non sono facilmente consultabili. Si può inoltre prevedere che la attenzione alla questione sanitaria introdotta nella direttiva potrà determinare tendenzialmente un più elevato livello di tutela della salute umana.

Per l'autorizzazione degli allevamenti vengono introdotte disposizioni per prevenire l'elusione delle regole, considerando le installazioni in prossimità come un'unica unità se sotto lo stesso controllo. Vengono definite disposizioni speciali per gli allevamenti di pollame e suini per i quali possono essere definite adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione, che assicurino un'elevata protezione dell'ambiente, equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni. L'attivazione di tali disposizioni potrà determinare una significativa riduzione degli oneri amministrativi per gli allevamenti già soggetti ad AIA.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

La misura che ha modificato il sistema di concessione delle deroghe contribuirà ad accelerare la conformità ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), rafforzando il principio di parità di condizioni nel mercato interno e contribuendo agli obiettivi dell'UE in materia di inquinamento zero. La misura è suscettibile di generare impatti economici limitati, con effetti finanziari concentrati su una quota ridotta di impianti soggetti alla Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED). A livello europeo, secondo i dati del registro UE, una percentuale molto limitata di impianti ha beneficiato di deroghe ai sensi dell'articolo 15(4). L'introduzione di un limite temporale comporterebbe l'anticipazione dei costi di adeguamento ai BAT-AEL per gli impianti che attualmente beneficiano di deroghe di lunga durata o senza scadenza. Ciò determinerebbe un aumento dei costi nel breve periodo rispetto allo scenario di riferimento, ma favorirebbe una convergenza più rapida verso livelli di emissione conformi. Oneri aggiuntivi per le imprese saranno limitati e deriveranno principalmente dalla necessità di rivedere e rinegoziare le deroghe esistenti, nonché da una possibile maggiore frequenza di riesame delle autorizzazioni. L'impatto complessivo è stimato come contenuto e circoscritto a un numero limitato di operatori. Gli impatti ambientali sono valutati come debolmente positivi. L'introduzione di un limite temporale per le deroghe contribuirebbe a ridurre le emissioni inquinanti in aria e acqua per gli impianti attualmente autorizzati a operare a livelli superiori rispetto alle BAT-AEL. Gli impatti sull'occupazione sono considerati limitati. Eventuali effetti negativi deriverebbero principalmente dalla possibile chiusura di impianti non economicamente sostenibili a seguito della riduzione delle deroghe. Tuttavia, tali effetti sarebbero circoscritti a un numero ristretto di installazioni.

4.2 Impatti specifici

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dalla sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni poste a carico del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica sono le stesse sono svolte dal personale a disposizione a legislazione vigente.

A Effetti sulle PMI (Test PMI)

I dati di dettaglio a disposizione fanno riferimento essenzialmente ad aspetti tecnici e ambientali, e non a dati socio-economici, pertanto non si hanno dati affidabili né sul numero di PMI già soggette ad autorizzazione integrata ambientale, né sul numero di ulteriori PMI che saranno soggette alla nuova disciplina. A titolo meramente indicativo si può prevedere che circa la metà delle nuove installazioni interessate potrebbe ricadere in tale categoria, mentre la percentuale di PMI tra le installazioni già soggette dovrebbe essere residuale.

Le misure e gli strumenti proposti hanno un impatto su un più ampio spettro di soggetti ivi comprese le PMI, dovuto all'ampliamento del campo di applicazione della direttiva (UE) 1785/2024.

I soggetti investiti, sia già appartenenti al campo di applicazione sia quelli che entreranno per la prima volta, beneficeranno del nuovo quadro regolatorio più organico, efficiente ed efficace in particolare in termini di semplificazione amministrativa – soprattutto sotto il profilo autorizzatorio del procedimento di rilascio o riesame dell'atto autorizzatorio.

B Effetti sulla concorrenza

L'intervento mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione del Green Deal nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della competitività del tessuto produttivo. La priorità dell'intervento normativo è in linea con quella della Commissione europea, di perseguire gli obiettivi ambientali in modo tale affinché il Green Deal trasformi l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, per garantire, entro il 2050, la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l'uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.
Conseguentemente non si prevedono effetti dell'intervento sulla concorrenza.

C Oneri informativi

L'intervento regolatorio, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva, prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:

a. Informazioni aggiuntive contenute nell'istanza e sul sistema di gestione ambientale: il decreto normativo prevede l'ampliamento delle informazioni che i Gestori devono fornire in fase di presentazione delle istanze. Tra di esse figurano, ad esempio, informazioni sull'acqua riutilizzata dall'installazione, sulle emissioni odorigene. Inoltre, i gestori devono predisporre ed attuare, entro il 1° luglio 2030, un sistema di gestione ambientale, da sottoporre a periodici audit e lo mettono a disposizione del pubblico, escludendo eventuali informazioni commerciali riservate. Il sistema di gestione ambientale, predisposto al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza delle installazioni, deve essere conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle BAT e deve contenere specifiche informazioni tra i quali gli obiettivi di politica ambientale, gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e il piano di trasformazione che contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, nel periodo 2030-2050, al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050. Tali oneri, se pure formalmente aggiuntivi, si ritengono di fatto irrilevanti poiché o già sostenuti dalle aziende (se già implementano efficaci sistemi di gestione) o compensati già nel breve periodo dai positivi effetti in termini di consapevolezza e supporto alle decisioni di politica industriale;

Ulteriori obblighi informativi, però a carico delle amministrazioni e quindi citati solo per memoria, sono i seguenti:

- Obbligo di comunicazione alla CE sulle deroghe: la norma ha integrato l'ambito di applicazione delle deroghe ai valori limite di emissione che possono essere concesse dall'autorità competente e che, almeno una volta all'anno, il Ministero dell'ambiente deve comunicare alla Commissione europea. Tali deroghe devono tener conto di specifici principi generali e devono essere rivalutate periodicamente, al fine di assicurare che l'attuazione delle deroghe in tutta l'Unione sia armonizzata. La direttiva detta i principi che tengono conto di costi e benefici ambientali.;
- informazioni tra Stati membri in caso di effetti transfrontalieri: in caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.

D Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, in particolare:
- non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della direttiva;
- non estende l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle norme;
- non introduce né mantiene sanzioni, procedure o meccanismi più gravosi o complessi di quelli necessari per l'attuazione della direttiva.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

Pertanto, i livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto di recepimento sono stati rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio adegua l'ordinamento interno a quello unionale. In generale, i vantaggi dell'adeguamento, illustrati nei punti precedenti, possono riassumersi:

- nella riduzione dell'inquinamento e nel raggiungimento dei target di decarbonizzazione, con indubbi vantaggi in termini ambientali, sanitari e sociali;
- nella promozione dell'innovazione e incremento degli investimenti in tecnologie di abbattimento degli inquinanti e sistemi di riciclo e recupero con conseguente sviluppo tecnologico del Paese;
- nella promozione dell'efficienza energetica e dell'economia circolare;
- nel rafforzamento dei diritti del cittadino e della partecipazione ai processi decisionali.

La normativa introdotta dallo schema di provvedimento agisce all'interno di un sistema già strutturato ed operativo. La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono i gestori, il MASE, le altre amministrazioni procedenti (autorità competenti individuare dalle Regioni), tutte le altre amministrazioni competenti a dare attuazione a norme comunitarie in materia ambientale (necessariamente consultate nei procedimenti), le autorità sanitarie (Ministero della salute, Regioni, Sindaci) e il MASAF.

5.2 Monitoraggio

Al fine di monitorare lo stato di attuazione della direttiva (UE) 1785/2024 in materia di emissioni industriali e il conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per le installazioni AIA di competenza statale, e Regioni e Province autonome per le installazioni AIA di competenza regionale, attuano il monitoraggio avvalendosi del supporto degli enti di controllo ambientale (il sistema nazionale di protezione ambientale - SNPA).
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva e sul raggiungimento degli obiettivi.
Nel monitoraggio vengono ricomprese, in particolare, le seguenti attività:
- individuare le installazioni per le quali le AIA dovranno essere rilasciate e riesaminate in base ai criteri della direttiva (UE) 1785/2024 (censimento);
- aggiornare e implementare i portali delle amministrazioni coinvolte e i sistemi informativi relativi ai procedimenti di AIA e agli esiti delle attività ispettive;
- assicurare l'uniforme e omogenea applicazione della disciplina AIA sul territorio nazionale attraverso il coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede la partecipazione di tutte le autorità competenti e, come da ultimo integrato dal decreto di recepimento, la partecipazione anche di referenti dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- verificare gli esiti delle attività previste dagli accordi e convenzioni stipulati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con gli enti di ricerca (ENEA, ISPRA e CNR), per il supporto alla partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE).

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN

6. Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Nel corso della predisposizione dello schema di provvedimento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha acquisito contributi, anche avvalendosi del Coordinamento di cui all'articolo 29-*quinquies* del D.lgs. 152/06, da parte di ISPRA, delle Regioni e Provincie autonome, della ARPA, del Ministero della Salute, nonché da parte delle principali associazioni industriali, coordinate da Confindustria (Confindustria Italia, UNEM, Assofond, Federbeton, Assocarta, Confindustria Ceramica, Confindustria Veneto, Confindustria Brescia e A2A).

Le associazioni industriali, in particolare, hanno formulato (in estrema sintesi) le seguenti raccomandazioni, che sono state puntualmente considerate nella stesura del testo:

- evitare fenomeni di gold plating;

-mantenere tutti i possibili livelli di flessibilità nella definizione di limiti emissivi e prestazionali

- chiarire le definizioni

- subordinare l'applicazione delle tecniche emergenti alla maturità industriale

- utilizzare i requisiti generali per semplificare, non per standardizzare rigidamente

- valorizzare i sistemi di gestione ambientale certificati

- connotare i piani di trasformazione come strumenti programmatici

- consentire deroghe compatibili con i cicli industriali

- evitare il coinvolgimento automatico di nuovi soggetti nei procedimenti

- distinguere tra responsabilità pubbliche e obblighi dei gestori

- assicurare certezza su modifiche, controlli, sanzioni, trasparenza, transitori.

Nella stesura del testo si sono inoltre tenute in considerazione le criticità evidenziate indirettamente da Coldiretti, Filiera Italia e Confagricoltura attraverso la proposizione, durante la raccolta di osservazioni sul cosiddetto "Omnibus ambiente" ovvero di iniziative per semplificare la normativa unionale, di emendamenti alla direttiva UE 2024/1785, volti principalmente a limitare il campo di applicazione per gli allevamenti intensivi e estendere il periodo transitorio prima della piena applicazione delle nuove regole.

Il testo proposto utilizza tutti i margini di flessibilità consentiti per venire incontro a tali istanze, che però potranno essere soddisfatte appieno solo intervenendo sulla normativa unionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001354/TN